

Violenza di genere: la colpa delle donne immigrate



Editoriale, *Laura Baccaro*

Le doppie colpe di Eva: la percezione del fenomeno della violenza di genere tra le donne immigrate, *Alessia Schiavon*

Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne
Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)

Infibulazione: articoli

Le donne immigrate mediatrici di cultura e di pace, *Giulia Raymondi*

Donne migranti, *Eleonora Luciotto*

Le leggi delle donne dal 1945, *Alida Castelli*

Breve guida per le donne immigrate in Italia, *Cisl*



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno IV – n.3 settembre 2011

Direttore scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Gea Mater Padova Onlus

Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

Sommario

Editoriale, *Laura Baccaro*

Le doppie colpe di Eva: la percezione del fenomeno della violenza di genere tra le donne immigrate, *Alessia Schiavon*

Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)

Infibulazione: articoli

Le donne immigrate mediatrici di cultura e di pace, *Giulia Raymondi*

Donne migranti, *Eleonora Luciotto*

Le leggi delle donne dal 1945, *Alida Castelli*

Breve guida per le donne immigrate in Italia, *Cisl*

Norme redazionali

Editoriale

I dati e i reportage giornalistici non hanno bisogno di alcun commento.

L'indagine svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States* è stata presentata a Vienna il 5 luglio 2011. Lo studio condotto in 10 Paesi della UE evidenzia che le **donne, immigrate irregolari, sono sottoposte a discriminazioni multiple, subiscono abusi di vario genere**, in particolare a carattere sessuale, **nonché punta il dito contro il numero esiguo di denunce all'autorità per timore di espulsioni**.

Lo studio legge la situazione nei dieci Paesi dell'Ue dove è maggiore l'impiego di lavoratrici domestiche e suggerisce alcune soluzioni in relazione ai diritti fondamentali e alla condizione degli immigrati irregolari impiegati in questi lavori.

La relazione si basa su colloqui approfonditi con lavoratori domestici, organizzazioni della società civile e sindacati attivi in dieci Stati membri dell'Ue (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna e Svezia) e si riferisce al godimento dei diritti fondamentali in cinque ambiti: condizioni di lavoro, licenziamento, libertà di associazione, meccanismi di risarcimento e vita familiare.

Ne è scaturito che solitamente il lavoro domestico svolto da dipendenti risulta regolato da norme giuridiche e sistemi di controllo in misura minore rispetto ad altre forme di impiego. Di norma, il lavoro domestico viene svolto da donne, spesso immigrate in situazione irregolare, sottoposte a forme di discriminazione multipla, in quanto contemporaneamente vittime di abusi basati sul genere, violenze sessuali incluse, che si sovrappongono alla discriminazione razziale. Non solo: di solito queste persone lavorano per molte ore e sono scarsamente retribuite. I periodi di riposo, le ferie e i congedi di malattia retribuiti spesso non vengono concessi, anche se previsti dalla legge.

Sono state segnalate varie malattie professionali di tipo fisico e mentale, aggravate dalla situazione di irregolarità. Infine, le persone che tentano di rivolgersi alla giustizia in seguito ad abusi o a sfruttamento devono affrontare vari ostacoli. “Esse sono scoraggiate dal farlo soprattutto perché temono che alcuni enti pubblici possano avvertire le autorità competenti in materia di immigrazione, che potrebbero provvedere alla loro espulsione”.

Il rapporto propone, come possibili soluzioni, l'introduzione di norme chiare che “impongano limiti ai pagamenti in natura; garantiscano che la retribuzione minima prevista dalla legislazione nazionale riguardi anche i lavoratori domestici; assicurino la pensione e il congedo di malattia; creino condizioni di lavoro sane e sicure, come previsto dalla convenzione dell'Oil adottata nel giugno del 2011”.

Viene inoltre proposta l'estensione della supervisione da parte delle autorità di ispezione del lavoro al lavoro domestico, nonché l'introduzione di programmi mirati di migrazione in base alla richiesta di lavoro domestico non soddisfatta dalla forza lavoro disponibile. “Questo garantirebbe a tali lavoratori uno status di immigrati regolari e la possibilità di usufruire di una maggiore protezione”. Infine, “favorire il ricorso alla giustizia garantendo un supporto maggiore ai sindacati e alle organizzazioni non governative, dato il ruolo chiave che ricoprono nel fornire assistenza giuridica alle vittime di abusi e sfruttamento”.

L'ombra delle donne nella società italiana

Nadia Somma

lunedì, 18 luglio 2011

Ieri a New York, il comitato della Cedaw, Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Onu nel 1979 ha esaminato il VI rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione, presentato nel 2009 dal Governo italiano. Nello stesso anno, si è costituita la Piattaforma italiana che ha riunito associazioni e singole donne impegnate contro la discriminazione di genere che ha redatto lo shadow report, il rapporto ombra, sull'accoglimento delle raccomandazioni che erano state fatte all'Italia nel 2005. La Cedaw è considerata il trattato internazionale più completo sui diritti delle donne, ma negli ultimi anni, in Italia i suoi principi trovano una debole applicazione.

Lo rivela il Rapporto ombra "30 anni Cedaw, lavori in corso" presentato da C. Signoretti, S. Lanzoni (Fondazione Pangea) e B. Spinelli (Giuristi democratici) che traccia un triste bilancio sulle politiche contro la discriminazione delle donne. È emerso che dal 2005 le donne non hanno migliorato la loro condizione. A parte qualche nota di merito come l'approvazione della legge sullo stalking, l'istituzione nelle scuole, della settimana contro la violenza di genere, e qualche altra estemporanea iniziativa priva di progettualità, ben poco la politica ha fatto per abbattere gli stereotipi, gli svantaggi o le discriminazioni nei confronti delle donne in Italia.

La svilente rappresentazione delle donne nelle immagini pubblicitarie e nelle trasmissioni televisive, la scarsa rappresentanza e partecipazione delle donne nella vita politica, nei posti di responsabilità e di dirigenza delle aziende, i tagli al welfare, agli asili, sono solo alcuni dei punti dolenti criticati nel Rapporto Ombra, dai quali emerge il totale disinteresse per il Governo italiano a svolgere un ruolo politico efficace.

Anzi viene rilevato un peggioramento della politica che discrimina le donne: come la legge che permette la firma delle dimissioni in bianco usata dalle aziende soprattutto contro le lavoratrici quando restano incinte.

Fra i tanti segnali di arretramento anche il calo di interesse per il contrasto del fenomeno della tratta delle donne e della prostituzione coatta. Nessuna sensibilizzazione e informazione è stata più fatta a livello sociale sul fenomeno della schiavitù sessuale. Iniziative come quelle attuate o promesse da alcuni sindaci, (recentemente Alemanno a Roma), di perseguire le prostitute in strada, mettono a rischio le donne vittime della tratta di essere in una condizione di maggiore debolezza ed isolamento e ancora più controllabili dagli sfruttatori. L'interesse politico per la discriminazione delle donne immigrate rispetto ai loro connazionali uomini è quasi nullo.

Tra le leggi peggiori, la legge 40 sulla fecondazione assistita che dovrà essere modificata perché viola la salute psicofisica delle donne, nella parte dove vieta l'impianto di più di tre embrioni, aprendo al calvario di un soprannumero di stimolazioni ovariche.

Tutte queste resistenze ad attuare le raccomandazioni della Cedaw alla fine rivelano che l'Italia è un Paese misogino, arretrato e bloccato in una sorta di involuzione del rapporto uomo-donna, dove nemmeno le donne vittime di violenza sessuale riescono a trovare pieno rispetto e giustizia. Non esiste ancora nell'ordinamento giuridico italiano una definizione corretta della violenza di genere, né tantomeno una raccolta di dati statistici nazionali sui femminicidi e il maltrattamento familiare alle donne.

Dal 2004 lo Stato italiano (insieme alla Grecia!) è inadempiente nel garantire il risarcimento delle vittime di violenza di genere. Il Governo Prodi istituì un fondo di 56mila euro che non è stato più rifinanziato. Le vittime di violenza sessuale attendono ancora il risarcimento dallo Stato che nel frattempo è stato condannato dalla Corte di Giustizia europea. In compenso nel 2010 è stato istituito un fondo di solidarietà per le vittime dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La vita di una vittima di stupro per l'attuale Governo, evidentemente non ha lo stesso valore di quella di una vittima di tifo calcistico.

Laura Baccaro

Le doppie colpe di Eva: la percezione del fenomeno della violenza di genere tra le donne immigrate

Alessia Schiavon*

Sommario: Introduzione; Capitolo 1: La violenza contro le donne; 1.1 Definizione del fenomeno; 1.1.1 Il prevalere del concetto di violenza di genere; 1.1.2 Le nuove tendenze; 1.2 Elementi costitutivi della violenza; 1.2.1 Contenuto; 1.2.1.1 Violenza Fisica; 1.2.1.2. Violenza Sessuale; 1.2.1.3. Violenza Economica; 1.2.1.4. Violenza Psicologica; 1.2.1.5. Stalking-Atti persecutori; 1.2.1.6 Violenza istituzionale; 1.2.2 Conseguenze; 1.2.3 Soggetti; 1.2.3.1 Soggetti Attivi; 1.2.3.2 Soggetti Passivi; 1.2.4. Età; 1.3 Tutela giuridica; 1.3.1. Interventi internazionali ed europei a tutela delle donne; 1.3.2 La legislazione e gli interventi di livello nazionale in Italia; 1.3.2.1. Il periodo delle mobilitazioni civili e delle battaglie d'opinione; 1.3.2.2. La legislazione italiana. Capitolo 2: L'immigrazione femminile; 2.1 Il fenomeno migratorio; 2.2 Immigrazione in Italia; 2.3 Le nuove tendenze; 2.4 L'immigrazione femminile; 2.4.1 I diversi percorsi dell'immigrazione femminile; 2.4.2 Lavoro e ruolo economico; 2.4.3 La donna migrante ed il contesto familiare; 2.4.4 La donna mediatrice tra culture; 2.4.5 Altre specificità dell'emigrazione femminile; 2.4.6 La doppia discriminazione; 2.4.7 Le immigrate visibili. La prostituzione. Capitolo 3: La ricerca; 3.1 Obiettivi e quesiti di ricerca; 3.2 Il metodo; 3.2.1 Il questionario; 3.2.2 La procedura; 3.2.3 Il campione; 3.3 Risultati; Conclusioni. Bibliografia. Sitografia. Appendice.

1

Introduzione

“La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. È forse la più diffusa. Non conosce confini geografici, culturali o di stato sociale. Finché continuerà non potremo pretendere di realizzare un vero progresso verso l'eguaglianza, lo sviluppo e la pace”
(Kofi Annan).

Nel mondo le donne incorrono maggiormente nella possibilità di venire ferite o addirittura morire a causa della violenza perpetrata dagli uomini che per cancro, incidenti stradali, malattie, fame, guerra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che una donna su cinque nella sua vita probabilmente è vittima di violenza. Parlare di violenza rivolta contro le donne non significa occuparsi di un tema specifico che si manifesta con caratteristiche peculiari locali, differenti a seconda della struttura sociale di riferimento, bensì di un fenomeno che coinvolge l'intera struttura della società, è una piaga globale che viola le donne fisicamente, psicologicamente, sessualmente, economicamente, è la violazione dei diritti umani più diffusa, esiste in tutti i paesi, attraversa tutte le culture, classi, etnie, livelli di istruzione, reddito ed età. Viola il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, al più alto standard raggiungibile di salute, alla libertà in tutte le sue declinazioni. Può manifestarsi in forme molteplici e non è detto che lasci sempre marchi visibili sul corpo, può provenire dall'uomo, ma anche dalla società che la favorisce o in alcune situazioni la provoca. Ma in ogni caso rappresenta sempre esercizio di un potere

*Scuola di perfezionamento in scienze criminologiche e investigative, Ciels, Padova.

che tende a negare la personalità della donna, brutalizzando corpo o anima si afferma il dominio su di essa, rendendola oggetto di potere la si priva della sua soggettività.

Questo studio, nella prima parte, al di là di ogni ideologia, vuole cercare, con occhio critico, di fare chiarezza sul fenomeno, di inquadrarlo, di capirne le cause e le modalità di compimento. Mentre nella seconda e nella terza parte oggetto di analisi e trattamento è il rapporto con il fenomeno migratorio. Si ricordi infatti che nell'ultimo secolo l'Italia si è trasformato da paese d'emigrazione in paese d'immigrazione, trovandosi costretta davanti alla necessità di affrontare i problemi connessi a tale cambiamento e i riflessi sulla società. Si è voluto dunque in questa sede valutare l'incidenza del fenomeno della violenza all'interno di una società ormai multiculturale e cosmopolita, e nello specifico indagare come e in quale misura le donne immigrate percepiscono tale fenomeno, risultando ormai questo un aspetto imprescindibile.

Capitolo 1

La violenza contro le donne

1.1 Definizione del fenomeno

La mancanza impressionante di dati statistici, a volte reperibili solo per alcuni paesi e comunque mai completi, non permettono di quantificare il fenomeno già per propria natura sommerso, di delinearne i confini e le dimensioni esatte. Tutto ciò equivale a negarne la realtà effettiva, come sottolinea Patrizia Romito “ il non detto è indicatore politico di indifferenza e oscurantismo verso realtà problematiche che generano dolore non riconosciuto e non quantificato e in quanto tale non guaribile”. Quindi il primo passo per affrontare il problema è farlo emergere nella sua reale entità e fisionomia e riconoscerlo nelle forme in cui globalmente si manifesta. I primi accordi internazionali a tutela dei diritti delle donne risalgono agli inizi del secolo scorso. Dopo la creazione delle Nazioni Unite nel secondo dopoguerra, furono formulati alcuni trattati internazionali che si occupavano specificamente di diritti delle donne ¹, che da subito persero la loro rilevanza politica, mentre prevalse l'approccio secondo il quale il miglior modo di tutelare i diritti umani “universali” fosse l'introduzione nei trattati internazionali di norme generali di non discriminazione². Mentre infatti l'affermazione dei diritti all'eguaglianza e il divieto di discriminazione sono parte integrante del sistema dei diritti umani sin dagli inizi, il tema della violenza contro le donne entra nel dibattito internazionale su questi temi solo molto tardi, e ancora oggi incontra resistenze e conflittualità.

Nel corso degli anni '60, però, il dibattito internazionale rese chiari i limiti degli strumenti esistenti a tutela dei diritti delle donne, e l'esigenza di elaborarne di più efficaci. Nel 1967, fu elaborata dalla Commissione Diritti Umani dell'ONU, ed in seguito adottata dall'Assemblea Generale, la *Dichiarazione*

¹La Convenzione sui Diritti Politici delle Donne del 1952 e la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate del 1957

²Come quelle contenute nell'Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nei due Patti del 1966 sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, e in tutti i principali trattati in materia di diritti umani

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la quale però non imponeva agli stati precisi vincoli giuridici, limitandosi a richiamare l'attenzione sull'esigenza politica di garantire alle donne una difesa dalle discriminazioni.

Il dibattito ed il negoziato sui singoli articoli proseguirono e subirono un'accelerazione solo alla fine degli anni '70, portando all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale ONU della *Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne* (CEDAW) il 18 dicembre del 1979³. L'entrata in vigore della CEDAW segnò una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne in quanto per la prima volta si affermò il concetto che *«la discriminazione contro le donne viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di parità con gli uomini, intralcia la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile un pieno dispiegarsi delle potenzialità delle donne per il bene del proprio paese e dell'umanità»*.

Nonostante però la Convenzione CEDAW sia il principale trattato internazionale in materia di diritti umani delle donne, non contiene norme esplicite sul dovere degli stati di combattere la violenza contro le medesime e nemmeno tale termine compare nel testo della Convenzione stessa. Nei dieci anni che seguirono l'emanazione della CEDAW, i movimenti delle donne dedicarono sempre più attenzione al tema della violenza, ma fu solamente nel 1993 durante la Conferenza di Vienna sui diritti umani che venne fornita per la prima volta una definizione della violenza contro le donne, colmando la lacuna degli interventi precedenti, in particolare della CEDAW.

Infatti la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, emanata in seguito alla Conferenza di Vienna, all'art. 1 definisce la violenza contro le donne come *“ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa verosimilmente provocare un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, comprese le minacce di violenza, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata”*. Questa definizione rappresenta la violenza nel suo rapporto di forza tra i sessi e parte dalla constatazione che la violenza contro le donne è uno dei principali meccanismi sociali tramite i quali le donne vengono costrette in una situazione di disparità rispetto agli uomini. La definizione viene così ampliata facendovi rientrare sofferenze fisiche e psicologiche, atti compiuti nella vita privata e pubblica, anche gli atti di omissione (ad esempio le discriminazioni nell'alimentazione, nell'istruzione e nell'accesso all'assistenza sanitaria), individuando i tre contesti in cui si manifesta il fenomeno: famiglia, comunità di appartenenza e la violenza commessa o condonata dallo Stato. Durante la Piattaforma di Pechino nel 1995 la definizione è stata poi estesa ulteriormente fino a comprendere: le violazioni dei diritti delle donne in situazioni di conflitti armati, inclusi stupri sistematici, schiavitù sessuale e gravidanze forzate; sterilizzazioni forzate; aborti forzati; selezione prenatale sulla base del sesso e infanticidi di feti femminili. Nonostante si sia riconosciuta l'esigenza di dotarsi di specifiche definizioni operative, allo stato attuale non esiste una definizione universalmente accettata della violenza contro le donne.

³ Entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia nel 1985.

I termini con cui si indica il fenomeno sono tra loro diversi: violenza contro le donne, violenza di genere, violenza domestica, sessuata, sessista, patriarcale, femicidio, gendercide, ginocidio e femminicidio. Le definizioni ora citate, sebbene spesso utilizzate in modo interscambiabile, non si equivalgono. Esse segnalano, in certi casi, un'evoluzione del significato del concetto, in altri riflettono punti di vista differenti nell'interpretazione dello stesso. La varietà delle denominazioni suggerisce anche che la definizione specifica di che cosa sia la violenza contro le donne non è per niente scontata. Tale fenomeno però non è definibile una volta per tutte né universalmente, ma è oggetto di una costruzione sociale e storica. Si tratta di un concetto che muta nel tempo e da cultura a cultura, soggetto a continue trasformazioni tanto nella sfera giuridica che nelle norme sociali.

1.1.1 Il prevalere del concetto di violenza di genere

A partire dalla fine degli anni Sessanta, il pensiero femminista ha eliminato l'equivoco che stupro, maltrattamenti, percosse, ingiurie rivolte ad una donna in quanto donna fossero un problema strettamente privato, da risolvere nell'ambito di rapporti individuali. In particolare, tale movimento ha visto nella violenza sul corpo delle donne sia una vera e propria forma di violenza, mettendo così in discussione il fondamento di molte costruzioni sociali ed istituzionali, sia una delle manifestazioni del rapporto asimmetrico di potere tra generi che caratterizza le società patriarcali, consentendo di descrivere le relazioni tra uomini e donne non più in termini di differenza sessuale biologica, ma come relazioni gerarchiche di potere impennate su ruoli socialmente e politicamente costruiti. In quest'ottica, la violenza sessuale e altre forme di aggressione sono considerate uno strumento attraverso il quale assoggettare il femminile al maschile; dove la sessualità è usata per stabilire e mantenere il controllo e il dominio sulle donne (Brownmiller, 1975, citata da Terragni, 1997).

Altre scuole di pensiero spiegavano e spiegano diversamente il fenomeno, attribuendolo di volta in volta alla frustrazione della popolazione maschile, a variabili demografiche, a regole della vita sessuale, alla sottocultura della violenza, a fenomeni di devianza. Si tendeva a spiegare le violenze come frutto di aberrazioni personali (uomini devianti, con problemi mentali, dipendenti da sostanze stupefacenti) o sociali (povertà, emarginazione sociale e culturale). Molte di queste teorie si basano su un'immagine della "sessualità maschile come impulso incontenibile da soddisfare in un modo o in un altro attraverso il consenso o con la violenza" (Terragni, 1997). Il comportamento aggressivo maschile veniva fatto risalire o alle caratteristiche psicologiche individuali devianti dalla norma, oppure veniva considerato come una reazione a un comportamento "non sufficientemente femminilizzato" da parte della donna vittima, perché poco docile e passiva o poco dipendente e disponibile. Questa lettura e rappresentazione della violenza, con un preciso orientamento clinico criminologico a matrice psichiatrica, collocava il fenomeno nella categoria della patologia, e contemporaneamente affermava la colpevolizzazione della donna per la violenza subita, a lei veniva attribuita la responsabilità della violenza ("Se l'è cercata").

Il pensiero femminista, principalmente attraverso l'attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, dimostrò invece che "le donne picchiate e uccise e i loro mariti appartengono a tutti gli strati sociali; che gli uomini che molestano una collega non hanno delle caratteristiche psicologiche o psichiatriche che li

differenziano da quelli che non lo fanno” (Romito, 2000). La violenza è spiegata come intrinseca alla struttura delle società patriarcali fondate sull'autorità del pater familias che la esercita nei confronti delle donne e dei minori. L'abuso non é, quindi, l'espressione di una patologia individuale permanente o temporanea (il mitico “raptus”) ma fa parte di una struttura sociale diseguale fondata su rapporti tra uomini e donne non paritari, articolati in una relazione di potere asimmetrica che pone i primi in una condizione di privilegio, le seconde in una condizione di subordinazione, debolezza, incompiutezza, dipendenza.

In questo senso, la violenza non è un affare privato che si risolve nella relazione tra due o più persone. Al contrario, trascende i rapporti individuali perché origina ed è alimentata dall'ordine simbolico del femminile e del maschile prodotto e legittimato dal discorso pubblico. A tale ordine cosiddetto simbolico vanno ricondotti le rappresentazioni socio-culturali e gli stereotipi ovvero sistemi di interpretazione che sorreggono le nostre relazioni con il mondo e con gli altri, orientano e organizzano i comportamenti e le comunicazioni sociali. Allo stesso modo essi intervengono in vari processi, quali la diffusione e assimilazione delle conoscenze, dello sviluppo individuale e collettivo, la definizione delle identità personali e di gruppo, l'espressione dei gruppi e le trasformazioni sociali. Si tratta di mappe mentali, strumenti di classificazione della realtà che ingabbiano, portano a osservare il tutto con la lente del cliché, deformando la realtà.

La donna, in fondo mamma e moglie, viene considerata in quanto tale emotiva, troppo sensibile e quindi non in grado di fare carriera, o comunque, in perenne dramma di scelta tra famiglia e professione. Limiti ineluttabili e insuperabili, frutto del suo naturale essere donna. Proprio gli stereotipi possono diventare chiave di lettura per capire come mai le donne sono ancora fortemente sottorappresentate nel lavoro, nella politica, in tutte le sfere della vita pubblica. La realtà che viviamo è infatti anche figlia degli stereotipi con cui la cataloghiamo. La presunzione di inferiorità biologica e intellettuale e la conseguente incapacità di condotte autonome hanno tratteggiato la figura della donna fin dal passato più lontano. Eterna compagna dell'uomo, è stata sempre, lungo il corso della storia, oggetto di disattenzione da parte dell'uomo stesso, in quanto “altra” si direbbe oggi. La convinzione generale di fondo era in ogni caso che le donne fossero il “sesso debole” in quanto tale venivano escluse in primis dalla vita cittadina e politica, fulcro di una società, che rimaneva appannaggio degli uomini.

I numeri desolanti sul tasso di occupazione femminile, sulla presenza delle donne nelle posizioni di vertice delle aziende, sulle differenze di reddito e altri indicatori fin troppo noti mostrano come, nonostante le conquiste ottenute negli ultimi secoli, la diffusione degli stereotipi sia ancora fortemente radicata nella società contemporanea. In particolare, di quelli che costringono l'immagine della donna in modelli segreganti, e che non sembrano scalfiti né dall'esistenza di altri modelli femminili né dall'evidenza dei cambiamenti avvenuti.

Lo stereotipo è molto presente nel linguaggio comunemente parlato, basti pensare alle polarizzazioni e asimmetrie semantiche, per cui determinati termini al maschile hanno un significato dall'accezione positiva, mentre al femminile succede esattamente il contrario: ad esempio “celibe” significa privo di

legami, libero da vincoli, perché per la mentalità patriarcale l'uomo poteva decidere se sposarsi o no, mentre "nubile" significa "da sposare", dando a intendere che per la donna era meglio che qualcuno la prendesse in moglie; "scapolo" è una parola che suscita quasi simpatia, mentre "zitella" è stato sempre usato in senso peggiorativo, finché non è stato sostituito dal più rispettoso "single".

Ci sono anche altri casi in italiano (emancipato/emancipata, mondano/mondana), ma tra tutti è degna di nota la coppia la governante/il governante: il femminile indica una donna stipendiata che si occupa dei bambini e dell'andamento della casa; il sostantivo maschile il capo del governo di un paese, che amministra il potere per conto di un grande numero di persone. Come a dire che, stando al linguaggio, il "regno" delle donne è la casa, mentre per gli uomini è un paese o una nazione. Vi sono però a sua volta vari contesti stereotipati nella formazione, rafforzamento o mantenimento di uno stereotipo come i mass media che veicolano modelli inadeguati rispetto alla realtà di molte donne, che non si sentono rappresentate.

Nel 2006 il Censis, nell'ambito del progetto europeo *Women and media in Europe*, ha realizzato un'indagine sull'immagine della donna nella televisione italiana. Attraverso l'analisi dei contenuti di 578 programmi televisivi d'informazione, approfondimento, cultura, intrattenimento sulle 7 emittenti nazionali (Rai, Mediaset, La7), è emerso che l'immagine più frequente dunque è quella della "donna di spettacolo", come del resto ha fortemente sottolineato anche Lorella Zanardo nel suo libro *"Il corpo delle donne"* e nel medesimo cortometraggio.

La donna in tv è rappresentata come protagonista della situazione, ma, generalmente, lo spazio offertole è gestito da una figura maschile "ordinante". La sua immagine risulta comunque polarizzata tra il mondo dello spettacolo e quello della violenza della cronaca nera. C'è una distorsione rispetto al mondo femminile reale: le donne anziane sono invisibili (4,8%), lo status socioeconomico percepibile è medioalto, mentre le donne disabili non compaiono mai. I temi a cui la donna viene più spesso associata sono quelli dello spettacolo e della moda(31,5%), della violenza fisica (14,2%) e della giustizia (12,4%); quasi mai invece politica (4,8%), realizzazione professionale (2%) e impegno nel mondo della cultura (6,6%).

Per quanto riguarda i programmi di intrattenimento, il conduttore è uomo (58%), lo stile di conduzione è ironico (39,2%), malizioso (21,6%) e un po' aggressivo (21,6%); i costumi di scena sono audaci (36,9%), le inquadrature voyeuristiche (30%) e solo nel 15,7% dei casi sottolineano le abilità artistiche della donna.

Anche i programmi di approfondimento sono affidati agli uomini (63%). Ma se le donne intervengono in qualità di "esperte" lo sono soprattutto su argomenti come l'astrologia (20,7%), la natura (13,8%), l'artigianato (13,8%) e la letteratura (10,3%).

Uno studio di questo tipo appare ormai imprescindibile in una società come quella attuale dove i mass media ricoprono un ruolo rilevante, principale medium d'influenza della cultura di massa, e dunque principale agenzia di socializzazione e di trasmissione culturale per tutta la collettività, al fine di comprendere che la violenza contro le donne non è quindi da attribuire solo ad un problema di tipo strutturale come le questioni di potere, ma è un problema relazionale che si fonda sui processi di socializzazione, costruzione dell'identità e dei modelli culturali di riferimento su cui fondare le interazioni tra i sessi. Lo stereotipo sessista è di conseguenza un mezzo che alimenta o rafforza la

collocazione di un individuo all'interno di un ruolo in base alla sua identità di genere. Quindi, a fronte di tale situazione, nel contesto anglo-americano, già a partire dalla metà degli anni Settanta ma poi più sistematicamente dai primi anni Novanta viene impiegato il concetto di genere come distinto da "sesso", sostituendo così nel linguaggio parlato l'espressione violenza sessuata, sessista con quella di violenza di genere. Ad un primo livello di comprensione, mentre il sesso riguarda l'essere maschio o femmina o intersessuato in senso biologico a seconda della conformazione anatomica dell'apparato genitale, il genere fa invece riferimento alla costruzione socio-culturale delle identità sessuali, vale a dire i comportamenti, i ruoli, le aspettative, l'aspetto ritenuti socialmente consoni e "normali" e quindi attesi, per l'uomo, la donna o i/le transessuali. Per fare un esempio, la presenza di organi genitali femminili e di ormoni femminili (estrogeni) sono dati biologici che riguardano il sesso di una persona. Invece, l'idea che le donne siano più adatte alla vita domestica e che gli uomini siano più competitivi, razionali e meno portati ai sentimenti oppure l'immagine delle persone transessuali come individui loschi, promiscui, anormali fa parte delle costruzioni che ogni società, ciascuna con proprie caratteristiche specifiche mutevoli nel tempo e nello spazio, fa dei generi sessuali.

Ma il concetto di genere, ad un secondo livello di approfondimento, indica anche qualcosa in più. Sottolinea la presenza di uno squilibrio e quindi di una relazione di potere sbilanciata tra le identità sessuali, come socialmente costruite. In questa accezione, genere è un concetto simile a quello di razza. Quest'ultimo, nel suo senso più pregnante, dà conto di una gerarchizzazione tra gli individui sulla base di differenze biologiche (il colore della pelle, i tratti somatici, "il dna") da cui si fanno discendere comportamenti, aspettative e caratteristiche "inferiorizzanti" che invece sono il frutto di rappresentazioni socioculturali, di un ordine simbolico: ad esempio, la scarsa propensione al lavoro, la sporcizia, l'attitudine a delinquere e altri. Allo stesso modo, quando usiamo espressioni come disuguaglianze di genere, rapporti di genere, violenza di genere suggeriamo che un dato biologico relativo alla sessualità delle persone è stato fissato e radicalizzato, con lo scopo di giustificare una separazione e una relazione ineguale tra le identità sessuali che corrisponde ad una posizione dominante del maschile rispetto al femminile e al transgender.

Si comprende quindi come l'introduzione nelle scienze sociali del termine "genere", per la prima volta ad opera dell'antropologa Gayle Rubin in *"The Traffic in Women"* nel 1975, abbia determinato una vera e propria rivoluzione copernicana in ambito epistemologico: dimostrare che "maschile" e "femminile" sono categorie socialmente costruite implica smantellare la costruzione teorica fondante il patriarcato, venendo meno la giustificazione biologica dello status di subordinazione delle donne, altrimenti accettato come "naturale", non basta la sessualità in quanto tale a caratterizzare il maschile e il femminile, ma anche la formazione culturale e la socializzazione all'essere uomo o donna.

Pertanto, pur considerando che probabilmente occorre ancora trovare un modo per nominare efficacemente la realtà delle radici simboliche della violenza, collocate direttamente nelle dinamiche sociali della differenza sessuale, va evidenziato come le manifestazioni caratterizzanti la violenza di genere ben rappresentano la radicalità della diversa appartenenza sociale ad un corpo sessuato, rendendo visibile il significato dell'egemonia della mascolinità sulla scena sociale.

Violenza di genere è oggi di conseguenza l'espressione più utilizzata, anche da numerose organizzazioni internazionali (Onu, Oms, Banca Mondiale, Consiglio d'Europa), in cui il discorso scientifico comprende i maltrattamenti di ogni forma e gravità contro le donne in quanto donne. Secondo Giuditta Creazzo è utilizzato in modo equivalente a "violenza contro le donne", traducendo l'espressione inglese *gendered violence* e "dà conto del peso e del successo assunto negli ultimi vent'anni dalla letteratura scientifica e dal femminismo anglo-americano".

1.1.2 Le nuove tendenze

8

Il problema non sta solamente nel trovare una convenzione linguistica, lessicale che permetta di etichettare il fenomeno di comune accordo all'interno della comunità scientifica. Come testimonia Betti Friedan "dare un nome a un problema è essenziale sia per far sorgere consapevolezza della sua esistenza sia per agire". Ciò rappresenta un momento teorico cruciale da cui derivano importanti conseguenze: la concettualizzazione della violenza influenza il modo in cui la donna definisce la propria esperienza a livello soggettivo. Proprio per rispondere a questa esigenza negli ultimi decenni si sono fatti strada, accanto alla tradizionale terminologia frutto del movimento femminista, espressioni di nuovo conio tra cui *ginicidio* e *femminicidio*.

Daniela Danna nel suo libro "*Ginicidio. La violenza sulle donne nell'era globale*" utilizza proprio il termine *ginicidio*, facendo riferimento ad un dibattito che negli anni '70 si era diffuso negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. Il termine "ginicidio", dal greco antico letteralmente "assassinio di donne", usa l'assonanza estrema con il termine "genocidio" (lo sterminio di un intero popolo o gruppo etnico o religioso) per indicare l'altissimo numero di donne quotidianamente vittime di violenza e che spesso a causa di essa muoiono. Ma a tale *ginicidio* non vengono ricondotti solo gli assassinio di donne, ma anche tutta la violenza che si rivolge contro l'essere donna, contro il femminile, a causa del disprezzo sociale e della brama di controllo sui corpi femminili da parte del sistema di potere maschile, il patriarcato.

Di recente conio e valorizzazione è anche il termine "femminicidio", cui Barbara Spinelli ha dedicato il libro "*Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*". Come sottolineato dalla Spinelli, Diana Russell, sociologa e criminologa femminista statunitense, può essere definita, insieme a Hill Radford, la teorica del femicidio (femicide) che nel 1990 definì come "*l'assassinio di una donna da parte di un uomo per motivi di odio, disprezzo, o passionali o per un senso di possesso sulla donna*" e nel 1992 come "*l'uccisione misogina di una donna da parte di un uomo*".

In "*Femicide in global perspective*" la studiosa americana estese il concetto di "femicidio" a tutte le forme di uccisioni sessiste non solo a quelle misogine, che limitatamente riguardano quelle motivate da odio per le donne, comprendendovi quindi diverse condotte ma in ogni caso sempre comportanti la morte della donna. Sicuramente Russell per prima individuò la natura politica strutturale e genericamente connotata delle uccisioni delle donne da parte degli uomini, ma fu Marcela Lagarde, un'antropologa messicana, che utilizzò per la prima volta nel 1997 il termine *femminicidio* per definire ciò che stava

accadendo a Ciudad Juarez⁴, distinguendolo dal “femicidio”, il cui esito è sempre e comunque l’omicidio della donna.

Il “femminicidio” appunto è invece utilizzato in un accezione più ampia, con tale unica sfera semantica di significato si indica ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all’integrità, allo sviluppo psico-fisico, alla salute, alla libertà o alla vita della donna, col fine di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori. La sociologa sudamericana, portando a compimento l’iter evolutivo iniziato da Diana Russell, ha coniato una nuova categoria di analisi socio-criminologica delle discriminazioni e violenze nei confronti delle donne per la loro appartenenza al genere, un neologismo con il quale si nomina ogni forma di discriminazione e violenza rivolta contro la donna “in quanto donna”.

In questo caso la violenza di genere si identifica con il femminicidio però secondo Lagarde e le attiviste latine bisognerebbe parlare di femminicidio piuttosto che di violenza di genere proprio per il fatto che tale termine suggerisce un valore simbolico più ampio ed è di maggiore impatto anche nei confronti dell’opinione pubblica. Soprattutto, col termine femminicidio si vuole mettere in risalto la matrice comune che hanno tutti i tipi di violenza di genere: il fatto di essere rivolti contro la donna e di avere un fine distruttivo nei suoi confronti.

Il singolo episodio di molestia o di stupro va contestualizzato socialmente, perché è ripetuto nel tempo ed è accompagnato da altre forme di molestie quali possono essere appunto le discriminazioni sul lavoro, la vita precaria che la donna è costretta a vivere a causa del mancato riconoscimento che ha nella società. Mettere insieme tutti questi elementi fa capire meglio quanto sia la società che la cultura vadano a incidere sul ruolo della donna e vadano a distruggerla ed a minorarla fisicamente e psichicamente.

Si va col tempo a incidere su quella che è l’identità e la personalità della donna che non riesce ad autodeterminarsi. Quindi, insomma, l’obiettivo è quello di uscire da una visione parcellizzata delle diverse forme di violenza sulle donne per farne un unico concetto.

Come si può osservare alla base delle teorie del “ginocidio” e del “femminicidio” in realtà è ravvisabile la medesima ratio di riconoscere la violenza contro le donne come lesione dei diritti umani fondamentali e dunque dei crimini contro l’umanità: sono entrambi termini che le donne hanno proposto per definire, a partire dalla radice verbale di “uccisione”, tutti gli attacchi fisici, psicologici, culturali ed economici all’essere femminile. Sono espressioni analoghe a “misoginia”, la quale però non mette in luce i potenziali effetti letali dell’atteggiamento culturale misogino. La misoginia, si potrebbe dire, è la teoria; il femminicidio rappresenta la pratica: il disprezzo contro le donne, la convinzione che

⁴Dal 1993 la città messicana è famosa a causa degli innumerevoli omicidi perpetrati ai danni di giovani donne, generalmente di umile estrazione sociale e impiegate nelle numerose “maquiladoras”, fabbriche in cui si producono i beni d’esportazione destinati al primo mondo.

siano inferiori agli uomini ha poi effetti concreti in quanto legittima anche il loro essere maltrattate e persino uccise.

“Femminicidio” o “ginocidio” è dunque la violenza rivolta contro il femminile allo scopo di affermare la superiorità maschile: è lo stupro che collega al piacere sessuale un’aggressione intima contro la vittima “possedendola”, è l’annichilimento della volontà della partner nei maltrattamenti familiari, è l’omicidio per gelosia, per “passione”, in cui la pretesa di amare la vittima nasconde la manifestazione suprema del possesso: la distruzione.

È presente, oltre che negli atti individuali di aggressione, anche nelle norme sociali che giustificano questi atti, dandone la colpa alla “scarsa moralità” della vittima, punendola per non aver adempiuto al ruolo femminile, e in quelle che prescrivono violenze espressamente mirate al sesso femminile, come le mutilazioni genitali (che hanno proprio lo scopo di costruirne la versione socialmente accettata), l’uccisione per adulterio, fino alla sistematica denutrizione e discriminazione delle figlie femmine.

10

1.2 Elementi costitutivi della violenza

In ogni caso per definire un’aggressione come violenza contro le donne, indipendentemente dalla denominazione che si attribuisce al fenomeno, è necessario che questa si configuri nell’ambito di una relazione di genere, cioè in una relazione asimmetrica di potere in cui è in gioco la definizione delle identità sessuali come socialmente costruite (Bimbi, 2000), che comprendono ruoli e comportamenti attesi, aspettative, rappresentazioni simboliche dell’essere donna, uomo o altro nella società. Non è quindi sufficiente, per parlare di violenza contro le donne, che si configuri un qualsivoglia comportamento offensivo contro una persona di genere femminile (ad esempio, furto in appartamento, borseggio, atto terroristico indiscriminato) ma deve esistere una relazione violenta di genere.

Vale a dire che l’aggressione deve trovare la sua origine, giustificazione ed eventualmente scopo (anche non consapevole) in un rapporto ineguale e direzionato contro un soggetto di cui si vuole, attraverso la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, definire, ribadire, confermare, un’identità sessuale “stereotipa”, generalmente funzionale a ricoprire un ruolo subordinato all’interno della collettività.

Il fatto che la vittima di una violenza sia biologicamente donna e il carnefice uomo non integra di per sé la fattispecie della violenza contro le donne. Non è il sesso biologico delle parti a rilevare in modo esclusivo (anche se evidentemente il corpo maschile e il corpo femminile, in quanto incarnazione fisica e simbolica dell’ordine sociale di genere, non sono affatto indifferenti ed anzi costituiscono nel configurarsi e nello scagliarsi della violenza), ma la relazione di genere, che si manifesta nel contenuto di un contendere che è legato alla costruzione sociale delle identità sessuali. L’oggetto di tal contendere può essere qualsiasi cosa: anche una discussione su come si guida l’auto può diventare occasione di definizione reciproca dell’identità di genere. Se esso viene manifestato in modo da produrre un danno fisico, psicologico o morale nell’altra persona, allora si tratta di violenza contro le donne. È, dunque, di prioritaria importanza individuare la relazione asimmetrica di potere tra le parti e i contenuti di questa relazione.

Nella violenza contro le donne, tale rapporto si può manifestare in diversi tipi di dinamiche: tra sconosciuti, tra consanguinei, tra coniugi, tra datore di lavoro e impiegati, insegnante e allievi e molte altre. Ad esempio, lo stupro da parte di uno sconosciuto è un atto violento riguardante la dimensione di genere sia dell'uomo sia della donna implicati nell'episodio. L'atto sessuale (le aspettative intorno ad esso, intorno ai ruoli e ai comportamenti attesi di chi lo agisce/subisce) è qui l'oggetto del contendere. In questa relazione tra due sconosciuti avviene la riproduzione della costruzione socio-culturale di come debba essere attuato il sesso ed attorno ad esso sono messe in gioco le definizioni delle identità di genere (il "maschio" predatore, aggressivo, istintivo per "natura" che deve soddisfare i suoi "bisogni" sessuali; la "femmina" passiva, provocatrice, ambigua per "natura" che dice di no ma in realtà vorrebbe dire di sì). La sessualità è una delle dimensioni principali in cui si manifesta l'identità di genere delle persone, a prescindere da una qualsiasi altra relazione tra le due parti coinvolte. Il fatto che il contendere sia su un atto sessuale qualifica la relazione tra due sconosciuti come una relazione di genere, anche se agita solo in quell'occasione. Per questo spesso la violenza contro le donne viene identificata, in primo luogo, con quella sessuale (stupro, molestie, esibizionismo ecc.). Ma bisogna sottolineare che non è l'elemento sessuale in sé e per sé a configurare la violenza contro le donne, che può realizzarsi anche in molti altri modi che mirano a definire l'identità di genere, ad esempio, con percosse o con critiche ripetute, avvimenti e denigranti sulla persona nella sua qualità di compagna, madre, parente, dipendente. Un marito che controlla in modo ossessivo le spese quotidiane della moglie e del nucleo familiare può compiere una violenza contro le donne di tipo economico e psicologico perché il suo comportamento è un modo aggressivo per ribadire il ruolo femminile passivo, sottomesso, economicamente dipendente, irrazionale, incapace di gestire adeguatamente i soldi familiari.

All'interno delle molteplici e mutevoli dinamiche in cui può configurarsi la relazione di genere, la letteratura e le istituzioni hanno individuato alcuni sotto-tipi raggruppati sulla base dell'ambiente simbolico in cui questa si realizza: violenza tra intimi o domestica; violenza da parte di sconosciuti; violenza tra persone che fanno parte della stessa organizzazione in ruoli paritari (es. colleghi, compagni di scuola) o impari (es. datore lavoro e dipendente, insegnante e allieva) o tra cui esiste comunque un rapporto di autorità (medico-paziente, guida religiosa-fedeli...).

1.2.1 Contenuto

Se si considera che la violenza di genere non assume lo stesso campo di estensione e la stessa definizione per differenti gruppi di persone, in diversi contesti storici, sociali o culturali, allora la questione di chi possa definire un atto come violenza e di quali fattispecie concrete lo integrino risulta di primaria importanza" (Adami, 2003). Il codice penale codifica una serie di comportamenti che costituiscono reato. Laddove l'aggressione sia sanzionata dalla legge, il riconoscimento della violenza è

certamente più facile. Tuttavia, i reati non esauriscono affatto le fenomenologie violente contro le donne.

Gli incontri con le assistenti sociali e le operatrici hanno evidenziato che le aggressioni psicologiche, non sempre sanzionate dalla legge, sono certamente le più diffuse e, anche se meno evidenti, hanno effetti devastanti sulla vita delle persone. Le stesse operatrici dichiarano di aiutare spesso le donne ad identificare le aggressioni subite e a chiamarle violenza. Il disegno complessivo della ricerca ISTAT⁵ sembra dare rilevanza sociale alle molestie e alle violenze sessuali nella loro definizione di reato o possibile reato ad esempio telefonate oscene, esibizionismo, ricatti sul lavoro, molestie fisiche, tentato stupro e stupro.

12

Un altro approccio operativo (indagine URBAN⁶) definisce la violenza contro le donne a partire dalla relazione di genere, ciò non esclude le fattispecie individuate dalla ricerca ISTAT ma le pone semplicemente in un quadro interpretativo diverso da quello strettamente giuridico e vi aggiunge molte altre fattispecie. Al limite opposto della configurazione della violenza come reato, si può dire che ogni persona ha la sua personale definizione di violenza e una diversa soglia di ciò che considera accettabile e normale nelle relazioni di genere.

È stata messa in evidenza da molte studiosi l'elevata soggettività della percezione della violenza e della capacità di esprimerla. Non esiste quindi una soglia minima di riconoscibilità oltre la quale necessariamente tutte le donne definiscono un atto come una violenza. Al contrario, il voler porre a tutti i costi questa soglia conduce al rischio, non infrequente, di biasimo e fin anche disprezzo per le donne che accettano determinati comportamenti. In questo fondamentale momento che è il riconoscimento della violenza intervengono differenti approcci culturali, il contesto sociale di riferimento che può legittimare o meno certi modi di fare, “il vissuto soggettivo, la storia biografica, le relazioni intrafamiliari e sociali”.

Per questa ragione occorre resistere alla tentazione, pur legittima, di oggettivare la violenza, ossia di renderla indipendente dalla soggettività degli attori coinvolti e dal contesto. Il medesimo comportamento può essere infatti agito e subito come violenza oppure no, a seconda delle dinamiche interne alla coppia o al gruppo, a seconda della capacità di “resilienza” individuale, della sensibilità personale e della storia di ciascuna relazione. Ad esempio, parole o comportamenti che fuori contesto o rivolti ad un'altra persona non parrebbero gravi, possono essere particolarmente aggressivi per quella specifica donna in quella specifica situazione poiché attingono ad un passato conosciuto solo ai due, oppure fanno leva su determinate debolezze o hanno un particolare significato e rilevanza in quello specifico contesto. Tuttavia se la donna non percepisce come violento un fatto che altre prima di lei, nello stesso o in altra realtà, hanno individuato come tale, la sua mancata percezione, non esclude di per sé il prodursi della violenza stessa.

Secondo Daniela Danna “non è necessario che perpetratore e vittima siano consapevoli dell'abuso” (Danna, 2007). A volte la violenza è invisibile alle parti coinvolte o ad una di esse perché il contesto

⁵L'Istat ha presentato i risultati di una nuova indagine per la prima volta interamente dedicata al fenomeno delle violenze fisiche e sessuali contro le donne. Il campione comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate da gennaio a ottobre 2006 con tecnica telefonica

⁶Un'indagine tra diverse città sulla percezione e sugli stereotipi della violenza contro le donne. A cura di Alberta Basaglia, Maria Rosa Lotti, Maura Misiti, Vittoria Tola e Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità

culturale particolarmente discriminatorio per le donne, la bassa autostima femminile, l' "abitudine" alla violenza la rendono "naturale" ma non per questo meno dolorosa o pericolosa.

Per questo, per aiutare l'emersione del fenomeno è opportuna una definizione che sia il più specifica possibile, attraverso un elenco dettagliato di fattispecie concrete. Il generico indicatore "ha subito/non subito violenza" da solo non riesce a identificare in maniera soddisfacente nemmeno la dimensione quantitativa del fenomeno proprio perché si scontra con la difficoltà di alcune donne di riconoscere come violenza alcuni abusi subiti. La descrizione puntuale di esempi tratti dalla vita quotidiana può risvegliare nella persona una nuova consapevolezza o facilitare il riconoscimento. Identificare, nominare ed elencare i comportamenti violenti è quindi non solo legittimo ma anche particolarmente utile, in una lista che deve comunque rimanere aperta alla possibilità di nuove fenomenologie che rispettino e diano ascolto e credibilità alla percezione soggettiva di ciascuna donna.

La violenza sul corpo, la mente e l'emotività di una donna è una forma di potere e controllo che si esprime attraverso atti o omissioni (o minacce di tali atti o omissioni) di sopruso fisico, psicologico, sessuale, economico o persecutorio (stalking) nell'ambito di relazioni asimmetriche di genere vale a dire di rapporti tra intimi (come la coppia, la famiglia, l'amicizia), tra persone che fanno parte della stessa organizzazione in ruoli paritari (es. colleghi, compagni scuola,...) o impari (es. datore lavoro e dipendente, insegnante e allieva) o tra cui esiste comunque un rapporto di autorità (medico-paziente, guida religiosa-fedeli,...) o tra sconosciuti, in cui è in gioco la definizione dell'identità sessuale femminile come socialmente costruita che comprende ruoli e comportamenti attesi, aspettative, rappresentazioni simboliche dell'essere donna nella nostra società.

Ogni abuso perpetrato contro una donna perché donna, qualora provochi un trauma, un danno o anche solo una sofferenza di natura sessuale, psicologica, fisica ed economica a chi la subisce, costituisce violenza a prescindere dal fatto che sia punito dalla legge come reato e/o che sia accettato e considerato "normale" nella società di appartenenza. Possono costituire violenza contro le donne azioni attive o passive (omissioni); aggressioni singole (fatti specifici) o una serie di comportamenti che solo nel loro insieme assumono la connotazione di violenza.

Le principali istituzioni internazionali e la letteratura più recente riconoscono di fatto quattro fondamentali tipologie di violenza: Sessuale, Fisica, Psicologica, Economica, le quali possono presentarsi isolatamente, ma nella maggior parte dei casi sono combinate insieme, in modo che una forma di controllo apre le porte all'altra, in particolare quando vi è coinvolto un rapporto affettivo.

1.2.1.1 Violenza Fisica

Per violenza fisica s'intende ogni forma di intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un'altra persona, il suo corpo e le sue proprietà, di conseguenza l'omicidio (anche tentato), lo strangolamento, il soffocamento, le ustioni, l'aggressione o minaccia con armi da fuoco,

da taglio o con oggetto contundente, le bruciature, gli schiaffi, pugni, morsi, calci, testate, spintoni, stratonamenti, tirate di capelli e le cadute provocate, infanticidio, controllo delle nascite, aborti selettivi, lapidazioni, etc. Il più delle volte la violenza fisica interviene solo se la donna reagisce alla violenza psicologica. Attraverso i colpi si mira a segnare il corpo della donna in modo da far cadere anche l'ultima barriera di resistenza e possederla interamente. È il marchio del dominio, il segno che permettere di leggere l'accettazione dell'essere stata sottomessa (Canu, 2008). Dal momento che lascia tracce visibili, è l'aggressione fisica e non il precedente abuso psicologico a essere considerato violento sia dalla donna sia dal mondo esterno. Fino a che le tracce sono minime, le donne esistono a denunciare in quanto ritengono che qualche percossa isolata abbia sempre una logica spiegazione (stanchezza, problemi al lavoro, etc)

14

1.2.1.2. Violenza Sessuale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la violenza sessuale come qualsiasi atto sessuale, o tentativo di atto sessuale, commenti o avances sessuali non desiderate, o traffico sessuale, compiuto contro una persona con l'uso della coercizione e contro la sua volontà. All'interno vi rientrano lo stupro nelle sue diverse declinazioni: consumato (costrizione a compiere o subire atti sessuali con sconosciuti, coniuge, fidanzato, ex fidanzato, ex coniuge, parenti, amici, altre persone in rapporto di autorità), tentato (aggressione sessuale da parte di sconosciuti, coniuge, fidanzato, ex fidanzato, parenti, amici, altre persone in rapporto di autorità), di gruppo. Nell'elenco compaiono inoltre i rapporti sessuali non desiderati ma subiti (su pressione, con ricatti, per paura, per proteggere i figli), le molestie sessuali con o senza contatto fisico (carezze, contatti, baci; insulti battute, osservazioni a sfondo sessuale), la richiesta assillante o imposizione di pratiche sessuali indesiderate e/o sentite come umilianti (scambi di coppia, costretta a rapporti con altri partner, oggetti o modalità sessuali sgradite, obbligo a vedere e/o riprodurre pratiche pornografiche) o di rapporti non protetti.

Vengono ricondotte anche condotte quali l'esibizionismo (esibizione non gradita in pubblico o in privato dei propri organi sessuali o mimo di gesti sessuali), le gravidanze forzate, l'imposizione dell'aborto, l'obbligo di portare a termine la gravidanza, il divieto di far ricorso alla contraccezione, le mutilazioni e/o operazioni forzate agli organi genitali, la sterilizzazione forzata, la prostituzione forzata e schiavitù sessuale.

La violenza sessuale è un modo per dominare l'altro, non avendo nulla a che vedere con il desiderio sessuale. Le donne in molti casi fanno fatica a parlare di tale forma di violenza, spesso se l'autore è il

coniuge. Un rapporto sessuale imposto è per lo più taciuto perché fa parte del dovere coniugale e non considerato una forma di stupro in quanto si ritiene che, in virtù del contratto matrimoniale, il marito goda di un illimitato diritto di “accesso sessuale” alla moglie.

Fino ad alcuni decenni fa tale forma di violenza era reputata impossibile anche dagli stessi tecnici del diritto, che motivavano l'impossibilità con il ricorso al concetto di “debito coniugale”, ed affermando che: “Poiché la costrizione, per costituire reato, dev'essere illegittima, così non è punibile il coniuge che costringa l'altro coniuge, mediante violenza o minaccia, alla congiunzione carnale secondo natura e in condizioni normali. Tra gli scopi del matrimonio, invero, è anche quello di fornire *remedium concupiscentiae*” (Manzini, 1951). Invece sono i casi di “*acquaintance rape*” e “*date rape*”, cioè di violenze sessuali fra persone legate da vincoli di conoscenza o, addirittura, da relazioni più strette a costituire il “vero volto dello stupro moderno”.

1.2.1.3. Violenza Economica

Tale forma di violenza comprende ogni forma di controllo sull'autonomia economica della donna: mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e/o per i figli, privazione e/o controllo del salario e del proprio denaro personale o di famiglia, controllo delle spese personali della donna o spese famigliari, abbandono economico, estorsione di denaro, mancato accesso e gestione dei soldi famigliari, obbligo di firma delle dimissioni in bianco, costrizione ad un determinato tipo di lavoro. Il timore delle difficoltà materiali, conseguenza della dipendenza economica, spesso impedisce alle donne di lasciare un coniuge violento.

Il controllo economico è diffusissimo, anche se scarsamente riconosciuto in quanto il fatto che l'uomo detenga il potere economico e sia lui a gestirlo trova largo consenso e non condanna. Ci sono donne costrette a versare tutto il loro guadagno su un conto cointestato, di cui però non possiedono libretto di assegni, altre che si sentono in obbligo di consegnarlo direttamente nelle mani del marito che non rende mai conto dell'uso che ne viene fatto, mentre al contrario, le stesse sono costrette a dimostrare a lui ogni spesa.

Ostacolare la possibilità di impegnarsi in un lavoro o impedirlo è, quindi, un'altra forma di controllo e di potere, mascherata da stereotipi culturali sulla famiglia.

In realtà le donne che lavorano escono dall'isolamento in cui il maltrattante le vorrebbe tenere, oltre che percepire un compenso che per certi aspetti potrebbe risultare un temibile strumento di autonomia. Alcune donne scoprono solo dopo la separazione di saper gestire il denaro, di essere capaci di aver rapporti con la banca, di riuscire da sole a decidere un investimento o un mutuo, tutte cose di cui erano

⁷ Dal verbo “to date”, avere un appuntamento.

state tenute all'oscuro dalle strategie di controllo del partner mascherate da un giudizio negativo sulle loro capacità in quel campo. Tra questi atteggiamenti rientrano, ad esempio, l'impedire la ricerca di un lavoro o del suo mantenimento, la privazione od il controllo dello stipendio, il controllo della gestione della vita quotidiana ed il mancato assolvimento degli impegni economici assunti con il matrimonio. Nella grande maggioranza dei casi, tale forma di violenza consiste in un insieme di strategie che privano la donna di decidere e di agire autonomamente e liberamente, rispetto ai propri desideri e scelte di vita: negando, controllando puntigliosamente o limitando l'accesso alle finanze familiari, quali conti in banca o altre finanze; occultando ogni tipo di informazione sui mezzi finanziari della famiglia o sulla situazione patrimoniale in genere della stessa; vietando o boicottando l'accesso ad un lavoro fuori casa; non adempiendo ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze; sfruttando la donna come forza lavoro nell'azienda familiare (contadina, turistica, artigiana, ecc.), senza alcuna retribuzione né potere decisionale o accesso ai mezzi finanziari; appropriandosi dei proventi del lavoro della donna ed usandoli a proprio vantaggio; indebitando la donna per far fronte alle proprie inadempienze; attuando ogni forma di tutela giuridica, anche preventiva, ad esclusivo del proprio vantaggio e a danno della donna (quale l'intestazione di immobili o di attività produttive).

1.2.1.4. Violenza Psicologica

È ogni mancanza di rispetto che offende e mortifica la dignità di una donna in quanto tale, ne mina la fiducia personale, ne limita le potenzialità, la isola e la esclude, di conseguenza si tratta di: insulti in privato e/o in pubblico, minacce o ricatti materiali o morali verso la persona o i suoi cari (figli, famigliari, partner, amici, colleghi, animali domestici, altro...), comportamenti dispregiativi e denigratori sistematici (parole sprezzanti ed offensive, umiliazioni, ridicolizzazioni, rimproveri, critiche avvilenti, continui confronti con altre donne o precedenti partner), controllo sulle azioni (controllo degli orari, delle spese, delle relazioni, delle scelte), sulle parole (correzione continua), sui pensieri, isolamento fisico e/o relazionale (esclusione dai contatti amicali e famigliari, esclusione dalla comunità di appartenenza), ostacoli a perseguire propri obiettivi e desideri (a che la persona prosegua o si cerchi un lavoro; a che abbia un figlio oppure decida di non averlo; a iniziare, proseguire o riprendere gli studi...), gelosia persecutoria (dubbi costanti sulla fedeltà della donna; impedimento a o rimprovero per l'incontro con uomini al lavoro, per strada, in famiglia, tra amici), imposizione di comportamenti, abbigliamento in pubblico e/o in privato, controllo maniacale della gestione della vita quotidiana, sottrazione/danneggiamento volontario di oggetti o animali suoi o dei suoi cari, imposizione della bigamia-poligamia, sottrazione del passaporto, del permesso di soggiorno o di altri documenti necessari, obbligo/minaccia di tornare al paese d'origine, matrimonio precoce o forzato e minaccia di suicidio o autolesionismo da parte del partner.

Anche se in realtà è stato sottolineato che ogni forma di violenza è anche intrinsecamente violenza psicologica. D'altra parte, "Violenza fisica e violenza psicologica sono legate: nessun uomo si mette a picchiare la moglie dall'oggi al domani senza motivo apparente in una momentanea crisi di follia. La maggior parte dei coniugi violenti prepara prima il terreno terrorizzando la compagna [...] E

comunque la violenza psicologica può fare grossi danni anche da sola. [...] “Quando mi insulta, è come se mi picchiasse a sangue. Mi lascia intontita, psichicamente malata, K.O.” (Hirigoyen, 2006).

Solitamente violenza fisica e violenza psicologica convivono, o, almeno, è raro che vi sia violenza fisica senza quella psicologica, e ciò anche perché lo scopo è lo stesso per entrambe: il dominio. Minacce e intimidazioni - per esempio giocherellare ostentatamente con un'arma, guidare in modo imprudente - sono poi a metà strada fra violenza fisica e psicologica.

La violenza psicologica si esercita anche con l'isolamento, che ha pure il vantaggio che la donna non si confidi con alcuno, aumentando così la possibilità porre i essere una vera e propria un'escalation di violenza. Nei casi di violenza “solo” psicologica, inoltre, è molto più difficile addurre prove - la violenza psicologica non lascia ecchimosi o ferite visibili -, e l'abusante ha gioco facile nel descrivere la vittima come visionaria

L'aspetto psicologico è infatti sempre presente in quanto qualsiasi violenza subita riverbera i propri effetti sull'autovalutazione, sull'autostima, sull'Io della donna che ne esce frantumato, violentato e la personalità ferita, offesa e violentata.

Il messaggio che passa attraverso il maltrattamento psicologico è che chi ne è oggetto è persona priva di valore. Ciò induce in qualche modo in chi lo subisce ad accettare in seguito anche comportamenti violenti. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e finiscono così con l'essere accolti dalla donna, al punto che spesso essa non riesce nemmeno a vedere quanto le siano dannosi e insidino la sua identità.

1.2.1.5. Stalking-Atti persecutori

L'ordinamento italiano prevede, inoltre, lo specifico reato di Atti Persecutori o stalking. Lo stalking consiste in ogni forma di comportamento assillante non gradita dalla donna e anzi percepita da quest'ultima come in grado di suscitare preoccupazione, timore, ansia. Sono questi: comunicazioni scritte assillanti non desiderate (sms, lettere, scritte su muri o strada, email), comunicazioni verbali assillanti non desiderate (telefonate, ...), appostamenti, inseguimenti, invio di regali non graditi, ecc.

In senso più esteso, s'intende una serie di comportamenti di agguato, inseguimento, molestie insistenti e assillanti posti in essere da un individuo nei confronti di un'altra persona alla ricerca di un contatto personale, o nel tentativo di imporsi all'altro in un crescendo di atti intrusivi che possono giungere alle minacce e culminare in aggressioni e violenze. Il presupposto è la rivendicazione di un legame sentimentale, avvenuto o solo fantasticato; in casi particolari non si è trattato di relazioni sentimentali, ma di rapporti professionali caratterizzati dalla richiesta di aiuto (medici, avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc). Si crea così una condizione in cui un soggetto è vittima e l'altro è persecutore e, per un

periodo che può protrarsi anche per anni, i due vivono una relazione che sembra incastrarli :il molestatore non intende mollare la presa e la vittima, a causa del terrore di più gravi conseguenze, non riesce a mettere in atto reazioni efficaci che interrompano il circuito (Merra-Marzi, 2009)

1.2.1.6 Violenza istituzionale

Alla classificazione sopra citata è da aggiungersi anche la cosiddetta violenza istituzionale. Difatti la violenza verso le donne riguarda una duplice dimensione: la prima attiene alle relazioni ed al conflitto tra i sessi, la seconda alla scena sociale su cui queste si strutturano. Anche lo Stato e le istituzioni nazionali e locali possono agire forme di violenza contro le donne o condonarle, assecondarle. Molteplici fattori, complessi e interconnessi, di natura sia istituzionale che sociale o culturale, mantengono le donne in una posizione di particolare vulnerabilità alla violenza rivolta contro di esse. Tra di essi troviamo: le forze socioeconomiche, l'istituzione della famiglia nella quale trovano espressione i rapporti di forza, la paura ed il desiderio di controllo della sessualità femminile, l'idea della inerente superiorità del maschio, e leggi e culture tradizionali che hanno sempre negato a donne e bambine uno stato giuridico e sociale di indipendenza.

Fattori che favoriscono la sopravvivenza della violenza domestica (Fonte: Heise, 1994)

CULTURALI	<ul style="list-style-type: none"> - Socializzazione separata per sessi - Definizioni culturali dei ruoli sessuali appropriati - Attribuzione di ruoli nella relazione - Idea della inerente superiorità dei maschi - Sistema di valori che conferisce agli uomini il diritto di proprietà su donne e bambine - Concezione della famiglia come sfera privata assoggettata al controllo dell'uomo - Tradizioni matrimoniali (prezzo per la moglie, dote) - Ammissibilità della violenza come modalità di risoluzione dei conflitti
ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none"> - Dipendenza economica delle donne dagli uomini - Restrizioni di accesso al denaro o al credito - Leggi discriminatorie per l'eredità, il diritto della proprietà, l'uso delle terre comuni e il mantenimento in seguito a divorzio o a vedovanza - Restrizioni di accesso all'occupazione sia nel settore formale che in quello informale - Restrizioni di accesso per le donne all'istruzione e alla formazione
GIURIDICI	<ul style="list-style-type: none"> - Stato giuridico inferiore delle donne, secondo la legge scritta oppure quella consuetudinaria - Leggi sul divorzio, affidamento dei figli, conservazione o eredità di patrimoni - Definizioni legali dello stupro e dei maltrattamenti domestici - Basso tasso di alfabetizzazione legale tra le donne - Brutalità del trattamento di donne e bambine da parte della polizia e della magistratura
POLITICI	<ul style="list-style-type: none"> - Sottorappresentanza delle donne al potere, nella politica, nei mezzi di informazione e nelle professioni mediche e giuridiche - La violenza domestica non viene presa sul serio - Concezione della famiglia come dimensione privata al fuori del controllo dello Stato - Rischio di mettere in discussione lo status quo oppure le leggi religiose - Scarso livello di organizzazione delle donne in quanto forza politica - Scarso partecipazione delle donne nei sistemi politici organizzati

La mancanza di risorse economiche rafforza la vulnerabilità delle donne e la loro difficoltà di sottrarsi ad una relazione vessatoria. Tra la violenza, la mancanza di risorse economiche e la dipendenza esiste una relazione circolare. Da una parte, la minaccia e la paura della violenza impedisce alle donne di cercare lavoro o, nel migliore dei casi, le costringe ad accettare lavori sottopagati, a domicilio, nei quali vengono sfruttate. Le ideologie culturali, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, conferiscono “legittimità” alla violenza contro le donne in determinate circostanze. Le tradizioni religiose e storiche in passato hanno approvato le punizioni e le percosse alle mogli. La punizione fisica della moglie è considerata accettabile nel contesto del concetto della sua appartenenza al marito.

Il controllo maschile del patrimonio familiare conferisce inevitabilmente all'uomo l'autorità decisionale, il predominio sulla famiglia e un diritto di proprietà su donne e bambine. Il concetto di proprietà, a sua volta, legittima il controllo sulla sessualità femminile, considerato da molti codici di legge un aspetto essenziale ai fini del mantenimento della linea ereditaria paterna. In molte società la sessualità della donna è anche vincolata al concetto di onore familiare, come del resto in Italia fino all'entrata in vigore della legge 442/1981. Le norme tradizionali di queste società consentono l'uccisione delle figlie “fuorviate” e delle mogli sospettate di macchiare l'onore familiare con rapporti sessuali illeciti, o che si sposano o divorziano senza il consenso della famiglia. Secondo la stessa logica, l'onore di un gruppo etnico o di una società rivale può essere corrotto con atti di violenza sessuale compiuti sulle sue donne.

Le indagini di Human Rights Watch hanno rivelato che nei casi di violenza domestica spesso avviene che i funzionari incaricati di applicare la legge si schierino a fianco del responsabile dei maltrattamenti nel tentativo di controllare e svilire la sua vittima. Anche se diversi paesi adesso sono dotati di leggi che condannano la violenza domestica, quando viene commessa contro una donna in una relazione intima, queste aggressioni vengono più spesso tollerate come norma che perseguiti in base alla legge. In molti luoghi, gli autori della violenza domestica subiscono punizioni più miti rispetto ad autori di violenze paragonabili, ma rivolte contro degli estranei.

Ma non possono non essere ricordate anche quelle forme di violenza quali la discriminazione nei luoghi di lavoro non solo di tipo salariale (atto di assunzione domande su gravidanza, dimissioni in bianco) o nell'accesso all'istruzione, nella progressione di carriera, nell'assistenza sanitaria, etc. Nonostante siamo nell'epoca del progresso e della globalizzazione, in cui si parla di emancipazione, di diritti e di parità tra gli individui, le donne europee guadagnano in media il 15% in meno degli uomini. La rappresentanza delle donne ai vertici delle imprese italiane è ancora bassa: la cosiddetta leadership femminile vale un misero 4% e ci pone in coda alla classifica europea, staccati anche da Bulgaria e Romania. Il prezzo di essere donna, tra i manager di una piccola o media impresa italiana, sono ottomila euro lordi all'anno di stipendio in meno rispetto ai colleghi. La differenza resta inaccettabile, anche perché il recupero è costato troppo alle donne: il 43% non ha figli. La quota di dirigenti donne resta inchiodata all'8,5%. Eppure, le top manager ai vertici delle 2.652 imprese italiane generano più ricavi e profitti dei colleghi in vetta alla maggioranza delle aziende.

Il Commissario Ue al Lavoro, Vladimir Spidla, sostiene che il riscatto delle donne nella società europea non è solo una questione etica ma anche e soprattutto pragmatica, perché le donne sono forza-lavoro fondamentale nel mondo della competitività globale e della crisi del welfare, un elemento essenziale per la stabilizzazione della situazione sociale e pensionistica in Europa. Diversi esponenti politici inoltre ritengono che il sistema sociale italiano non sia in grado di autoregolarsi sul tema della parità uomo-donna e che servano norme transitorie e mirate a favorire le pari opportunità negli incarichi pubblici, che garantiscano una presenza paritaria delle donne negli enti pubblici e nei consigli d'amministrazione delle aziende a capitale pubblico.

Secondo l'indagine Isfol "Maternità, lavoro e discriminazioni", in Italia il 13,5% delle donne esce dal mercato del lavoro a causa di discriminazioni subite al rientro dal periodo di maternità o per l'impossibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro, in assenza di strutture sociali adeguate, o ancora per l'inadeguatezza del partner percepito come aiuto occasionale dal 41% delle intervistate. A perdere il posto dopo un figlio sono il 12% delle donne. Mentre il 15% d'inoccupate prima della gravidanza non troverà mai più un lavoro a bambino nato. Per quanto riguarda la leadership al femminile, scarseggiano, nel nostro Paese, modelli femminili equilibrati di successo, nel campo del lavoro. Nel mondo della precarietà finiscono proprio le donne, costrette a contratti instabili più di quanto non succeda ai loro colleghi uomini. Impieghi marginali e contratti di breve durata anche per le più adulte. Tutte con una probabilità inferiore a quella già bassa dei precari uomini di riuscire a trasformare il contratto atipico in un impiego stabile. A fronte di tutto ciò mancano adeguate politiche di intervento volte a sanare i gap tra generi nei vari ambiti non solo lavorativi e questo configura una forma indiretta di violenza: in questo modo lo Stato nella persona delle sue istituzioni contribuisce a mantenere in vita il vortice di violenza.

1.2.2 Conseguenze

La violenza agita sulle donne a sua volta provoca, come effetto secondario ma non meno rilevante e doloroso, profonde conseguenze fisiche e psichiche. Anche se le ferite rappresentano solamente una parte degli effetti avversi sulla salute delle donne, sono una delle conseguenze più visibili della violenza. La tipologia dei danni subiti va dagli ematomi e le fratture all'invalidità permanente, come la perdita parziale dell'udito o della vista, o lo sfiguramento dovuto alle bruciature. Le complicanze mediche derivanti dalle mutilazioni genitali femminili possono andare dall'emorragia e la sterilità al grave trauma psicologico. In molti paesi gli studi hanno rilevato elevati livelli di violenza durante la gravidanza, con gravi rischi per la salute sia della madre che del feto. Nei casi peggiori, tutti questi esempi di violenza possono portare alla morte della donna. Le aggressioni sessuali e gli stupri possono provocare gravidanze indesiderate e le pericolose possono essere le complicanze conseguenti alla pratica dell'aborto illegale. Le ragazze che hanno subito vessazioni sessuali nella loro infanzia hanno maggiori probabilità di tenere comportamenti a rischio come rapporti sessuali precoci, e sono soggette ad un maggiore rischio di avere gravidanze indesiderate o precoci. Le donne che subiscono situazioni violente

hanno minori probabilità di ricorrere a metodi di contraccezione o di riuscire a ottenere l'impiego di precauzioni nei rapporti sessuali, correndo così un elevato rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e l'HIV/AIDS.

L'impatto della violenza sulla salute mentale delle donne ha conseguenze gravi e fatali. Le donne che sono state percosse subiscono elevati livelli di stress e di malattie legate allo stress, come la sindrome da stress posttraumatico, attacchi di panico, depressione, disturbi del sonno e dell'alimentazione, elevata pressione sanguigna, alcolismo, abuso di stupefacenti e scarsa autostima. Per alcune donne, fatalmente depresse e svilite dai maltrattamenti, non sembra esistere altra via di fuga da una relazione violenta che il suicidio.

Nell'ambito del *World report on violence and health* OMS (Organizzazione mondiale della sanità), esaminando esclusivamente la violenza da parte del partner, ha pubblicato il seguente elenco di possibili conseguenze sulla salute delle donne.

Fisiche	Sessuali e riproduttive	Psicologiche e comportamentali	Conseguenze mortali
Lesioni addominali Lividi e frustate Sindromi da dolore cronico Disabilità Fibromialgie Fratture Disturbi gastrointestinali Sindrome dell'intestino irritabile Lacerazioni e abrasioni Danni oculari Funzione fisica ridotta	Disturbi ginecologici Sterilità Malattia infiammatoria pelvica Complicazioni della gravidanza/aborto spontaneo Disfunzioni sessuali Malattie a trasmissione sessuale, compreso HIV/AIDS Aborto in condizioni di rischio Gravidanze indesiderate	Abuso di alcool e droghe Depressione e ansia Disturbi dell'alimentazione e del sonno Sensi di vergogna e di colpa Fobie e attacchi di panico Inattività fisica Scarsa autostima Disturbo da stress post-traumatico Disturbi psicosomatici Fumo Comportamento suicida e autolesionista Comportamenti sessuali a rischio	Mortalità legata all'AIDS Mortalità materna Omicidio Suicidio

1.2.3 Soggetti

1.2.3.1 Soggetti Attivi

Il concetto di violenza contro le donne nasce nella teoria femminista come "orientato": uomini contro donne. Parlare di violenza contro le donne significa riconoscere il fatto che queste violenze hanno una specifica connotazione orientata e sessuata: sono violenze compiute da uomini nei confronti delle donne per il fatto di essere donne, contro le donne in quanto donne e in cui ogni donna rappresenta non solo se stessa ma tutto il genere femminile. La violenza tra coniugi, tra intimi, tra sconosciuti non è

neutra e simmetrica ma asimmetrica e direzionata e sottintende un rapporto di potere e di assoggettamento all'altro. Questa direzione sessuata ribalta il racconto che dei maltrattamenti in famiglia si faceva prima del movimento delle donne, dove si parlava della violenza senza neanche nominare i generi delle parti coinvolte, così nascondendone la vera natura. Tuttavia, riflettiamo che gli esecutori della violenza contro le donne possono essere non solo gli uomini ma anche le donne stesse. Il genere dell'aggressore non va dato per scontato perché possono emergere, anche se in misura infinitamente inferiore, violenze di genere perpetrate da altre donne: madri, figli, sorelle, amiche, colleghe (Adami, 2000). Spesso sono le anziane che eseguono le mutilazioni genitali sulle bambine (Danna, 2007). In certi casi, sono "amiche" o "protettrici" che sfruttano la prostituzione delle connazionali. Suocere o cognate possono controllare, maltrattare, isolare, umiliare le nuore. In questi casi, la violenza di genere è perpetrata contro le donne da altre donne in quanto agenti di valori patriarcali. Sono donne che, attraverso comportamenti maltrattanti, esprimono e rafforzano un ordine sociale asimmetrico. Spesso le maltrattanti sono, a loro volta, vittime di rapporti personali, famigliari e sociali di tipo patriarcale, dove il contesto socio-culturale di riferimento legittima comportamenti che mirano a tenere loro stesse e le altre donne in una condizione subordinata. Tuttavia questo non le esime dalle loro responsabilità personali, né elimina il prodursi di violenza di genere.

È poi largamente diffusa l'opinione che la violenza alle donne interessi prevalentemente strati sociali emarginati, soggetti patologici, famiglie multiproblematiche, che sia cioè una manifestazione connessa alla miseria materiale ed intellettuale, all'alcolismo o a gravi disturbi psichici. Ciò dimostra la difficoltà di confrontarsi con un fenomeno che appartiene più alla normalità che alla patologia e riguarda uomini e donne di tutti gli strati sociali e culturali, esiste in tutti i paesi, attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito e tutte le fasce di età. In maniera diversa le differenti culture identificano la famiglia come luogo di protezione dove le persone cercano e trovano amore, accoglienza, sicurezza e riparo. Ma, come mostrano le evidenze delle ricerche e della cronaca quotidiana, per molte donne le relazioni familiari e la casa divengono un luogo di pericolo, dove più frequentemente viene agita la violenza, di solito ad opera di uomini amati e con cui si dava per scontato un rapporto di fiducia e di intimità. Nella vita privata e nei luoghi in cui essa si svolge (la famiglia, la casa, la rete parentale, amicale e di vicinato) quasi sempre i comportamenti violenti sono commessi da una persona intima: il marito, il partner, il convivente, o altri membri del gruppo familiare (padri, fidanzati, ex-coniugi o ex-partner, fratelli, figli).

La violenza di genere si presenta generalmente come una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono ad assumere forme di gravità sempre maggiori. Negli ambiti pubblici, la violenza maggiormente evidente è la violenza sessuale agita da estranei, ma in questi ultimi anni è aumentata l'attenzione sulla violenza esercitata nei luoghi di lavoro, di cui perciò cresce l'evidenza e la rilevanza sociale.

Sia per la violenza consumata nel privato, che per quella effettuata nei contesti "di passaggio" e in quelli pubblici, è l'efferatezza dell'atto (individuale o di gruppo) e l'omicidio che conquistano le prime pagine delle testate giornalistiche. Nel dibattito pubblico restano spesso del tutto celati o sottostimati nella loro gravità, permanendo in un'area grigia rispetto alla consapevolezza della pubblica opinione, tutte quelle forme di violenza prevalentemente agite dai partner all'interno della famiglia, che si presentano con le caratteristiche di un insieme di comportamenti che tendono a stabilire e a mantenere il controllo sulla vita della donna e molto spesso anche su quella di figlie/i.

1.2.3.2 Soggetti Passivi

La prima questione riguarda il dato linguistico. “Inizialmente è stato importante nominare le donne come vittime di violenza per affermare con chiarezza che erano loro a subire le aggressioni maschili e per rompere con un’interpretazione che le voleva provocatrici e corresponsabili. Tuttavia è diventato presto evidente che così si rischiava di rafforzare un altro stereotipo e cioè che le donne maltrattate fossero passive o addirittura trovassero soddisfazione nella violenza che veniva loro inflitta” (Romito, 2000).

La “vittima” perde la sua individualità (diventa vittima, appunto), viene fissata in una posizione (di inferiorità), diventa (suo malgrado) oggetto, con il rischio, come sottolinea efficacemente Giuditta Creazzo, che qualora non corrisponda più allo stereotipo della “vittima perfetta”, non sia più creduta, ascoltata, tutelata di per sé. Oggi si cercano così altre parole .

Nei paesi di lingua anglosassone si parla di survivor-sopravvissuta “per rendere conto dell’orrore attraversato e della capacità di resistenza” (Romito 2000). L’espressione, seppur suggestiva, sembra difficile da traslare in lingua italiana, dove non si è sedimentato, su questo termine, un significato condiviso nella dottrina e nella pratica. La forza del termine e la catastroficità dell’evento che sembra presupporre, se da un lato potrebbe render ben conto della gravità della violenza contro le donne e dei pesanti effetti che ricadono su chi la subisce (addirittura fino alla morte), rischia di escludere dalla definizione ipotesi di violenza meno devastanti ma altrettanto gravi. Si potrebbe pensare a parole più neutre come “bersaglio” o a perifrasi: persona contro cui è rivolta/indirizzata la violenza.

Nella sua evoluzione post-moderna, il femminismo ha esteso l’ampiezza della violenza ginocida. Non solo le donne ma anche quegli uomini che non adempiono al ruolo maschile socialmente imposto possono esserne vittime perché giudicati, ad esempio, “deboli, perdenti, simili alle donne, effeminati” (Danna, 2007). Le mutilazioni genitali, come forma di controllo estremo sul corpo sessuato, vengono eseguite su neonati di diverso sesso e per motivazioni diverse e non solo in contesti etnici particolari. Si praticano sulle femmine, sui maschi (bambini micropenici), nonché sui soggetti ermafroditi e intersessuati (Danna, 2007). Gli uomini, come le donne, possono essere bersaglio di violenza di genere nelle relazioni di coppia, nei rapporti sociali e da parte di sconosciuti nella misura in cui non si adeguino al modello di mascolinità che fonda la società patriarcale: è questa l’unica forma di violenza di genere possibile contro gli uomini da parte di donne o di altri uomini. Infatti l’aggressività contro gli uomini per altri motivi, anche quando commessa da donne, non può considerarsi violenza di genere.

L’interpretazione della violenza di genere in chiave di problema sociale non può prescindere dall’ordine simbolico di genere. Solo le donne, le persone transessuali e gli uomini non conformi al modello di mascolinità dominante si confrontano con un contesto socio-culturale sfavorevole che li rappresenta come oggetti sessuali, come devianti, come deboli e in definitiva come minaccia ad un ordine patriarcale fondato sulla binarietà maschile/femminile, sul predominio maschile e sul paradigma

dell'eterosessualità. In tal modo è favorito e in parte legittimato il sistematico prodursi della violenza contro di essi. Questo stesso contesto sfavorevole non esiste per gli uomini che si conformano al modello di genere dominante. Quello di donna (come quello di uomo), pur se intriso del retaggio del “naturale” e del biologico, è un concetto sociale e culturale e quindi mobile, soggetto a trasformazioni, estensioni e riduzioni del suo significato.

La stessa separazione dicotomica donna-uomo è un prodotto socio-culturale perché, come ha messo in evidenza il femminismo queer⁸, non solo rende invisibili forme ibride di identità sessuali ma elimina le varianti genitali e ormonali che esistono in natura, a scavalco di quella femminile e maschile. L'imposizione di due categorie rigide di sesso/genere è considerata alla radice stessa della violenza genocida (Danna, 2007). La partizione tra i sessi che esistono in “natura” in due soli generi sessuali, distinti e rigidamente separati -il maschile e il femminile-è, secondo molte studiose, una costruzione che favorisce la configurazione di un rapporto gerarchico. Per non incorrere nell'errore di un determinismo biologico, limitante e discriminante di forme di identità sessuali “altre”, terremo quindi in considerazione non solo le donne in senso biologico ma anche le donne transessuali (in transizione da uomo a donna e in transizione da donna a uomo). Laddove l'identità anagrafica non corrisponda o non corrisponda ancora all'identità desiderata, sarà quindi da privilegiarsi la definizione che la persona oggetto di violenza dà della propria identità sessuale (trasferendo dalle istituzioni al soggetto il potere di autodefinirsi). Sarà da considerarsi dunque “donna” qualunque persona che, al di là del dato genitale e anagrafico si senta tale e come tale si presenti attraverso la scelta del nome, dell'abbigliamento, dei comportamenti.

Quindi in sintonia con alcune delle più recenti teorie del pensiero delle donne, si propone un'interpretazione di mascolinità e femminilità, che vada oltre il dato biologico. Secondo questa prospettiva, bersaglio della violenza patriarcale possono essere sia le donne nate con genitali femminili sia coloro che donne sono diventate o sono in transizione per diventarlo o che comunque, pur ritenendo non necessaria un'operazione chirurgica, si autorappresentano e definiscono come tali (perché tali si sentono).

1.2.4. Età

Altra questione importante nella definizione della popolazione di riferimento è l'età della persona contro cui è rivolta la violenza. In Italia, l'età del consenso per i rapporti sessuali è fissata a 14 anni (art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne). La supposizione dell'incapacità al consenso fondata sull'età definisce la relazione come violenta; infatti la relazione sessuale con infraquattordicenni è considerata reato anche se il/la minore è consenziente. L'età inferiore agli anni 10 comporta un'aggravante di pena, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza il bisogno di querela. Sempre secondo l'articolo 609 quater, l'età per il consenso agli atti sessuali può salire a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di

⁸ La teoria queer, nata nell'ambito del pensiero femminista e omosessuale sul finire degli anni Novanta prevalentemente in contesto anglosassone mette in discussione la naturalità dell'identità duale di genere, dell'identità duale sessuale e degli atti sessuali di ciascun individuo, affermando invece che esse sono interamente o in parte costruite socialmente, e che quindi gli individui non possono essere realmente descritti usando termini generali come “eterosessuale” e “donna

insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti, e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; sale ulteriormente a 18 anni se il fatto è commesso da un genitore (anche adottivo), da un ascendente, da un convivente di questi ultimi, o dal tutore. Invece, scende a 13 anni nel caso in cui i partner siano entrambi minorenni, a condizione che la differenza d'età tra loro non sia superiore a tre anni, e quindi, nel caso in cui il tredicenne compie 14 anni prima che il partner diventi maggiorenne. (sessuale, fisica e psicologica) su bambine, senza limiti di età.

La maggioranza delle studiosi che si occupano del fenomeno sono concordi nel sostenere che la violenza di genere è violenza contro donne adulte, ragazze, bambine senza differenze d'età (Danna, 2007; Romito, 2000). La violenza contro le bambine è violenza di genere perché, come quella sulle maggiorenni, implica il controllo del corpo femminile, il suo desiderio di possesso o di annientamento, la definizione di ruoli e comportamenti secondo un rapporto di potere gerarchico in cui il maschile domina il femminile. La sociologa Liz Kelly ha sviluppato il concetto di "continuum di violenza" secondo cui le donne subiscono, dall'infanzia alla vecchiaia, forme diverse di violenza di genere.

Fase	Tipo di violenza
Prima della nascita	Aborto selettivo del sesso; conseguenze sul feto delle percosse subite dalla madre
Prima infanzia	Infanticidio femminile; vessazioni fisiche, sessuali e psicologiche
Infanzia	Matrimonio precoce; mutilazione genitale femminile; vessazioni fisiche, sessuali e psicologiche; prostituzione e pornografia
Adolescenza ed età adulta	Violenza nel corteggiamento, per esempio attacchi con l'acido e stupro; sesso legato a ragioni economiche (per es. studentesse che hanno rapporti sessuali con uomini più maturi in cambio del denaro per gli studi); incesto; vessazioni sessuali sul lavoro; stupro; molestie sessuali; prostituzione e pornografia forzata; tratta di donne; violenza da parte del partner; stupro coniugale; vessazioni e omicidio legato alla dote; uccisione da parte del partner; vessazioni psicologiche; maltrattamenti di donne invalide; gravidanza forzata
Vecchiaia	"suicidio" forzato oppure omicidio di vedove per ragioni economiche; vessazione sessuale, fisica e psicologica

Fonte: "Violence Against Women", OMS (FRH/WHD/97.8)

Pensiamo agli aborti selettivi; all'infanticidio delle bambine; alla trascuratezza selettiva nelle cure dove nella prima infanzia le femmine sono sminuite fisicamente e psicologicamente e considerate meno meritevoli di investimenti sul futuro; alle mutilazioni genitali; al matrimonio forzato di bambine; alle violenze fisiche e sessuali in famiglia; alla tratta delle giovanissime destinate al mercato della prostituzione o della pornografia. In casi come questi, le minori sono sicuramente aggredite anche nella loro appartenenza di genere anche perché il rapporto di dominazione tra l'abusante e la bambina si fonda contemporaneamente e inestricabilmente sia sul genere che sull'età.

Sia l'essere donna che l'essere giovane hanno rilevanza, separatamente e a fortiori insieme, come cause della violenza. Il rapporto di abuso basato sulla differenza di età, si configura, come quello di genere, in

una relazione asimmetrica di potere in cui a rilevare non sono solo forme di devianza psicologica⁹, ma soprattutto una costruzione dei rapporti sociali gerarchica e ineguale.

Secondo Patrizia Romito, chi abusa di minori rientra raramente in casi di patologia psichiatrica. “Questi uomini sono attratti da una relazione erotica in cui, data la disparità di età, di esperienza, di potere, sono dominanti e non rischiano di essere messi in discussione: è più facile impressionare, affascinare, comprare, terrorizzare un bambino che un adulto” (Romito, 2000). Nella famiglia patriarcale sia le donne che i bambini sono sottomessi all’autorità del *pater familias*.

Come per la violenza di genere, anche nel caso dei minori, il contenuto dell’aggressione si realizza simbolicamente in una definizione di ruoli sociali: l’adulto dominante e il giovane dipendente, “da ciò derivano gli aspetti di passività, irresponsabilità, incapacità di agire e di reagire che (...) vengono attribuiti ai più giovani indipendentemente dalla considerazione della loro capacità sociale o psicologica”.

La violenza in generale e la violenza sessuale in particolare non sono dunque fenomeni rivolti solo contro il femminile ma sono rivolti anche contro i minori, maschi e femmine, sulla base di una relazione di potere simile nella struttura ma diversa nel contenuto. La vulnerabilità psico-fisica ma soprattutto sociale legata all’età rappresenta un fattore alto di rischio di vittimizzazione sessuale anche per i bambini e gli adolescenti. Capire dove finisce la violenza di genere e dove inizia quella relativa all’età è difficile perché si tratta di due piani che non si escludono a vicenda ma al contrario s’intersecano e si sovrappongono.

L’età, come il genere, non è un dato oggettivo ma è una complessa costruzione sociale, divergente nelle diverse culture e anche nelle differenti discipline che la normano: giuridiche, psicologiche, sociologiche, mediche, etc. Esiste una rappresentazione culturale che vuole i bambini come persone essenzialmente asessuate, né maschi né femmine: la mancanza di sesso sarebbe segno del loro essere puri, puliti, angelici, incapaci di provare e di provocare pulsioni “impure”.

Da questa costruzione socio-culturale, discende la rimozione della dimensione di genere nelle violenze che i bambini subiscono. Ma in competizione con la precedente esiste anche un’altra potente costruzione socio-culturale che è quella della natura sessuata binaria (maschile-femminile) degli individui: fin dalla più tenera età si assegna la persona all’uno o all’altro dei generi attraverso l’uso simbolico dei colori, dei nomi, dell’abbigliamento e poi delle aspettative sui ruoli, i comportamenti, gli stili di vita adeguati al maschile e al femminile.

Già prima della nascita inizia il percorso di sessuazione del neonato che s’intensifica poi progressivamente, diventando una componente pressoché ineliminabile nell’identità delle persone nella relazione con gli altri. Come suggerisce la morfologia grammaticale della parola, “le bambine”, sono giovani persone di genere femminile. Occultare uno dei due assi di oppressione (età e genere) che si intrecciano sul corpo delle infradiciottenni significherebbe nascondere la situazione che le rende soggetti particolarmente vulnerabili e a rischio di violenza in quanto donne e minori. Le violenze sulle bambine sono dunque, sempre, anche violenze di genere.

⁹ La più nota è la pedofilia, che non esiste, nel nostro ordinamento, come reato ma come perversione psichiatrica il DSM IV ne ha data una definizione più ampia inserendola nell’ambito delle parafilie, che appartiene al gruppo dei disturbi sessuali e della identità di genere.

Esistono tuttavia delle specificità relative alle violenze su minori che riguardano il contenuto, le dinamiche, i contesti, difficili da rilevare con lo stesso strumento metodologico che si utilizza per le donne adulte. In più le giovani hanno una maggiore difficoltà non solo a resistere ma anche a riconoscere la violenza subita. “Ciò dipende sia dalla legittimazione del particolare tipo di autorità di cui fruisce l’adulto nelle relazioni primarie, che dall’accettazione sociale di un qualche grado di coercizione fisica nei confronti dei bambini” (Trappolin, 399). Inoltre anche qualora le violenze vengano percepite come tali “la necessità di rivelarle e la volontà di sottrarsi ad esse si scontra con le dinamiche che fanno perno sia sulla vicinanza affettiva con l’aggressore che sulla subordinazione di altri membri del nucleo familiare (...). Tutto ciò può indurre le vittime a prolungare o a mantenere il silenzio” (Trappolin, 399)

1.3 Tutela giuridica

1.3.1. Interventi internazionali ed europei a tutela delle donne

La tematica della violenza sulle donne è stata affrontata a livello sopranazionale, come già precedentemente accennato, nel 1979 con la *Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW), un accordo internazionale che pone l’ineguaglianza e la discriminazione contro le donne all’interno del contesto relativo alla povertà, alla razza, alla salute e alla rappresentazione politica, comprendendo inoltre la discriminazione che avviene all’interno delle mura domestiche.

La Convenzione CEDAW non fa riferimento specifico alla violenza sulle donne, anzi questo termine non è mai adoperato nel testo e quindi non contiene norme esplicite sul dovere degli Stati firmatari di combattere la violenza di genere. Tuttavia, la Convenzione stessa ha chiarito che tutte le forme di violenza contro le donne rientrano nella definizione di discriminazione e quindi implicitamente gli inviti contenuti nella convenzione di vigilare e combattere i casi di discriminazione sessuale si riferiscono anche alla lotta contro la violenza di genere.

Dopo dieci anni, nel 1989, il Comitato CEDAW istituito per vigilare sull’applicazione della Convenzione, con la *Raccomandazione Generale n.12*, invita esplicitamente gli Stati nei rapporti periodici a fornire informazioni sulle leggi e le iniziative a livello nazionale per tutelare le donne da ogni forma di violenza nella vita quotidiana, compresa la violenza sessuale, la violenza domestica, le molestie, ecc. e

per fornire loro assistenza e servizi. Sempre negli anni '80 (1986) è riscontrabile un intervento a livello europeo sul lato dell'offerta dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza¹⁰.

Gli anni '90 poi inaugurano un periodo di impegno crescente da parte degli organismi delle Nazioni Unite sulla tematica della violenza contro le donne. La già citata *Dichiarazione di Vienna* e il *Programma d'Azione* adottati dalla II Conferenza Mondiale dei diritti umani del 1993 sanciscono la piena appartenenza del fenomeno della violenza sulle donne alla tematica dei diritti umani. Sino ad allora infatti, sebbene la violenza fosse in tutti i trattati internazionali vietata, si riteneva che l'universalità dei diritti umani fosse solo un principio generale e che la sua applicazione nel diritto comunitario riguardasse solo l'azione diretta da parte dello stato e dei suoi rappresentanti. La violenza sulle donne invece, essendo perpetrata per lo più da soggetti privati, veniva di fatto esclusa dai diritti umani garantiti e difesi dai trattati internazionali.

La Dichiarazione di Vienna chiarisce tale posizione affermando infatti che “i diritti umani delle donne e delle bambine sono inalienabili e parte integrante e indivisibile dei diritti umani universali”. Nel susseguente Programma d'Azione, inoltre, la violenza di genere viene di fatto ricollegata a tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale ritenute incompatibili con la dignità e il valore della persona umana.

Anche in Europa sono state prese importanti iniziative a supporto della lotta contro la violenza di genere. A livello europeo la tutela della donna nell'esercizio dei diritti umani è infatti garantito sia dalla *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, che già all' art. 3 recita in generale che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, che dalla *Carta Sociale Europea*, adottata nel 1961 e rivista nel 1999, che contiene varie clausole anti-discriminatorie.

Per ciò che concerne la Convenzione Europea, diversi articoli sono riferiti esplicitamente alla tutela dei diritti delle donne, in particolare sancendo la parità tra uomo e donna come condizione necessaria per un'efficace lotta alla violenza di genere. La disposizione più importante della Convenzione è rappresentata dall'art.14, che sancisce il diritto di non discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella Convenzione stessa e tra le forme di discriminazione viene annoverata anche quella fondata sul sesso.

Esplicitamente riferita alla violenza contro le donne è la *Raccomandazione Rec (2002)*¹¹, il primo strumento internazionale che ha proposto una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime, e tuttora costituisce una delle misure legislative fondamentali a livello europeo nella lotta alla violenza contro le donne. Nell'allegato alla raccomandazione, dopo aver definito la violenza contro le donne come “qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica”, al punto 2 il Consiglio d'Europa afferma che “è responsabilità ed interesse degli Stati, che dovranno farne una priorità delle loro politiche nazionali, garantire alle donne il diritto di non subire alcuna violenza di qualsiasi natura e chiunque ne sia l'autore”. In seguito la Raccomandazione invita gli Stati ad adottare o sviluppare politiche nazionali di lotta contro la violenza , istituire strutture o organi che a livello centrale, e se possibile interconnesse alle autorità locali, mettano

¹⁰ La Commissione sui Diritti e pari opportunità delle donne del Parlamento Europeo, ha stabilito infatti che ogni 10.000 abitanti dovrebbe essere disponibile un posto in un centro antiviolenza.

¹¹ Emanata dal Consiglio dei Ministri degli Stati Membri adottata il 30 aprile 2002

in atto misure di contrasto ai fenomeni di violenza di genere e a sviluppare la ricerca e raccolta di dati creando una rete a livello nazionale e sovranazionale.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha inviato diverse raccomandazioni e risoluzioni¹². L'attenzione a livello europeo quindi, almeno dal punto di vista legislativo, sul tema della violenza di genere è forte. L'Assemblea invitando gli Stati membri ad adottare ogni strumento utile per garantire la tutela della donna e la sua sicurezza, ha anche ricordato il carattere diffuso della violenza domestica su tutto il territorio europeo, che è presente in tutte le categorie e classi sociali in maniera indistinta. L'Assemblea ha anche definito gli atti di violenza domestica come degli atti criminali che gli stati membri hanno l'obbligo di prevenire e punire, offrendo contemporaneamente una protezione alle vittime. Sono stati inoltre sollecitati i governi a mettere in atto politiche efficaci di sensibilizzazione e campagne di informazione per porre la popolazione nella condizione di conoscere ed essere educata sul tema.

Infine, è stata riconosciuta la necessità e l'importanza dell'elaborazione di strategie di intervento a livello locale per prevenire il fenomeno e dare assistenza alle vittime, nonché è stato sollecitato il miglioramento delle statistiche sulla violenza domestica e l'aumento delle risorse per sostenere i servizi sociali che trattano il problema della violenza domestica. Oltre alle svariate campagne di sensibilizzazione ricordiamo l'implementazione sin dal 1997 della linea di finanziamento Daphne sul tema della violenza contro le fasce più deboli: bambini, giovani e donne. A diretto sostegno delle donne sono nate diverse organizzazioni a livello europeo, tra le quali il WomenAgainstViolence Europe¹³.

1.3.2 La legislazione e gli interventi di livello nazionale in Italia

1.3.2.1. Il periodo delle mobilitazioni civili e delle battaglie d'opinione

Data al 1975, con l'efferato delitto del Circeo, nel dibattito politico generale fa ingresso il tema della violenza contro le donne. Si inaugura infatti proprio da quell'episodio di violenza, la stagione dei processi per stupro con i primi tentativi delle donne di costituirsi parte civile. Nascono in quel periodo il Tribunale 8 Marzo, i primi consultori pubblici, la prima Casa delle donne e il primo Centro antiviolenza italiano, mentre a Bruxelles prende avvio il primo Tribunale internazionale per i crimini contro le donne. Sul tema della violenza alle donne e delle discriminazioni di genere si susseguono in

¹² Ricordiamo per esempio la Raccomandazione 1450/2000 sulla violenza contro le donne in Europa, la Risoluzione 1247/2001 sulle mutilazioni genitali femminili, la Raccomandazione 1582/2002 che propone diversi strumenti d'intervento contro questa forma di violenza, etc.

¹³ Un network europeo di organizzazioni a sostegno delle donne nella lotta alla violenza di genere, che consta di più di 2000 associazioni e che raccoglie, tra l'altro, un esteso database contenenti informazioni sulla prevenzione della violenza sulle donne.

quegli anni ad opera soprattutto di gruppi autorganizzati di donne riflessioni, dibattiti, mobilitazioni: è sempre nel 1976, per esempio, che a Roma migliaia di donne sfilano per le vie della città per l'iniziativa "Riprendiamoci la notte!", rivendicando il diritto di uscire libere senza avere paura.

Tappa cronologica fondamentale prodromica dell'iter legislativo sul tema della violenza alle donne è rappresentata dal 1979: in quell'anno il Movimento delle donne e l'Unione donne Italiane si fecero infatti ideatrici e portavoce di una proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale: l'obiettivo che i collettivi si erano proposti era quello di far riconoscere a livello legislativo il reato di stupro nella sua natura di reato contro la persona, e non, come avveniva, di crimine contro la morale. Nello stesso anno della prima proposta di legge, si avviano le prime esperienze dei telefoni Rosa e delle Case d'accoglienza per donne violentate, mentre molti centri dell'Unione Donne Italiane si trasformano di fatto nei prototipi dei Centri antiviolenza dove si sperimentano i primi percorsi di uscita dalle situazioni di violenza proprio attraverso la relazione tra donne, anche su modello di altre esperienze già attive a livello europeo (Inghilterra, Svezia, Germania, Svizzera, Belgio, Austria, Irlanda). Proprio l'esperienza pionieristica dei Centri delle donne puntava ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica - oltre la cronaca degli stupri di strada - sulla sfera domestica e sulle forme di violenza più sottili tipiche della sfera privata, ben più numerosi e sommersi.

1.3.2.2. La legislazione italiana

L'Italia fino alla metà degli anni '90 è stata caratterizzata dall'assenza di una legislazione chiara sulla violenza contro le donne e solo l'approvazione della legge n.66 del 15 febbraio 1996 ha portato una significativa innovazione legislativa in materia di violenza sessuale. In realtà il cammino verso il riconoscimento della violenza contro le donne, perpetrata all'interno quanto all'esterno della famiglia, passa attraverso capitali passaggi normativi.

Il primo di questi è rappresentato dalla riforma del diritto di famiglia avvenuta attraverso la legge n. 151/1975. Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figlio naturale), che ricevevano un trattamento giuridico peggiore rispetto ai figli legittimi. Con la riforma venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote¹⁴, la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori e si riconobbe ai figli illegittimi la stessa tutela conferita ai figli legittimi.

Successivamente in forza dei cambiamenti avvenuti in seno alla società italiana, il legislatore, constatata l'incongruità della permanenza della causa d'onore nel sistema penalistico italiano, attraverso la legge 442/1981 abrogò la disciplina attenuata dei delitti commessi per causa d'onore. Si trattava di fattispecie che, per l'elemento costitutivo "dell'offesa all'onore proprio o della famiglia", costituivano ipotesi delittuose "minori", come tali sanzionate con pene ridotte. Tra queste fattispecie figuravano: l'

¹⁴ L'insieme dei beni che la famiglia della sposa conferiva allo sposo al momento del matrimonio

“omicidio per causa d'onore” (art.587 c.p.), l' “infanticidio per causa d'onore” (art.578 c.p.), l' “abbandono di neonato per causa d'onore” (art.592 c.p.).

La causa d'onore era inoltre prevista come circostanza attenuante delle lesioni personali e dell'omicidio preterintenzionale dall'art.587 c.p., 3° comma e come esimente del delitto di percosse. Il Parlamento intervenne su queste disposizioni che non rispondevano più agli orientamenti culturali della gran parte del paese e che, oltretutto, in molte ipotesi, aveva consentito di lasciare impuniti omicidi dolosi premeditati, puniti a titolo di omicidio per causa d'onore. Per delitto d'onore s'intendeva un particolare tipo di reato caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo commette, volta a salvaguardare (nella propria intenzione) una particolare forma di onore, o comunque di reputazione, con particolare riferimento a taluni ambiti relazionali come ad esempio i rapporti matrimoniali o comunque di famiglia. In Italia, dunque, la commissione di un delitto perpetrato al di salvaguardare l'onore era sanzionata con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l'offesa all'onore arrecata da una condotta “disonorevole” valeva di gravissima provocazione, e la riparazione dell'onore non causava riprovazione sociale .

Solo nel 1996 viene approvata, dopo 20 anni dalla prima presentazione in Parlamento, la legge nota con il nome “Norme contro la violenza sessuale”. Tale legge qualifica la violenza contro le donne come delitto contro la libertà personale, innovando la precedente normativa, che la collocava fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Quindi solamente negli anni '90 in Italia si afferma il principio per cui lo stupro è un crimine contro la persona, che subisce una lesione della sua libertà sessuale. La legge 15 febbraio del 1996 n. 66, oltre a modificare sostanzialmente le ipotesi incriminatrici in materia, ha disposto lo spostamento dei delitti sessuali all'interno del codice penale dagli artt. 519 ss. agli artt. da 609 bis a 609 decies, e dal libro nono riservato “ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” al libro secondo dedicato ai “delitti contro la persona”.

La suddetta normativa ha disposto l'ingresso nel codice penale del delitto di violenza sessuale avendo eliminato la distinzione tra quelli previgenti di violenza carnale, che aveva come presupposto necessario una qualsiasi forma di penetrazione carnale, e quello di atti di libidine violenti. L'anno successivo, il 7 Marzo 1997 viene approvata su proposta dell'allora Ministro per le Pari Opportunità Anna Finocchiaro la direttiva “Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini” con cui vengono recepite sul territorio nazionale le indicazioni della Conferenza di Pechino del 1995. Tutti gli obiettivi indicati nel documento, come l'integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative o la formazione a una cultura della differenza di genere hanno un impatto anche sul problema della violenza, in quanto indirizzati al raggiungimento di una maggiore parità tra uomo e donna. Obiettivo specifico di lotta contro la violenza sulle donne è l'articolo 9 intitolato “prevenzione e repressione della violenza” che impegna le istituzioni italiane a prevenire e contrastare con iniziative efficaci tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale. In questo obiettivo viene sottolineata inoltre

l'importanza di un osservatorio nazionale di monitoraggio della legge contro la violenza sessuale e la necessità di un'indagine statistica nazionale sulla violenza domestica.

Riferita alla violenza sessuale, in particolare allo sfruttamento della prostituzione e alla pornografia, è la legge n. 269 del 3/8/1998 intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove norme di riduzione in schiavitù”. Tale legge pur essendo diretta alla tutela dei minori rientra a pieno titolo tra la legislazione a tutela delle donne, visto l'alto numero di bambine e ragazze minori coinvolte nella pedopornografia e/o costrette a prostituirsi. Dello stesso anno è la legge n. 286, innovativa a livello europeo, che all'art.18 tutela le donne straniere soggette alla tratta e costrette a prostituirsi. Tale articolo prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi rinnovabili per proteggere la vittima rispetto alle organizzazioni criminali e per favorirne la partecipazione a programmi di assistenza ed integrazione sociale.

Sempre riferita alla tratta di persone è la legge 228/2003 che, dopo aver introdotte delle modifiche agli articoli 600, 601, sulla tratta delle persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù “mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità [...]”, istituisce il Fondo per le misure anti-tratta “destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime” (art.12).

Come ben sappiamo tra le forme di violenza quella più frequente è quella domestica e a questo si riferisce la legge 154/2001 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) che è volta a ridurre il rischio che sia minacciata l'integrità fisica o morale del coniuge o altro convivente. Tra le disposizioni previste emerge l'allontanamento immediato e coatto del coniuge violento dalla casa familiare su ordine del giudice, rispondendo così alla domanda di maggiori strumenti di tutela per le donne vittime di violenza all'interno del nucleo familiare. Il Codice penale italiano all'articolo numero 572, rubricato “Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli”, sanziona la violenza domestica, intesa come atti di violenza fisica o psicologica” se continuativi e compiuti allo scopo di sopraffare e umiliare la vittima.

È stata promulgata poi la legge n.7 del 9 gennaio 2006, contenente “disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Una pratica che la legge all'art.1 definisce come “violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”, vietata già dall'articolo 583 bis del codice penale. Con la legge 7/2006 si ribadisce il divieto di pratiche di mutilazione genitale e si predispongono programmi appositi per la promozione di iniziative informative rivolte per lo più alla popolazione immigrata tra cui i casi di mutilazione genitale sono più frequenti.¹⁵

Sul territorio nazionale negli ultimi anni è andato inoltre aprendosi il dibattito sulla persecuzione e lo stalking. Il secondo capo della legge n. 38/2009 riproduce i provvedimenti contenuti nel disegno di

¹⁵ Presso il Dipartimento è altresì operante la Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, istituita il 16 novembre 2006, con compiti informativi e di promozione di iniziative di sensibilizzazione. Sono infine presenti organismi collegiali di varia natura finalizzati alla lotta contro il traffico di esseri umani, quali la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, il Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di esseri umani nonché l'Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani.

legge n.11/2009 già approvato da un ramo del Parlamento in materia di atti persecutori, noti come *stalking*. La legge inasprisce le pene contro la violenza sessuale, apportando modifiche al codice penale in modo da poter applicare la condanna dell'ergastolo in caso di omicidio perpetrato in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da chi compie atti persecutori. È per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne introduce - con l'inserimento nel codice penale dell'art. 612-bis tra i delitti contro la libertà morale -, il reato penale "Atti persecutori", nuovo per il nostro sistema giuridico che all'estero invece trova già applicazione in diverse nazioni. La nuova fattispecie reato, introdotta con ritardo nel nostro ordinamento - rispetto a quelli europei, è finalizzata alla cessazione della pericolosa condotta sottesa e può essere annoverato fra i reati plurioffensivi in quanto il bene giuridico tutelato è essenzialmente rappresentato dalla libertà morale dell'individuo nonché dalla salute del medesimo, che potrebbe essere compromessa da tale condotta delittuosa. L'attuale articolo 612 bis c.p. ora prevede che, *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni"*.

Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.

CAPITOLO 2**L'IMMIGRAZIONE FEMMINILE**

2.1 Il fenomeno migratorio

Oggi come in passato i fenomeni migratori sono insieme fisiologici e traumatici. Sono fisiologici perché naturale conseguenza di evoluzioni culturali, economiche, sociali; traumatici perché sempre accompagnati da difficoltà, disagi, sacrifici e sofferenza. I flussi migratori quindi sono presenti da sempre nella storia del genere umano. Gli spostamenti di singoli, gruppi o interi popoli alla ricerca di migliori condizioni di vita sono stati da sempre attivati da cause di tipo economico, ma anche da guerre, conflitti sociali, intolleranza religiosa. Fin dalla preistoria, infatti, i gruppi umani hanno abbandonato ambienti inospitali per cercarne di più propizi. Tuttavia l'ampia estensione e le modalità specifiche che connotano le migrazioni attuali rendono il fenomeno particolarmente rilevante nella nostra epoca.

Gli ultimi decenni del XX secolo sono stati contraddistinti da movimenti di popolazione sempre più ampi, da una parte all'altra del globo. Le dimensioni crescenti delle migrazioni internazionali si manifestano dal punto di vista sia numerico, sia geografico. In effetti, dalla fine della guerra fredda quasi nessun paese del mondo è stato risparmiato dal fenomeno. Anche in paesi, come l'Albania e in generale l'Est europeo, dove era vietato l'espatrio si registrano attualmente grosse correnti migratorie verso le aree più sviluppate dell'Occidente, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ritiene che oltre cento Stati possano oggi essere classificati come paesi di forte immigrazione o emigrazione. Va precisato che circa un quarto di tali paesi invia e riceve allo stesso tempo gruppi rilevanti di migranti, fenomeno che ha fatto sparire la vecchia distinzione tra paesi di emigrazione, di immigrazione e di transito. Le ragioni delle migrazioni internazionali sono molteplici. Nel rapporto finale della Conferenza ONU sulla Popolazione e lo Sviluppo (Conferenza del Cairo, 1994), si individuavano tra i fattori che costringevano le persone a migrare, “squilibri economici internazionali, povertà e degrado ambientale, insieme all'assenza di pace e sicurezza, violazioni di diritti umani e livelli diversi dello sviluppo di istituzioni giudiziarie e democratiche”; ma vi sono anche fattori meno drammatici quali la ricerca di maggiore emancipazione dal contesto familiare, di libertà di espressione, di crescita culturale, nonché curiosità intellettuale.

Per quanto riguarda invece le ragioni d'attrazione per la manodopera straniera (a basso costo), se ne possono evidenziare alcune tra le più rilevanti: indebolimento dei sistemi di welfare, aumento della flessibilità e segmentazione dei mercati del lavoro, invecchiamento della popolazione, crescita dell'economia informale, terziarizzazione e crescita della domanda di donne nel terziario. Si tratta di

fenomeni in crescita costante e rapida, al punto che l'aumento del numero e della tipologia dei paesi riceventi e delle società di origine - e, quindi, il conseguente aumento dell'eterogeneità linguistica, etnica e culturale annessa - ha fatto parlare di "globalizzazione delle migrazioni".

Definire un legame tra migrazioni internazionali e globalizzazione significa evidenziare un rapporto di reciprocità: da un lato, la globalizzazione favorisce le migrazioni, ma, dall'altro, viene alimentata dalle stesse. La maggiore facilità ed economicità degli spostamenti, la presenza di multinazionali sui territori di emigrazione, la diffusione dei meccanismi delle rimesse monetarie e la facilitazione al loro accesso, il commercio e il turismo internazionali, la rapida ed estesa circolazione delle informazioni e della comunicazione contribuiscono tutti alla diffusione di strumenti e incentivi alla mobilità e alla diffusione di stili e modelli di vita ad ampio raggio. La riduzione della distanza fisica porta alla riduzione anche della lontananza culturale da tali modelli.

Pertanto, la globalizzazione aiuta la cosiddetta "socializzazione anticipatoria", ossia l'acquisizione nelle società di partenza di valori e simboli delle città di arrivo e recenti studi evidenziano come tale attrattività si eserciti non tanto sui paesi in via di sviluppo, quanto maggiormente sui paesi a sviluppo intermedio (ad esempio India, Pakistan, Filippine, America Latina), i quali in seguito a tale processo di contatto sviluppano forme di deprivazione relativa che motiva, ancor più della povertà, agli spostamenti.

2.2 Immigrazione in Italia

I flussi migratori diretti verso il nostro paese costituiscono uno degli eventi sociodemografici di maggior rilievo degli ultimi decenni del Novecento. Da tipico paese di emigrazione, infatti, l'Italia si andò caratterizzando dagli anni settanta del Novecento, ma con maggiore intensità negli anni ottanta, quale terra di immigrazione. La crescita costante della popolazione straniera nel nostro Paese conferma il trend registrato: la presenza immigrata continua a mostrare tassi di aumento elevati, evidenziando come l'Italia, al pari di altri paesi europei, sia divenuta un'importante meta di percorsi migratori internazionali. A sua volta la presenza straniera in Italia ha indotto un processo di cambiamento demografico che comporta nuove sfide relative alle possibili forme di sperimentazione della convivenza interculturale, la cui difficoltà principale consiste nel delicato e necessario equilibrio tra il diritto alla differenza e il dovere all'integrazione.

Nonostante la rilevanza del fenomeno e la portata delle sue conseguenze, non si può affermare che esistano esaurienti elementi di conoscenza circa la reale entità e le caratteristiche strutturali della presenza straniera in Italia. Secondo i dati Istat¹⁶ più recenti, relativi al 1° gennaio 2011, sono presenti in Italia 4.563.000 stranieri, pari al 7,5% della popolazione totale, con un incremento, rispetto all'anno

¹⁶http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/inddemo/20110124_00/testointegrale20110124.pdf

precedente, dell'7,45% (328 mila persone). La popolazione straniera presenta un'età media decisamente più bassa di quella italiana; nel 2009 i minorenni erano 932.675 (il 22% del totale) mentre gli stranieri nati in Italia (le cosiddette seconde generazioni) erano ormai 573 mila, cioè il 13,5% del totale degli stranieri. In particolare, gli stranieri nati in Italia nel 2010 hanno rappresentato il 14% del totale delle nascite, un'incidenza circa doppia rispetto a quella degli stranieri sul totale della popolazione residente. I dati delle statistiche ufficiali basate sulla residenza, come è ovvio, non comprendono i numerosi stranieri che dimorano illegalmente sul territorio nazionale.

La Fondazione Ismu-Iniziativa e studi sulla multietnicità¹⁷ con una sua ricerca del 1° gennaio 2008 stima la presenza di un 17,9% in più di immigrati irregolari presenti sul territorio italiano (circa 650.000). Analizzando le zone di provenienza, si nota come negli ultimi anni ci sia stato un deciso incremento dei flussi provenienti dall'Europa orientale, che hanno superato quelli relativi ai paesi del Nordafrica, molto forti fino agli anni novanta. Ciò è dovuto in particolare al rapido incremento della comunità rumena che, in particolare nel 2007, è all'incirca raddoppiata, passando da 342.000 a 625.000 persone e rappresentando quindi la principale comunità straniera in Italia. Ciò è dipeso, verosimilmente, dall'ingresso della Romania nell'Unione Europea che ha facilitato i flussi e dall'affinità linguistica. Accanto a questi le principali comunità straniere presenti in Italia sono quella albanese, marocchina, cinese ed ucraina.

Al 1° gennaio 2010, circa la metà dei residenti stranieri proviene da Paesi dell'Europa orientale, in particolare un quarto da Paesi di quella regione che hanno aderito all'Unione europea tra il 2004 ed il 2007. Anche la distribuzione sul territorio italiano è fortemente disomogenea: nel Nord-ovest risiede il 34,9% degli stranieri, nel Nord-est il 26,3%, nel Centro il 25,3% e nel Mezzogiorno e isole il 13,5%. Nel 2010, tuttavia, come già nel 2009, l'incremento della popolazione straniera è stato più consistente nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord. Un discorso a parte merita la comunità zingara sul territorio italiano, ripartita tra Rom (più diffusa al Centro-Sud e con maggiore propensione alla sedentarizzazione) e in minor misura Sinti (soprattutto al Nord, ma con forte tendenza al nomadismo). Stime approssimative riportano 120.000 unità, di cui circa 70.000 di cittadinanza italiana.

2.3 Le nuove tendenze

Le migrazioni sono processi dotati di una dinamica evolutiva che comporta una serie di adattamenti e modifiche nel tempo, quindi, non vanno valutati come fenomeni statici, con caratteristiche definibili una volta per tutte, ma vanno considerati come dinamici, mutabili e soggetti a processi di cambiamento

¹⁷ Fondazione con sede a Milano che produce e sostiene ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale e sui fenomeni migratori.

costante e adattamento ai nuovi contesti. Sono anche sistemi di relazioni che riguardano le aree di partenza, quelle di transito, quelle di destinazione e coinvolgono più attori. Le migrazioni sono, pertanto, costruzioni sociali complesse in cui entrano in gioco tre soggetti:

- le società di origine;
- gli immigrati attuali e potenziali;
- le società riceventi.

Ciò rende l'immigrazione uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, dal punto di vista delle cause e delle conseguenze.

38

Per quanto riguarda i paesi destinatari dei fenomeni migratori (principalmente le nazioni cosiddette sviluppate o in via di sviluppo), i problemi che si pongono riguardano la regolamentazione ed il controllo dei flussi migratori in ingresso e della permanenza degli immigrati. L'attuale fenomeno migratorio appare pertanto inevitabile: si tratta di una spinta che nessun "cordone sanitario", e nessuna misura di difesa dei confini potranno fermare e, come è apparso negli ultimi decenni, sembra aver assunto alcune caratteristiche e tendenze:

- Specializzazione delle catene migratorie: recentemente si assiste ad una crescente specializzazione delle catene migratorie per area geografica di destinazione e area occupazionale.
- Interdipendenza dei movimenti e delle barriere: in un mondo globalizzato il fenomeno migratorio è in sostanza il risultato della stretta interdipendenza di scelte individuali e di macro decisioni.
- Accelerazione: grazie alla crescente facilità di collegamento si ampliano i bacini di provenienza e grazie alla rapidità della comunicazione la trasmissione di informazioni che permette il generarsi di catene migratorie è accelerata in modo consistente.
- Incremento dei rifugiati dovuto a sconvolgimenti politici, guerre, situazioni di instabilità.
- Femminilizzazione dei flussi e tendenza alla stanzializzazione. I ricongiungimenti familiari comportano una crescente tendenza alla stanzializzazione dei flussi e il progressivo abbandono dell'aspetto esclusivamente lavorista dell'emigrazione.

2.4 L'immigrazione femminile

La femminilizzazione dei movimenti migratori costituisce uno degli effetti più vistosi delle migrazioni globali. Nelle ricerche sulle migrazioni la categoria "donne globali" è entrata nel linguaggio delle comunità d'investigazione sociale con tutta la sua pregnanza e molteplicità di significati. Basti pensare che in Italia le donne rappresentano oggi quasi la metà dei migranti (48,6%); quelle che arrivano da sole rappresentano ormai circa il 69%, di cui il 9% con figli, da sommarsi al 31% che giunge per ricongiungimento familiare. Quindi per analizzare il tema è necessario orientare il discorso della ricerca sul versante della soggettività femminile, includendo nell'analisi dei processi migratori la questione di genere (*gender*) oltre ai concetti di classe ed etnia.

L'identità di genere e la differenza derivante dalla diversità, divengono così valori per rivendicare la specificità della donna migrante e l'importanza del suo ruolo, anche in funzione di critica dei valori dominanti. Gli studi femministi sulle migrazioni adottano un livello di analisi multidimensionale poiché attribuiscono importanza determinante alla triade "genere, classe, etnia" considerandole variabili reciproche ed interdipendenti. Questo nuovo aspetto dei fenomeni migratori è stato anche oggetto del IV Foro Sociale delle Migrazioni che si è tenuto a Quito, Ecuador, dal 8 al 12 ottobre del 2010.

Nella dichiarazione finale redatta dall'Assemblea dei Movimenti Sociali che formavano il Foro Sociale delle Migrazioni si legge: *"la femminilizzazione crescente dei flussi migratori mondiali si spiega in larga misura con l'incorporazione delle donne nelle catene globali di assistenza familiare nei paesi di destinazione, caratterizzata da una gran precarietà lavorativa che comporta processi di degrado personali e con gravi problemi di impatto ambientale nelle comunità di origine, costituendo una delle nuove forme di schiavitù del secolo XXI". "Dei quasi 180 milioni di migranti, la metà sono donne, alcune delle quali non viaggiano più come accompagnatrici dei loro mariti ma sempre più spesso lo fanno autonomamente"*.

Negli ultimi anni accade infatti sempre più spesso che siano le donne l'ultima ancora di salvezza per milioni e milioni di famiglie schiacciate dalla povertà e impossibilitate ad uscirne e di conseguenza si fanno carico del ruolo di *breadwinner* all'interno delle loro famiglie, ruolo un tempo riservato alla componente maschile emigrante dei nuclei familiari. Mentre, in un primo periodo, le donne straniere giungevano nei paesi di destinazione soprattutto tramite ricongiungimento familiare, che riservava loro lo status di "migrante al seguito" (ovvero soggetti passivi del processo migratorio), nella fase attuale le immigrate arrivano per lavorare ("migrante lavoratrice"), e frequentemente da sole. Esse diventano in molti casi, le protagoniste del progetto migratorio, scegliendo di partire secondo un piano familiare ben strutturato e prendendo su di sé la responsabilità di dare un futuro alla famiglia.

La donna si fa *breadwinner* e abbandona il classico ruolo di *housewife*. Sono le donne oggi che decidono di allontanarsi dal loro paese per poter garantire ai propri cari una vita più decente e dignitosa. Lasciano la propria terra, il proprio nucleo familiare di origine, i figli e i loro mariti o compagni per emigrare all'estero, in Europa o negli Stati Uniti, dove è sempre più richiesta una manodopera al femminile per la cura delle famiglie benestanti di quei paesi. La manodopera femminile proveniente da paesi sottosviluppati o in via di sviluppo si caratterizza per essere essenzialmente a basso costo, facilmente ricattabile per le peculiari caratteristiche di questo tipo di fenomeno migratorio. Si calcola che il 10% circa delle famiglie italiane ricorre a una collaboratrice domestica o a una badante (la Repubblica, 2009). Le lavoratrici straniere sono, difatti, divenute necessarie all'interno di alcune *nicchie* di mercato riservate specificatamente a donne, soprattutto nel settore dei servizi a bassa qualificazione, che, garantendo condizioni di lavoro estremamente precarie, paghe basse e scarsa considerazione sociale, fanno sì che simili occupazioni divengano appetibili solo per le straniere, più povere e bisognose di denaro.

Le migrazioni femminili sono di fatto utili ai Paesi d'immigrazione ed emigrazione poiché supportano le carenze di *welfare* dei Paesi avanzati e contribuiscono al benessere dei Paesi d'origine attraverso le rimesse - che divengono risorse economiche per lo sviluppo. Le traiettorie delle donne migranti sono perciò influenzate dal mercato del lavoro e dalla divisione sociale dello stesso (a livello nazionale e globale), dalle relazioni familiari ed interpersonali, dal livello di autonomia personale raggiunto in rapporto al sistema di potere (ossia in relazione al tipo di diritti riconosciuti alla donna nei sistemi sociopolitici di riferimento). La donna migrante, spesso è sola, irregolare (almeno la metà di quelle che lavorano nelle famiglie italiane) non conosce la lingua, e salvo qualche parente o amico che l'ha preceduta non ha nessun punto di riferimento affettivo o economico nel paese di destinazione. Ciò rende possibile una quasi dedizione assoluta da parte di queste donne alle famiglie autoctone. Soltanto in alcuni casi le reti di migranti costituiscono alternative valide alla solitudine.

La maggioranza delle donne immigrate, come già accennato, lavora nel settore della cura e dell'assistenza alle famiglie contribuendo al mantenimento dei legami di riproduzione familiare dei paesi ospitanti. Questa loro presenza in molti casi si trasforma in una sorta di doppia segregazione in quanto la donna si ritrova molto spesso costretta ad integrarsi in maniera non spontanea e soprattutto non sana nella famiglia che le offre lavoro. Viene inglobata nelle case, quasi sequestrata, diventa invisibile alla società (ancor di più se non ha documenti in regola), è facilmente ricattabile, le viene chiesta dedizione assoluta anche nella sfera affettiva quando deve occuparsi per esempio dei bambini. Sono relazioni caratterizzate da una grave dipendenza economica ed affettiva "a senso unico", dove il bisogno di "protezione" della migrante viene pienamente soddisfatto dalla famiglia che la accoglie e che riceve in cambio dedizione e disponibilità di tempo illimitata.

In poche parole la donna si annulla: tali relazioni lavorative hanno insite in sé processi di degradazione della persona, la quale finisce per annullarsi nel punto esatto in cui i componenti della famiglia che la ospitano ne ricavano tempo e risorse da investire nel miglioramento della qualità delle proprie vite e della gestione delle loro attività professionali. E, se non lavorano in casa le donne immigrate sono impegnate in mansioni contrassegnate dalle 3D (*dirty, dangerous, on demand*) facendo quei lavori che nessuno vuole più fare, perché considerati poco remunerativi o di scarso rilievo in termini di prestigio sociale. Si tratta in questi casi di relazioni lavorative fondate profondamente sul precariato, quando non su forme più o meno subdole di schiavitù vera e propria, che diventa arma di ricatto per pretendere ed ottenere sempre maggior dipendenza.

Molte di loro sono sole e senza legami di protezione familiare, donne che passano il poco tempo libero che hanno con le altre connazionali, di fatto senza entrare davvero in contatto con la realtà locale. Frequentano moltissimo le chiese della città ove lavorano così possono ascoltare le funzioni religiose nella loro lingua e incontrarsi tutte insieme. Si riuniscono un giorno alla settimana nei luoghi aperti delle città, spesso in punti di confluenza di vari mezzi pubblici (stazioni metrò, giardini adiacenti, etc). Si creano dei veri e propri angoli etnici nelle zone centrali, ove si sviluppano anche attività commerciali informali che permettono di acquistare i prodotti tipici dei loro paesi. Si incontrano i corrieri che fanno la spola e si può così inviare a casa abiti, doni e generi di conforto. Ciò avviene in particolare per le immigrate dei Paesi dell'Est europeo. La situazione delle donne emigrate per ricongiungersi ai mariti, soprattutto se con figli, appare leggermente migliore.

I contatti sociali e con le istituzioni pubbliche locali sono di norma tenuti dalle donne, specialmente se parlano la lingua del paese ospitante. Esse divengono in tale modo, agenti di trasmissione culturale a livello di: continuazione della memoria delle origini (mediante il mantenimento delle tradizioni) e riformulazione di repertori culturali come risposte adattive ai nuovi contesti. Infatti le famiglie di origine delle donne migranti spesso si vedono private di un importante cardine di riferimento, soprattutto nelle comunità rurali e indigene. Si creano così le “famiglie transnazionali” dove i vari membri sono dislocati in paesi diversi e il cui filo conduttore che li tiene uniti spesso è rappresentato unicamente dalle rimesse in denaro. Un terremoto relazionale di dimensioni impensabili e dalle conseguenze imprevedibili sulla stabilità del tessuto umano e sociale di interi paesi. Ma ancora una volta spetta alla donna la cura del proprio nucleo familiare, anche da molto lontano.

In realtà le donne migranti rappresentano una fonte di manodopera a basso costo che ha come unica funzione quella di permettere ai nuclei familiari del primo mondo di mantenere uno stile di vita qualitativamente accettabile, nonostante i ritmi frenetici della vita nelle grandi città e la sempre maggiore quantità di tempo dedicata alle attività lavorative e imprenditoriali da parte delle donne occidentali.

Con la femminilizzazione dei flussi migratori infatti sono proprio le donne che si devono farsi carico dei ricongiungimenti familiari, la cui realizzazione diventa sempre più difficile a causa delle nuove politiche anti-immigrazione dei governi europei. La donna migrante svolge quindi un ruolo di mediazione culturale attraversando i confini di universi culturali diversi e ponendosi come intermediaria di integrazione e comunicazione interculturale. I ruoli sono plurimi e contraddittori ma hanno il fine di garantire l'equilibrio di una situazione che si interseca con molte variabili sociali, politiche ed economiche. Queste intersezioni generando posizioni di marginalità possono però divenire strategie di adattamento razionali e promettenti.

2.4.1 I diversi percorsi dell'immigrazione femminile

In base ai progetti migratori possiamo delineare alcuni percorsi caratteristici della migrazione “al femminile”:

- *il percorso di tipo tradizionale.* È il caso delle donne arrivate per ricongiungimento familiare alcuni anni dopo l'emigrazione del marito e dopo essere rimaste nel loro paese per qualche anno con i figli. Questo è il percorso più tradizionale della storia delle migrazioni nei diversi paesi. Le donne che arrivano in Italia seguendo questo percorso sono prevalentemente marocchine e tunisine.

Solitamente tra questi nuclei familiari si rileva un numero di bambini più alto rispetto a donne della stessa nazionalità che iniziano in Italia la loro vita familiare. La trasformazione del ruolo sociale che avviene nel paese di immigrazione appare in molti casi difficile. Spesso infatti queste donne in patria avevano esercitato la funzione del capofamiglia prendendosi le responsabilità circa l'educazione dei figli, ma quando si ricongiunge al marito si ritrova casalinga, privata della propria autorità nell'ambito del nucleo familiare e in uno stato di marginalità, non conoscendo la lingua del nuovo paese, il contesto che la circonda e sentendosi inadeguata ai nuovi ritmi di vita.

- *le donne che partono da sole.* Si tratta di donne che hanno vissuto ed agito in prima persona la decisione di emigrare, le donne “attive della migrazione”. Questo caso rappresenta ancora la situazione più diffusa in Italia, anche se sta lentamente aumentando il numero delle donne arrivate per ricongiungimento. Solitamente, dopo qualche tempo dal loro arrivo, riescono ad organizzare, attraverso un reticolo di aiuto e sostegno, l'accoglimento di altre donne provenienti dal loro paese (solitamente amiche e parenti). Nel momento in cui il loro progetto migratorio si va stabilizzando, le donne sposate possono fare arrivare in Italia per ricongiungimento familiare il marito ed i figli, attraverso un percorso di ricongiungimento “a rovescio”, in quanto gestito da donne. Queste modalità di arrivo sono caratteristiche delle donne filippine, eritree, latinoamericane, ma anche indiane e delle donne che arrivano dalle isole Mauritius e dalle Seychelles.
- *l'arrivo subito dopo il matrimonio.* Questa modalità di arrivo vede giungere le donne in Italia in seguito al matrimonio contratto con un loro connazionale ed alla conseguente costituzione di un nuovo nucleo familiare. Molti lavoratori stranieri decidono dopo qualche anno dalla loro partenza di sposarsi; è spesso la famiglia d'origine che organizza il matrimonio del loro congiunto emigrato con una parente o vicina di casa. Quando l'immigrato torna così nel suo paese per un periodo di ferie, viene celebrato il matrimonio e la neo moglie arriva assieme al marito o qualche mese più tardi. La donna si trova quindi a vivere alcuni ruoli fondamentali della sua identità di donna (donna adulta, moglie, madre) in una situazione di profondo cambiamento e di “sradicamento” tipica della migrazione. L'arrivo in Italia in seguito al matrimonio è diffuso tra le donne provenienti dall'Egitto ed in misura minore dalle senegalesi.
- *l'arrivo simultaneo.* Ci sono coppie e gruppi familiari che arrivano insieme nel paese di immigrazione, modalità di arrivo tra le meno diffuse. Nella maggior parte dei casi, infatti, come abbiamo visto, l'arrivo dei coniugi d'immigrazione si presenta differenziato nel tempo. Questo percorso migratorio può causare difficoltà successive di tipo economico ed alloggiativo che possono portare queste famiglie a dividersi dopo l'emigrazione. Capita che marito e moglie non coabitino in quanto lavorano in luoghi diversi e che i figli vengano riportati in patria ed affidati alle cure della famiglia di origine. Pratica quest'ultima diffusa tra i ghanesi.

2.4.2 Lavoro e ruolo economico

Il lavoro domestico è sicuramente l'occupazione più diffusa tra le donne immigrate in Italia, ma non l'unica. È tuttavia ormai un dato di fatto l'inserimento delle immigrate anche nella piccola e media impresa manifatturiera (pellame, tessiture, calzature, alimentari) e nei servizi connessi alla cura della persona (soprattutto di bambini ed anziani). In questi ultimi anni inoltre è avvenuto un cambiamento nell'ambito del lavoro domestico: dalla figura di colf fissa alloggiata presso l'abitazione del datore di lavoro si sta passando sempre di più ad una occupazione ad ore, soprattutto per le donne arrivate in Italia da più tempo. Il lavoro di colf a tempo pieno rappresenta infatti per la donna appena arrivata l'opportunità di risolvere subito il problema della casa e quello della regolarità giuridica. La famiglia del datore di lavoro può costituire un primo punto di riferimento, data l'iniziale mancanza di strumenti, specie di tipo linguistico, per orientarsi nella nuova realtà. Questo tipo di lavoro d'altro canto implica molte difficoltà: i ritmi di lavoro e gli orari spesso estenuanti, come la mancanza di una vita privata, contribuiscono ad incrementare lo stato di isolamento della donna immigrata ed a relegarla nella situazione nota nella letteratura dell'argomento come "invisibilità sociale".

È importante notare inoltre che sono sempre più numerose le donne che, pur essendo immigrate al seguito del marito, sono disposte ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il ruolo della donna migrante risulta determinante sia nel caso di un suo esplicito ingresso nel mercato del lavoro, sia nel caso in cui, pur non avendo un'attività extra-domestica, contribuisca con il suo lavoro di casalinga a mantenere bassi i costi di produzione della famiglia. Dedicando molto tempo alla cura e all'assistenza dei propri familiari o parenti, l'immigrata rende tali costi di produzione più bassi di quelli della forza lavoro autoctona, provocando un duplice effetto: in primo luogo permette agli stranieri di continuare ad accettare salari inferiori anche dopo essere stati raggiunti dalla famiglia, in secondo luogo consente di contenere l'utilizzo dei servizi sociali e di welfare, compensando almeno in parte le difficoltà di accesso ai servizi della popolazione immigrata.

2.4.3 La donna migrante ed il contesto familiare

Durante la migrazione inoltre si modificano e si ridefiniscono, a volte dolorosamente, i ruoli familiari. L'autorità dell'uomo, marito e padre, subisce spesso un processo di cambiamento che può portare a due situazioni opposte: da una parte, il tentativo di rimediare alla perdita di potere con un aumento di autoritarismo; dall'altra, il ricorso alle cosiddette "menzogne socialmente necessarie", con le quali si nega in maniera esplicita il cambiamento e le trasformazioni per non vedere la realtà, vivendo

nell'illusione che tutto continui ad essere come prima, come nel paese di origine. In queste situazioni, la donna più dell'uomo è chiamata a gestire i conflitti all'interno della coppia e della famiglia, per farsi portavoce ora della continuità ora del cambiamento.

La migrazione rappresenta spesso per la donna un'assunzione di maggiori capacità decisionali. Decisioni e scelte, per sé e per i suoi figli, che prima non le venivano richieste, poiché la vita quotidiana e sociale era regolata da ruoli e comportamenti controllati e gestiti all'interno del gruppo familiare. In emigrazione la donna si trova a vivere una condizione di responsabilità individuale nel suo rapporto con il mondo. Deve così essere in grado di combinare un nuovo modo di essere e di fare con l'immagine di sé che la tradizione esige e richiede (sottomissione, subalternità, pudore), per non correre il rischio di costituire una minaccia per l'autorità del capo famiglia, già compromessa dalla situazione di marginalità e di non potere nella quale si trova a vivere l'immigrato straniero.

... Il cambiamento del ruolo all'interno della coppia e della famiglia, che inevitabilmente l'emigrazione comporta, deve avvenire salvaguardando il difficile equilibrio tra il nuovo potere decisionale delle donne e la divisione dei ruoli e dei compiti tradizionali. Ecco perché, più che di rottura con la tradizione o di mantenimento delle norme di vita precedenti, si può parlare di giustapposizioni, ambivalenze, aggiustamenti, che in una infinita gamma di combinazioni contraddistinguono l'originalità degli adattamenti e dei processi di integrazione.

All'interno delle comunità degli immigrati sono solitamente le donne ad avere un ruolo fondamentale nelle dinamiche di integrazione tra gruppi e culture. Sono infatti le donne che per tradizione, educazione e sapere riallacciano e mantengono le fila della vita affettiva del gruppo, restituendo senso ai gesti e ai riti, reinterprestando tradizioni e norme. Tali ruoli assicurano i legami con il passato, con la storia collettiva e integrano al contempo valori e comportamenti del presente.

2.4.4 La donna mediatrice tra culture

La migrazione per molte donne si colloca in momenti cruciali della loro vita (passaggio alla vita adulta, partenza dopo il matrimonio, stabilirsi di una relazione affettiva, nascita dei figli), cosicché il soggiorno nel nuovo paese le espone a cambiamenti importanti che riguardano aspetti fondamentali dell'identità personale. Esse si trovano a vivere gli eventi cruciali della loro biografia e del loro calendario di vita in una dimensione spaziale e temporale segnata dalla discontinuità e dai mutamenti. Proprio per il suo coinvolgimento in fatti ed eventi che la espongono al cambiamento, la donna ha un ruolo decisivo e fondamentale di mediazione tra i due riferimenti culturali, fra i due mondi. Soprattutto nel caso in cui siano presenti figli, sarà la madre a dover tessere e ristabilire i legami tra il mondo del padre, che spesso è quello del passato e della tradizione, ed il mondo del futuro, della contaminazione e della metamorfosi culturale.

Le donne immigrate, indipendentemente dalla loro disponibilità e dalla loro ricerca di cambiamento,

non vivono solo tra due culture, ma sono costrette a fronteggiare e a rielaborare i vincoli e le restrizioni a cui sono sottoposte nel loro paese di origine e a sviluppare così delle modalità di comportamento nuove, che non sono né quelle del paese di origine, né quelle del paese di accogliimento. Esse sono chiamate a reinterpretare il loro ruolo all'interno del nucleo familiare: sono portate a fare da ponte tra il paese di origine e il paese ospitante. Una tensione tra due poli che può anche generare in lei insicurezza e isolamento e, in casi estremi, degenerare in disagio psichico e in malattie psicosomatiche. Le immigrate, essendo portatrici di tradizioni millenarie, ma allo stesso tempo emigrate per sfuggire a parte di queste tradizioni che le opprimono, sono in una posizione ideale per svolgere un ruolo di mediazione tra diverse culture. Speriamo che con la concretezza che le caratterizza siano capaci di scegliere i contenuti migliori delle differenti culture, ovvero quelli che favoriscono l'emancipazione e la liberazione delle donne.

2.4.5 Altre specificità dell'emigrazione femminile

Vi sono altre caratteristiche specifiche, oltre a quelle già citate, che differenziano la migrazione femminile rispetto a quella maschile. Le donne ad esempio sono in una situazione più regolare dal punto di vista giuridico: questo perché spesso inserite in un segmento del mercato del lavoro come quello domestico che offre occasioni di collocamento. Sono inoltre meno erranti nel territorio: sanno meglio degli uomini dove andare e cosa fare, seguendo i percorsi indicati da un reticolo informale di sostegno e di solidarietà femminile. La donna sembra più consapevole e decisa nelle scelte che riguardano il proprio progetto migratorio: questa maggiore determinazione è dovuta alla sofferenza causata dalla frattura con i legami della famiglia d'origine, che rende più definitiva la scelta.

L'esperienza migratoria, scandita da ritmi di cambiamento, rottura e riequilibrio, è segnata, per tutte le donne, da una condizione di solitudine affettiva. È il senso di non appartenenza, di precarietà che viene attribuito da tutte alla disgregazione del nucleo familiare di origine. La lontananza dai genitori, dalle sorelle, la mancanza di parenti in Italia, sono le cause di tale "vuoto".

2.4.6 La doppia discriminazione

Ai già noti fattori discriminatori ai quali sono sottoposti i migranti in genere e che sono quelli di *razza* e di *classe*, alla componente femminile dei flussi migratori si aggiunge anche quello di *genere*. Si parla pertanto di una "doppia, tripla e a volte anche quadrupla discriminazione", una "trimurti di caratteri" impressa come un marchio a fuoco sulle donne migranti. Le caratteristiche proprie dell'identità di

“genere” femminile, la condizione subalterna della donna, la mansione lavorativa svolta frequentemente ai margini e la poca conoscenza della lingua del paese ospitante sono i principali presupposti della cosiddetta “doppia esclusione”, di cui le donne migranti sono comunemente vittima. Per “doppia esclusione” s'intende, chiaramente, che la donna migrante riassume in sé le caratteristiche per esser vittima di una doppia discriminazione: essa è prima di tutto una donna, e per questo vittima di una società a stampo patriarcale e quindi ancora fortemente rispettosa delle divisioni di genere; in aggiunta la migrante è una straniera, portatrice di un bagaglio culturale sconosciuto, percepita come l'*altro*, come il differente.

Vi è la paura dello straniero, che è soprattutto paura dell'uomo straniero, giovane e maschio, e quindi potenzialmente violento. Nel caso delle donne, la società che le “accoglie” vede comunemente di buon grado l'assenza della componente maschile; questo è dovuto al fatto che “nel pensiero occidentale perdura tuttavia nei confronti della donna migrante questa visione della donna come un “niente”, concependola come un corpo funzionale al mantenimento di altri corpi, con cui non può sviluppare un rapporto paritario”. Tale ipotesi spiegherebbe, innanzi tutto, l'impiego quasi esclusivo di donne nel badantato.

L'esclusione non è il solo aspetto ad essere duplice, essendo possibile definire tale anche lo sfruttamento, cui sono soggette le immigrate. Per questo, con il termine “doppio sfruttamento” si vuole intendere una situazione debilitante da due punti di vista: socio-lavorativo e affettivo. Il primo riguarda la pressoché totale indifferenza nei confronti di titoli di studio, bagaglio culturale e professionalità delle donne arrivate in Italia. Nella maggior parte dei casi, a lasciare il proprio paese, è la fascia più istruita della popolazione. Nello specifico, il flusso di lavoratrici proveniente dall'Europa dell'est appare caratterizzato da una significativa presenza femminile, tendenzialmente con un alto livello d'istruzione (la maggior parte possiede un elevato titolo di studio: laurea e diploma superiore insieme rappresentano il 53%, di cui il 10% sono le laureate) che in Italia non incontra, però, alcun riconoscimento; questo comporta una generale non corrispondenza tra il titolo di studio posseduto e l'attività lavorativa svolta nel paese d'approdo. Si delinea pertanto una situazione di sottoutilizzo del capitale umano posseduto dalla popolazione immigrata, che frena la possibilità di una circolazione dei saperi a livello globale.

Se già quest'aspetto, riducendole ad impieghi poco gratificanti, consegna le migranti ad una condizione di silenzio ed invisibilità, la frustrazione cresce al momento in cui esse prendono coscienza dell'isolamento affettivo al quale sono relegate. Appare necessario tenere in considerazione anche l'aspetto affettivo di queste persone che sono partite rinunciando frequentemente all'amore filiale, al legame con la famiglia di origine, con il luogo di nascita e ai propri ricordi, rinchiusi nella memoria, o in una scatola piena di oggetti, difficilmente condivisibili con qualcuno. Generalmente, una simile condizione di “segregazione fisico-emotiva” dà vita ad una serie di reazioni, che concatenandosi sono all'origine della creazione delle così dette identità multiple o complesse, ovvero sintesi personali nate dall'incontro/scontro tra culture di provenienza e società occidentale, industrializzata.

La cultura di origine rappresenta infatti una sorta di pelle, che contiene e dà forma alla soggettività e non può essere ignorata o sostituita troppo repentinamente, senza lasciare traumi. Essa viene tuttavia

continuamente interpretata e riadattata dall'individuo, attraverso lunghe e, a volte, dolorose trasformazioni. Purtroppo, le donne arrivate da sole vivono frequentemente la “quadrupla” condizione di svantaggio, risultante da “doppia esclusione” e “doppio sfruttamento”. Esse mostrano di avere notevole urgenza nel cercare, al tempo stesso, un'occupazione stabile ed un'abitazione dove vivere; il fatto che non vogliano “perdere” molto tempo nella ricerca di un impiego gratificante elimina la possibilità di frequentare corsi gratuiti di lingua o di formazione, rendendo quasi lineare la loro confluenza di massa nel lavoro domestico o di cura (che impiegherà il 57% delle “nuove arrivate”), l'unico in grado di assicurare loro entrambe le necessità in breve tempo e, d'altro canto, di quadruplicare le incognite.

Il Fondo delle Nazioni Unite per le Donne (UNIFEM) colloca lo sfruttamento delle collaboratrici domestiche tra le 16 diverse forme di violenza di genere, mentre alcuni studi arrivano a parlare di schiavitù o semi-schiavitù domestica. Tali forme di sfruttamento nelle nostre case, lo sfruttamento delle donne verso altre donne, quelle delle classi più elevate su quelle povere, migranti o non, alla fine vuol significare una cosa sola: la donna non si è ancora liberata dai ruoli che la società le riserva da millenni. La cura della casa, dei bambini, dei genitori anziani se non può essere a carico della donna europea o statunitense che lo sia a carico di una filippina, di una rumena, di una peruviana ma purchè rimanga strettamente a carico di una donna. Se, da una parte, la scelta migrativa per le donne sole potrebbe costituire la possibilità di mettere in crisi le strutture patriarcali dei paesi di provenienza, così come dei paesi d'arrivo, è da considerare, però, che d'altra parte esse vengono solitamente imbrigliate attraverso un vero e proprio “addomesticamento al lavoro” (come ha suggerito Maria Mies) nei luoghi di approdo:

- chiusura nella sfera domestica, invisibilità (in particolare nel caso delle badanti, ma d'altro lato, pure in quello delle ricongiunte che, per scelta familiare, non lavorano e si occupano della casa e dei figli);
- spolticizzazione del lavoro, ovvero assenza di sindacati che tutelino la professione di badantato, di luoghi d'incontro dove sarebbe possibile confrontarsi con altre donne in simili situazioni per potersi organizzare e, quindi, tutelare maggiormente.

In particolare l'indebolimento dei sistemi di welfare, sopra citato tra le cause di attrazione, appare destinato a ricadere principalmente sulle donne, dal momento che sopravvive la logica per cui il carico di lavoro o, appunto, la suddivisione domestica dello stesso, in senso lato (cura della casa, dei figli o degli anziani), resta “per definizione” una mansione propriamente femminile. A ciò si aggiunge il fatto che la cronaca riporta sempre più storie di giovani donne immigrate che vivono forti scontri con la propria famiglia, a causa di un gap generazionale che si instaura parallelamente al processo di migrazione.

La migrazione determina, infatti, conflitti esterni e interni alle comunità, da parte delle prime generazioni nei confronti della società ospitante e delle seconde verso la propria cultura di origine, che spesso è ritenuta inadeguata al nuovo vivere.

I rapporti tra culture sono spesso caratterizzati da asimmetrie di potere. Il mondo che conosciamo oggi è fatto di un centro dominante e sterminate periferie subalterne. Queste ultime hanno scarso potere contrattuale in ambito economico, politico e culturale. Gli immigrati arrivano prevalentemente da queste aree periferiche con il desiderio di intraprendere un percorso di emancipazione sociale, cioè di accedere al centro leggendo la propria affermazione in base ai parametri del modello vincente. Le “ibridazioni” cominciano già nel paese di origine attraverso una socializzazione anticipatoria del modello vincente. È bene ricordare che il multiculturalismo non è creato dalla presenza degli immigrati. Essi aggiungono altre differenziazioni a quelle già esistenti in ogni società e contribuiscono casomai a renderle più visibili.

La donna è al centro di tale conflitto, nonostante la famiglia cerchi solamente di difenderla da nuovi modelli sociali considerati pericolosi per la sua incolumità fisica e morale. Il femminismo o semplicemente la rivendicazione dei diritti delle donne, agli occhi di un immigrato proveniente dalle zone rurali di un paese orientale, può rappresentare una minaccia di sgretolamento del potere accentrante della comunità rispetto all’individuo.

Il problema si acutizza quando tratti culturali istituzionalizzati sono esportati e applicati a donne nate e cresciute in paesi in cui il processo di emancipazione femminile ha raggiunto un livello di sufficiente consolidamento. A quel punto imporre un regime patriarcale sulle donne a doppia identità culturale risulterà del tutto inattuabile.

In un’epoca di globalizzazione, di migrazioni e incontri, le comunicazioni culturali sembrano essere il fulcro attorno cui possa imperversare una buona integrazione. Ricerche europee delineano un preoccupante scenario, tradizioni diverse a volte si scontrano nell’ipotesi di una presunta supremazia, riducendo la possibilità di attuare la transculturazione delle stesse.

2.4.7 Le immigrate visibili. La prostituzione

L’invisibilità sociale caratterizza in genere, come vedremo avanti, l’immigrazione femminile. Ci soffermiamo invece ora sulle immigrate “visibili”: le prostitute, spesso arrivate nel nostro paese attraverso la mediazione di organizzazioni criminali transnazionali. Il fenomeno della prostituzione straniera si è sviluppato a partire dal 1988; si calcola che le prostitute straniere in Europa siano centinaia di migliaia. Queste cifre rappresentano comunque una minima percentuale rispetto al totale delle immigrate.

Secondo alcuni studi le nazionalità numericamente più coinvolte sono quella brasiliana, colombiana, dominicana, nigeriana, zairese, thailandese e filippina, oltre alle prostitute provenienti dall’Europa dell’Est. Sarebbe inoltre che lo spostamento di queste donne tra i vari paesi europei sia elevato. In base ad alcune testimonianze di donne, si rileva che spesso vengono reclutate nel loro paese da connazionali che promettono loro un lavoro remunerativo e serio; in altri casi, le donne fin dalla partenza sanno quale sarà il loro futuro lavoro, ma per molte provenienti dall’Africa e dall’Asia la

prostituzione in Europa viene vissuta come una sorta di emancipazione rispetto alle condizioni economiche e sociali nelle quali si trovano a vivere. A questi “mediatori” le donne devono poi rimborsare il biglietto e dare una parte consistente dei loro guadagni; il loro passaporto viene trattenuto fino a quando il debito non è stato completamente saldato. Il debito iniziale di una donna che arriva in Italia ammonta a circa 25-30 milioni di lire, comprensivo di biglietto aereo, visto e riferimenti in Italia. Quelle che non possono dare in garanzia beni di loro proprietà, sono costrette al patto di “sangue” che costituisce un vero e proprio ricatto per la famiglia di origine, qualora il debito non venga rimborsato. Queste donne solitamente alloggiano in pensioni dove vivono in 3-4 per stanza pagando affitti molto alti. Oltre il 60% delle donne ha un regolare permesso di soggiorno. In alcuni casi entrano in Italia con un visto come artista della validità di tre mesi. In un certo senso potremmo dire che le donne immigrate rappresentano assieme ai transessuali e ai tossicodipendenti le forme di prostituzione ancora rimaste sulla strada, avendo sostituito le prostitute italiane che attualmente praticano principalmente in casa.

CAPITOLO 3

LA RICERCA

3.1 Obiettivi e quesiti di ricerca

La presente ricerca ha come obiettivo quello di indagare e analizzare il fenomeno della violenza di genere ed in particolare con riguardo alle donne immigrate in Italia. Per tale motivo, l'argomento è stato affrontato tenendo presente la situazione che connota l'immigrazione femminile, oltre alle variabili tipiche, comunemente indagate, quali il rapporto con il partner e i figli, il rapporto con il mondo del lavoro e la società. Lo studio è stato realizzato mediante un questionario costruito appositamente per i nostri obiettivi. Un primo obiettivo è stato appunto quello di valutare il grado di percezione che le donne immigrate mostrano verso la violenza di genere. Si è cercato di conoscere quanto è considerata la violenza e quali comportamenti vengono riconosciuti come manifestazione di tale fenomeno. Un altro scopo è stato quello di misurare la qualità e la quantità del contatto tra le donne immigrate e la società italiana, il loro livello di integrazione, la considerazione della tutela ricevuta, la percezione di eventuali differenze di trattamento rispetto alle donne cittadine italiane.

Quindi, nello specifico, i quesiti che hanno guidato la ricerca sono i seguenti:

- a) Quale situazione si trovano ad affrontare le donne immigrate in Italia? Vi sono differenze rispetto al passato?
- b) Esistono differenze tra le donne immigrate e italiane nel supporto sociale?
- c) In che modo le donne immigrate percepiscono il rapporto con il partner?
- d) Come le donne immigrate si pongono nei confronti della possibilità di studio/lavoro?
- e) In che modo le donne immigrate percepiscono il fenomeno della violenza? Quali atti/comportamenti identificano come tali?

3.2 Il metodo

3.2.1 Il questionario

Lo strumento utilizzato è un questionario autosomministrato, costruito appositamente, rispettando in primis la necessità di utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, comprensibile anche a chi non possiede ancora una stabile padronanza della lingua italiana e la contemporanea e non irrilevante necessità di rendere il linguaggio meno invasivo possibile. Dal punto di vista strutturale il questionario è costituito essenzialmente da due parti.

52

Si è infatti cercato di indagare:

- 1) nella prima parte, in modo molto semplice e diretto (si/no), la situazione in cui vive una donna immigrata (la conoscenza della lingua italiana, la possibilità di studiare/lavorare, di frequentare associazioni, amicizie, la famiglia)
- 2) nella seconda parte, attraverso una valutazione più complessa (una scala da 1 a 5), l'accordo/disaccordo in merito a determinate affermazioni più specificatamente legate all'essere donna immigrata all'interno della società, all'essere donna nel rapporto con il partner, alla violenza.

3.2.2 La procedura

Le partecipanti sono state reclutate all'interno dell'associazione Unica Terra, dove ho personalmente svolto attività di volontariato e successivamente di tirocinio. Nello specifico si tratta di donne che partecipano settimanalmente ad attività di gruppo, organizzate dalla stessa associazione e che hanno finalità ricreative (taglio e cucito, acquerello, cucina). Durante tali attività è stato consegnato loro il questionario, illustrando lo scopo della ricerca. Ai soggetti sono state fornite le istruzioni per una corretta compilazione, è stato loro chiesto di leggere attentamente prima di ogni cosa la scheda informativa e successivamente le domande riportate direttamente sul questionario. La richiesta è stata di compilarlo immediatamente. Il tempo di compilazione è stato di circa 15 minuti.

3.2.3 Il campione

Le partecipanti alla ricerca hanno un'età compresa tra i 25 e i 60 anni e sono residenti in Italia da un minimo di sette mesi a un massimo di trenta anni. Il periodo di permanenza in Italia è stato ritenuto fondamentale per due ordini di motivi. Per prima cosa permette di tracciare con più precisione i percorsi di vita, i cambiamenti, le differenze insite nel passaggio dalla fase irregolare a quella regolare e di confrontare le esperienze di chi si trova nel nostro paese da diverso tempo con quelle di chi è arrivata da poco. Inoltre il periodo di permanenza garantisce la possibilità di sondare il grado e la volontà di

adattamento e di dare così un quadro più esaustivo del contesto della società italiana così come viene vissuta. Secondo, dato che alla permanenza si lega la padronanza della lingua e che quest'ultima si apprende, di solito, sul posto la scelta è ricaduta su donne che la parlassero discretamente e potessero così comprendere quanto più possibile il significato della ricerca.

Per quanto riguarda le nazionalità il campione si compone di donne provenienti dall'Africa (Togo, Somalia, Marocco, Mali), dall'Asia (India, Iran), dall'Est Europeo (Georgia) andando così a rappresentare i diversi contesti nazionali che abitano l'Italia. Solo la metà del campione risulta avere tuttora un'occupazione stabile; tuttavia tutte le donne contattate hanno confermato di avere conseguito un titolo di studio e/o di aver lavorato nel loro paese d'origine e/o in Italia. Dall'analisi della maggior parte dei questionari inoltre si evidenzia la frequentazione di amiche connazionali e/o italiane, di parenti, di associazioni o circoli culturali e la pratica di hobbies (quali ad esempio pittura, ricamo), elementi riscontrabili tutti insieme nei casi in cui il periodo di immigrazione risulta di durata apprezzabile. Infine dal punto di vista familiare, si evince che tutte le donne risultano coniugate (eccetto un caso di divorzio) e con figli (tranne una).

3.3 Risultati

Le questioni affrontate attraverso il questionario hanno fatto emergere innanzitutto un generale convincimento in capo alle partecipanti che la scelta di migrare, lasciando il proprio paese (Asia, Africa, Est Europa indifferentemente), abbia comportato un miglioramento della propria situazione come donna, ma altrettanto generale risulta la convinzione di trovarsi a vivere in una società che fortemente discrimina l'essere donna immigrata rispetto all'essere donna italiana, anche nei casi in cui la permanenza in Italia dura ormai da molti anni, al punto da aver ottenuto la cittadinanza italiana e di conseguenza senza più la preoccupazione di dipendere dal permesso di soggiorno. In particolare dall'analisi risulta che la totalità delle partecipanti afferma che le donne immigrate non godono in Italia degli stessi diritti delle donne italiane, che nel nostro territorio non sembrano essere sufficienti i servizi a loro supporto (anche se su questo punto si segnalano delle esperienze positive) e che ancora vi è la sensazione di essere viste dal resto della società italiana con diffidenza. I risultati fin qui ottenuti appaiono utili ai fini della comprensione di come le donne immigrate valutino il contenitore all'interno del quale si esplica il loro essere donna, quale rapporto vi è con la società "d'adozione".

Come si può ben comprendere il risultato non è positivo neanche, come prima accennato, in quelle situazioni in cui ormai la fase di integrazione dovrebbe essere completata o per lo meno caratterizzata positivamente, data la durata ormai apprezzabile della permanenza in Italia di alcune delle partecipanti, anzi è emersa la presenza di forme di discriminazione esplicita ed implicita. Le prime di origine socio culturale ed economica, si pensi appunto ai disservizi, alla percezione di non vedersi riconosciuti alcuni diritti che sembrano spettare solo ad altri, alla constatazione che per lavorare spesso le donne immigrate

siano costrette a ricorrere al cd lavoro nero. Le seconde più strettamente legate all'essere stranieri come ad esempio lo sguardo accusatorio e diffidente di chi non conosce l'altro e lo considera una minaccia.

L'atteggiamento razzista degli italiani nei riguardi delle donne immigrate si esprime sottovoce, è latente, ma c'è. Le donne non lo motivano, ma lo registrano, si sentono colpite da questa diffidenza che si esprime con lo sguardo, la parola e i gesti. Sono delle modalità comportamentali che filtrano attraverso l'apparenza, non sfociano in un'opposizione frontale, ma proprio perché la forma non è ancora definita o definibile sfuggono all'azione contrastante. Il razzismo o paura del diverso, più probabile, è nell'aria e chi ne è oggetto lo respira, nello spazio e nel tempo del quotidiano. All'interno di una società così descritta e raffigurata, la percezione che tali donne hanno di se stesse e del loro ruolo è spesso contrastante. Nella quasi totalità dei casi si ritengono abbastanza d'accordo sul fatto che l'uguaglianza tra uomo e donna sia un obiettivo già raggiunto, ma tale espressione di principio risulta poi disattesa in un modo o nell'altro quando ci si cala nella realtà concreta.

A livello generale infatti tutte le partecipanti rivendicano la necessità in capo alla donna di una sua autonomia e di un suo riconoscimento sia nella propria individualità sia nel rapporto con l'altro sesso. Di vitale importanza è difatti considerata la possibilità per la donna di uscire di casa, di trovare del tempo per dedicarsi a se stessa al fine di ad esempio coltivare delle passioni o frequentare delle amicizie, quindi in buona sostanza di vivere nella società.

Si ricordi che le donne partecipanti a tale ricerca, a cadenza settimanale e quindi con una certa regolarità, svolgono attività di ricreazione all'interno di un'associazione. Ma spesso proprio tale momento d'incontro, per alcune di loro, rappresenta l'unico contatto, l'unica modalità attraverso la quale "vivere all'interno della società", al di fuori dell'alveo sicuro della casa e della famiglia. Allo stesso modo mentre si mostrano in completo accordo con l'assunto per cui uomo e donna debbono godere delle stesse opportunità di lavoro e di studio, ritengono che solo alcune tipologie di lavoro siano adatte alla donna ed alcune di loro, anche se da anni integrate in Italia, che il ricorso al lavoro sia per la donna da compiersi solo qualora sia necessario al fine di mantenere la propria famiglia.

La medesima situazione si ritrova poi quando ad essere presi in esame sono i rapporti con l'altro sesso, specificatamente all'interno del proprio nucleo familiare. In realtà a riguardo di tale tematica vi è una specificità ovvero viene meno, rispetto ai casi sopra citati, il comune assenso sull'affermazione di principio. Le partecipanti infatti si mostrano una parte in accordo e una parte in disaccordo in merito all'affermazione per cui all'interno della famiglia esista una differenza di ruolo tra uomo e donna. Nel caso concreto poi le opzioni di risposta sono tra le più varie: si riconosce che l'uomo non deve decidere in merito alle scelte che la donna compie ma che allo stesso tempo alla donna solamente spetti occuparsi della casa; l'uomo deve prendere le decisioni su figli e sulla compagna, o solo sui figli, lasciando pur sempre alla donna la gestione della casa. È infatti questo l'elemento unificante, la donna viene da se stessa identificata nella regina del focolare che si deve occupare della casa (pulire, cucinare) in via esclusiva, ovvero senza nessuna collaborazione da parte del partner, quale compito che quasi discende per via genetica in capo alle appartenenti al generale femminile per il solo fatto di appartenervi, passando trasversalmente a ogni cultura e generazione. Ciò invece che colpisce dall'analisi dei dati è che vi è un forte consenso in capo ad alcune donne, di età molto differenti tra loro però di

cultura arabo-musulmana, in merito al fatto che l'uomo debba prendere le decisioni che hanno a che vedere con la vita della donna, le sue scelte riguardanti il lavoro, lo studio, le sue frequentazioni. Parimenti viene, però da quasi la totalità del campione, riconosciuto all'uomo il ruolo di colui cui spetta prendere le decisioni che riguardano i figli. Se ne può dedurre quindi che la differenza tra uomo e donna nella prassi della vita quotidiana viene riconosciuta, affidando alla donna appunto il ruolo di regina incontrastata del focolare familiare, detentrica di scope e tegami, e all'uomo il ruolo del bonus pater familias, detentore del potere di indirizzo della famiglia da espletarsi sulla prole e, in alcuni casi anche sulla propria uxor.

Infine, dopo aver cercato di inquadrare la donna immigrata in relazione alla società in cui vive, a se stessa e alla famiglia, si è cercato di scavare più a fondo, di approfondire la difficile tematica della violenza, argomento scottante e spesso non ben accolto. Innanzitutto la sensazione generale è che l'Italia per la donna risulta un paese sicuro o per lo meno più sicuro rispetto al proprio paese d'origine, sussistendo però a questo proposito anche dei pareri discordanti. Al di là di tale considerazione permane la convinzione che la violenza contro le donne, anche solo come violenza fisica, sia un fenomeno isolato, rispetto al quale non ricorre una certa probabilità per la donna di viverlo sulla propria pelle nell'arco della propria vita. Al contempo però dalla totalità del campione viene "sfatato il mito" per cui la violenza è agita quasi sempre da uno sconosciuto, affermazione di capitale importanza per cui viene superato lo stereotipo a questo riguardo e di conseguenza riconosciuta la possibilità che anche una persona vicina alla donna possa compiere atti di violenza su di lei.

Le maggiori perplessità si riscontrano invece quando oggetto dell'analisi è direttamente il concetto di violenza. Rispetto a questo il campione si divide nettamente in due: una parte ricomprende all'interno della dicitura "violenza contro la donna" atti di violenza fisica, tra cui non solo lo stupro, ma anche schiaffi, pugni, calci e prostituzione, l'altra parte delle partecipanti invece ritiene possano essere indicativi di violenza non solo gli atti fisici ora indicati, ma anche le offese, minacce, umiliazioni, ovvero quanto può rientrare nella cd violenza psicologica. Quindi sulla base delle valutazioni operate si può concludere che le donne immigrate, partecipanti a tale ricerca, in relazione alla violenza contro le donne, si può dire, abbiano coscienza e percezione del fenomeno sia pure in modo ridotto e certe volte stereotipato, in quanto ad esso non viene prestata l'attenzione dovuta o meglio non se ne percepisce la valenza che può avere in relazione alla vita di qualsiasi donna, rimanendo non comprese nello stesso alcune sue manifestazioni, le quali invece ricorrono molto più frequentemente (violenza economica, violenza istituzionale) e comprendendovi solo alcune particolari forme di violenza fisica e psicologica.

3.4 Conclusioni

Il presente lavoro ha cercato, di fronte ad una informazione che ci parla solo di violenze da parte di immigrati su donne italiane e della paura degli italiani suscitata dalla presenza di immigrati nelle nostre città, di inforcare un nuovo paio di occhiali con lenti “migranti”, di capire come le donne immigrate percepiscano il fenomeno.

56

La violenza contro le donne è una delle più persuasive e sistematiche forme di violazione dei diritti umani che esistano oggi. Per quanto riguarda le donne immigrate la violenza e la discriminazione possono apparire all’inizio del processo di migrazione (questo può infatti essere causato proprio dalla necessità di sfuggire da situazioni dove la discriminazione e la violenza sono prevalenti) e/o accompagnarle nel paese di destinazione. Questo, come ampiamente argomentato, è dovuto in prima istanza al loro status di donne, in ciò riflettendo le disuguaglianze di genere presenti sia nel paese d’origine che in quello d’accoglienza, come al loro status di immigrate. Doppie sono quindi le colpe di Eva :essere donna, essere immigrata. Spesso queste due cause di vulnerabilità si intersecano con altri fattori addizionali di rischio, legati all’età, cultura, etnicità, status legale. In aggiunta, la debole o assente conoscenza della lingua del paese “d’adozione”, l’inadeguato accesso ad appropriati lavori, la limitata conoscenza dei propri diritti, e in certi casi le precoci esperienze di violenza all’interno delle proprie comunità, combinati insieme, riducono la capacità delle donne immigrate di proteggere se stesse contro eventuali situazioni abusive.

L’isolamento sociale e il diminuito contatto con la famiglia e la comunità di appartenenza, specialmente nelle società dove la famiglia allargata gioca un importante ruolo nei rapporti all’interno della coppia, potrebbe aumentare la probabilità per le donne immigrate di essere vittima di violenza anche per lungo tempo. Per questo, per poter comprendere la violenza e le discriminazioni di genere in relazione al fenomeno migratorio, occorre non solo scoprire gli stereotipi e i pre-giudizi concernenti il ruolo della donna, ancora legata ai ruoli tradizionali, sia nel quotidiano privato che nell’immaginario collettivo come un corpo “a disposizione”: del marito, svestita ed asservita, e della comunità, coperta per pudore o prostituita; utero necessario alla continuità della specie e delle formazioni sociali. Orientamento questo che attraversa trasversalmente tutte le culture, senza discriminazioni in questo senso, e che non fa comprendere la vera portata del fenomeno della violenza, che spesso risulta legittimato o quanto meno rilevato come un’esperienza che solo alcune donne, in un certo senso quasi destinate, in concreto vivono. In particolare, per quanto concerne le donne migranti, la necessità sta nello spogliarsi di una duplice fonte di stereotipi, concernenti il ruolo della donna sia nella società di origine che in quella ospitante.

La violenza sulle donne migranti è infatti duplice. Si tratta di donne che comunque, collocandosi in una società nuova, sono costrette a confrontarsi con altre regole, altri costumi, ed un diverso ruolo che si chiede loro di ricoprire nel nuovo contesto di inserimento. Per quanto riguarda le migranti di prima generazione, da un lato, la donna è legata nelle sue relazioni alla comunità di appartenenza, che in alcuni casi la vorrebbe in una posizione subordinata, anche per esplicita previsione di legge del paese di appartenenza, dall’altro, in quanto straniera, è stigmatizzata nella società di accoglienza che, non

riconoscendo la specificità di genere nella migrazione, ne rende incerto lo status giuridico e, di conseguenza, la possibilità di essere soggetto autodeterminato. Ciò comporta una enfattizzazione del ruolo della donna migrante come soggetto debole all'interno della famiglia, interdipendente dal destino collettivo del nucleo, e dunque ricattabile nella relazione coniugale, e/o, in ogni caso, maggiormente soggetta a discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro, nella determinazione del salario, nonché perennemente esposta al rischio di povertà ed esclusione sociale, specialmodo in caso di distacco dal nucleo familiare. Diverso il discorso per le adolescenti di seconda generazione, che spesso sono investite, anche a livello simbolico, della responsabilità di incarnare e riprodurre l'identità collettiva e le tradizioni del contesto di origine del nucleo familiare, pertanto sono sottoposte a forti aspettative e pressioni da parte della famiglia in diversi ambiti di vita e ciò ovviamente le espone ad un rischio maggiore di vittimizzazione.

In conclusione quindi, i risultati raggiunti da tale ricerca suggeriscono come nell'intento di combattere quella che è da tempo una delle piaghe della nostra società, la violenza contro le donne, indipendentemente dall'etichetta che le si vuole dare, sia imperativo ormai, in una società quale è quella italiana del ventunesimo secolo, cosmopolita e multiculturale per necessità, approcciarsi al fenomeno, e indirizzare in questo senso la conseguente politica d'intervento, ricordando che le colpe di Eva non si riducono a quelle ataviche del peccato originale, ora vanno al di là dell'essere solo una donna, rivendicando un qualcosa in più, un coefficiente di immigrazione, che sembra legittimare il fatto che si possa "contare" ancora meno di una donna.

BIBLIOGRAFIA

- A.A. V.V., (a cura) Ockrent C. (2006), *Il libro nero della donna. Violenze, soprusi, diritti negati*. Milano, CairoEditore.
- A.A. V.V. (a cura) Actionaid (2009), *Non sono cose da donne. Prospettive di genere al G8 del 2009*.
- A.A. V.V., (cura) Associazione Unica Terra (2007), *Un'anima divisa in due. Racconti di donne migranti*. Padova, Collana Elementi.
- A.A. V.V., (cura) Cooperativa Sociale Cerchi d'Acqua O.N.L.U.S. (2008), *Libere di scegliere. I percorsi di autonomia delle donne per contrastare la violenza di genere*. Milano, Franco Angeli.
- A.A. V.V., *Violenza sulle donne: parliamo di Femminicidio*. Giuristi Democratici.
- Adami C., Basaglia A., Tola V. (2000), *Progetto Urban. Dentro la violenza: cultura, pregiudizi, stereotipi. Rapporto nazionale "Rete antiviolenza Urban"*, Franco Angeli, Milano
- Amnesty International (2004), *Mai più: fermiamo la violenza sulle donne*. Torino, EGA Editore.
- Amnesty International (2009), *La trappola del genere. Donne, violenza, povertà*.
- Bimbi F. (2003), *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*. Bologna, Il Mulino.
- Brownmiller S. (1975), *Against Our Will: Men, Women and Rape*, Bantam Books, New York.
- Canu R. (2008), *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*. Zedda.
- Carrozzini R.L., Primo M. (2008), *Un silenzio violento. I mille volti della violenza sulle donne*. Curcu& Genovese Ass.
- Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF (2000), *La violenza domestica contro le donne e le bambine in Innocenti Digest*, n. 6.
- Corradi C. (2008), *I modelli sociali della violenza contro le donne*. Milano, Franco Angeli.
- Danna D. (2007), *Genocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*. Milano, Eleuthera.
- Danna D. (2009), *Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche*. Studi sulla questione criminale.
- Deriu F, Sgritta G.B. (2007), *Discriminazione e violenza contro le donne: conoscenza e prevenzione*. Milano, Franco Angeli.

Giari S., Karadole C., Pasinetti C., Urso F., Verucci C. (a cura) Casa delle donne per non subire violenza, (2010), *Femicidi nel 2009. Un'indagine sulla stampa italiana*.

Merra S., Marzi G. (2009), *Stalking*. Roma, Sovera Edizioni.

Morelli F. (a cura) Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna , *Le donne immigrate in Italia: salute, tutela e diritti*.

Passuello M.G., Sgritta G.B., Longo V. (2008), *I generi della violenza. Geografie, modelli, politiche*. Milano, Franco Angeli.

Pompili R., *Globalizzazione e violenza di genere*, in www.maipiuviolenze.it/formazione/pdf_base

Radford j., Friedberg M., Harne L. (2000), *Women, violence and strategies for action*. Philadelphia, Open University Press Buckingham.

Romito P. (2000), *La violenza di genere su donne e minori. Un'introduzione*, Franco Angeli, Milano.

Romito P. (2000), *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, Franco Angeli, Milano.

Rossilli M., *I diritti delle donne sono diritti umani*, in w3.uniroma1.it/donneepolitica/

Sala E. (2008), *Donne, uomini e potere. Diseguaglianze di genere in azienda, politica, accademia*. Milano, Franco Angeli.

Spinelli B. (2009), *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*. Milano, Franco Angeli.

Strano M. (2003), *Manuale di criminologia clinica*. Firenze, SEE.

Terragni L. (1997), *Su un corpo di donna. Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Franco Angeli, Milano.

Terry G., Hoare J (2007), *Gender-Based Violence*. GB, Oxfam.

Vlachovà M., BIASON L. (a cura) Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) (2005), *Women in a Insecure World. Violence against women: facts, figures and analysis*.

Zanardo L. (2010), *Il corpo delle donne*. Milano, Feltrinelli.

SITOGRAFIA

www.amnesty.org

www.antiviolenzadonna.it

www.casadonne.it

www.centrodirittiumani.unipd.it

www.controlaviolenza.it

www.diritti.umani.donne.aidos.it

www.donnecontroviolenza.it

www.giuristidemocratici.it

www.governo.it

www.istat.it

www.nondasola.it

www.oltreilchiostro.org

www.pariopportunita.gov

www.repubblica.it

www.storiemigranti.org

www.unicef-irc.org

www.womens.it

www.zeroviolenzadonne.it

APPENDICE

QUESTIONARIO

Ciao!

Ti chiedo di compilare questa scheda informativa e il questionario seguente.

Il questionario è anonimo, il tuo nome non è richiesto e nessuno potrà risalire alla tua identità.

Lo scopo di questa ricerca è studiare la situazione delle donne immigrate in Italia e cosa ne pensano riguardo ad alcune situazioni che riguardano la donna, il suo rapporto con la società e la famiglia.

62

ETÀ

NAZIONALITÀ.....

LAVORO/STUDIO.....

DA QUANTI ANNI IN ITALIA.....

Qui sotto troverai una lista di frasi. Leggi ogni frase e segna con una crocetta la risposta.

	SI	NO
Sei sposata		
Hai figli		
Nel tuo paese hai conseguito un titolo di studio		
Nel tuo paese lavoravi		
In Italia lavori o hai lavorato		
In Italia studi o hai studiato o hai seguito qualche corso di formazione professionale		
Conoscevi la lingua italiana quando sei arrivata in Italia		
Quando sei arrivata in Italia hai incontrato delle difficoltà ad inserirti		
Ora incontri ancora delle difficoltà a vivere nella società italiana		
Frequenti amiche del tuo Paese qui in Italia		
Frequenti amiche italiane		
Frequenti qualche associazione, circolo culturale		
Hai dei parenti in Italia		
Coltivi qualche hobby (pittura, ricamo.ecc)		

Qui sotto troverai una lista di frasi. Leggi ogni frase e segna con una crocetta la risposta che ritieni più giusta per te.

Rispondi seguendo lo schema qui sotto:

1	2	3	4	5
Per niente d'accordo	Poco d'accordo	Abbastanza d'accordo	Molto d'accordo	Moltissimo d'accordo

	1	2	3	4	5
Le donne immigrate in Italia godono degli stessi diritti delle donne italiane					
La tua situazione come donna è migliorata quando sei venuta in Italia					
L'uguaglianza tra uomo e donna è un obiettivo già raggiunto					
Esiste una differenza tra uomo e donna nella famiglia					
La gestione della casa spetta solo alla donna					
L'uomo deve prendere le decisioni che riguardano i figli					
L'uomo deve prendere le decisioni che riguardano anche la donna (uscire, lavorare, studiare)					
Uomo e donna devono avere le stesse opportunità di lavoro e studio					
Le donne possono svolgere solo alcuni tipi di lavoro					
Le donne devono lavorare solo quando serve per mantenere la famiglia					
In Italia ci sono sufficienti servizi per le donne immigrate					
In Italia le donne immigrate sono viste con diffidenza					
In Italia le donne immigrate sono costrette a ricorrere al lavoro irregolare (cd nero)					
La donna deve avere la possibilità e il tempo per dedicarsi a se stessa (uscire di casa, coltivare degli hobbies, ecc)					
L'uomo deve assecondare la donna nelle proprie scelte					
Nel corso della propria vita la donna è destinata a subire comportamenti di violenza fisica					
La violenza è compiuta quasi sempre da uno sconosciuto					
Possono rientrare nella definizione di violenza: schiaffi, pugni, calci, prostituzione					
Nel corso della propria vita la donna può subire comportamenti di violenza psicologica					
La donna si sente più sicura nel tuo paese di origine					
L'Italia è un paese sicuro per le donne					

Possono rientrare nella definizione di violenza anche altre situazioni. Se sei d'accordo, indicale

Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne

Proclamata dall'Assemblea Generale con risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967

L'Assemblea Generale,

Considerando che i popoli delle Nazioni Unite hanno, nella Carta, riaffermato la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell'eguaglianza dei diritti di uomini e donne, Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani asserisce il principio della non-discriminazione e proclama che gli essere umani sono nati liberi ed uguali in dignità e diritti e che ognuno può beneficiare di tutti i diritti e di tutte le libertà lì contenute senza alcuna distinzione, incluso il sesso,

Tenendo conto delle risoluzioni, le dichiarazioni, delle convenzioni e delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e degli uffici specializzati designati ad eliminare tutte le forme di discriminazione e a promuovere uguali diritti per uomini e donne,

Preoccupata che, malgrado la carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gli Accordi Internazionali sui Diritti Umani ed altre disposizioni delle Nazioni Unite e gli uffici specializzati e malgrado il progresso fatto in materia di uguaglianza

Considerando che la discriminazione contro le donne è incompatibile con la dignità umana e con il benessere della famiglia e della società, che pregiudica la loro partecipazione, in termini di parità con gli uomini, nella vita politica, sociale, economica e culturale dei loro paesi e costituisce un ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità delle donne nel servire i loro paesi e l'umanità,

Tenendo ben presente il grande contributo dato dalle donne alla vita politica, economica e culturale ed il ruolo che ricoprono nella famiglia ed in particolare nella crescita dei figli,

Convinta che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace richiedono la massima partecipazione tanto delle donne quanto degli uomini in ogni campo,

Considerando che è necessario assicurare il riconoscimento universale nella legge e nei fatti del principio di uguaglianza tra uomini e donne.

Proclama solennemente questa dichiarazione:

Articolo 1

La discriminazione contro le donne, negando o limitando la loro uguaglianza di diritti rispetto agli uomini, è fondamentalmente ingiusta e costituisce un'offesa alla dignità umana.

Articolo 2

Devono essere assunte tutte le misure più appropriate per abolire leggi, ostacoli, regolamenti e pratiche esistenti che siano discriminanti contro le donne, e stabilire una protezione legale adeguata per uguali diritti degli uomini e delle donne, in particolare:

- a) Il principio di uguaglianza dei diritti deve essere inclusa nella costituzione o garantita altrimenti dalla legge;
- b) Strumenti internazionali delle Nazioni Unite e gli uffici specializzati relativi all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne dovranno essere ratificati o resi disponibili e sviluppati pienamente tanto presto quanto possibile.

Articolo 3

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per educare l'opinione pubblica ed orientare le aspirazioni nazionali verso lo sradicamento del pregiudizio e l'abolizione delle consuetudini e di tutte le altre pratiche che sono basate sull'idea dell'inferiorità delle donne.

Articolo 4

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle donne termini uguali agli uomini, senza alcuna discriminazione:

- a) Il diritto di voto in tutte le elezioni e l'eligibilità nelle elezioni a tutti i corpi pubblicamente eletti;
- b) Il diritto di voto in tutti i pubblici referendum;
- c) Il diritto di assumere pubblici uffici e di esercitare tutte le pubbliche funzioni.

Tali diritti devono essere garantiti dalla legge.

Articolo 5

Le donne dovranno avere gli stessi diritti degli uomini ad acquisire, cambiare o mantenere la loro nazionalità. Sposarsi ad uno straniero non inficerà automaticamente la nazionalità della moglie né la renderà apolide o le imporrà la nazionalità di suo marito.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio alla salvaguardia dell'unità e dell'armonia della famiglia, che rimane l'unità base di ogni società, dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate, specie quelle legislative, per assicurare alle donne, sposate o nubili, uguali diritti come per gli uomini nel campo delle leggi civili ed in particolare:
 - a. Il diritto di acquisire, amministrare, godere, disporre ed ereditare proprietà, incluse le proprietà acquisite durante il matrimonio;
 - b. Il diritto alla stessa capacità giuridica ed al suo esercizio;
 - c. Gli stessi diritti degli uomini relativamente alla legge sul movimento delle persone.
2. Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare il principio di uguaglianza di stato del marito e della moglie, ed in particolare:
 - a. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini nella libera scelta dello sposo e di sposarsi solo con il loro libero e pieno consenso;
 - b. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini nel matrimonio e nella separazione. In ogni caso gli interessi dei bambini dovranno essere di primaria importanza;
 - c. I coniugi dovranno avere uguali diritti e doveri in materia di figli. In ogni caso gli interessi dei bambini dovranno essere di primaria importanza.

Il matrimonio dei bambini ed il fidanzamento delle ragazzine prima della pubertà dovranno essere proibiti, ed un'azione effettiva, inclusa nella legislazione, dovrà essere effettuata per specificare un'età minima per il matrimonio e resa obbligatoria la registrazione del matrimonio in un registro ufficiale.

Articolo 7

Tutte le norme penali che costituiscono discriminazione contro le donne dovranno essere abolite.

Articolo 8

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate, includendole nei codici di legge, per combattere tutte le forme di traffico delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile

Articolo 9

Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle ragazze ed alle donne, sposate o nubili, gli stessi diritti degli uomini nell'educazione, a tutti i livelli, ed in particolare:

- a) Uguali condizioni di accesso e di studio nelle istituzioni educative di tutti i tipi, incluse le università e le professioni, le scuole tecniche e professionali;
- b) La stessa scelta dei curricula, gli stessi esami, il corpo insegnante con gli stessi standard di qualifica, gli stessi locali scolastici e gli strumenti della stessa qualità, che le istituzioni siano per entrambi i sessi o no;
- c) Uguali opportunità nel beneficiare della scolarizzazione o di altre garanzie scolastiche;
- d) Uguali opportunità nell'accedere a programmi di educazione continuativa, inclusi i programmi di alfabetizzazione degli adulti;
- e) Accesso alle informazioni educative per aiutare ad assicurare la salute ed il benessere della famiglia.

Articolo 10

1. Dovranno essere assunte tutte le misure più appropriate per assicurare alle donne, sposate o nubili, gli stessi diritti degli uomini nel campo della vita economica e sociale, e in particolare:

- a) Il diritto, senza discriminazione sulla base dello stato materiale o di altre basi, a ricevere un addestramento professionale, al lavoro, a scegliere liberamente una professione ed un impiego e allo sviluppo professionale;
- b) Il diritto ad una stessa remunerazione degli uomini e ad una uguaglianza di trattamento a parità di lavoro dello stesso valore;
- c) Il diritto al fine rapporto retribuito, privilegi pensionistici e fondi di sicurezza nei casi di disoccupazione, malattia, anzianità e incapacità a lavorare;
- d) Il diritto a ricevere gli stessi assegni familiari degli uomini.

2. Per prevenire le discriminazioni contro le donne nel tener conto del matrimonio o della maternità e per assicurare l'effettivo diritto al lavoro, devono essere assunte misure per prevenire il loro licenziamento nei casi di matrimonio o maternità e provvedere ad una remunerazione nel periodo di maternità, con la garanzia di poter ritornare al vecchio impiego e di provvedere ai necessari servizi sociali inclusi i servizi per la cura dei minori.

3. Misure assunte per proteggere le donne in certi tipi di lavori, per ragioni inerenti la loro natura fisica, non devono essere viste come discriminatorie.

Articolo 11

1. Il principio di uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne richiede lo sviluppo in tutti gli Stati in accordo con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

2. Le organizzazioni governative e non-governative e quelle individuali sono esortate, quindi, a fare tutto quanto in loro potere per promuovere lo sviluppo dei principi contenuti in questa dichiarazione.

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)

Adottata dall'Assemblea generale delle NU il 18.12.1979, in vigore internazionale dal 3.9.1981. Ratificata dall'Italia il 10.06.1985; ordine d'esecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; in vigore in Italia dal 10 luglio 1985.

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità, nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti umani e della donna,

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che afferma il principio dell'inammissibilità della discriminazione e dichiara che gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso,

Visto che gli Stati parte dei Patti internazionali sui diritti umani hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate per la Promozione dell'Uguaglianza di diritti dell'uomo e della donna,

Tenuto altresì presenti le risoluzioni, le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate per la Promozione dell'Uguaglianza di diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante l'esistenza di tali strumenti, le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordato che la discriminazione contro le donne viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di parità con gli uomini, intralcia la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile un pieno dispiegarsi delle potenzialità delle donne per il bene del proprio paese e dell'umanità,

Preoccupati del fatto che, nelle situazioni di povertà le donne non accedono che in misura minima alle risorse alimentari, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla formazione, e alle opportunità di lavoro nonché di soddisfazione di altri bisogni,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne,

Sottolineato che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione, di dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è essenziale perché uomini e donne possano pienamente esercitare i loro diritti,

Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale e ad occupazione straniera, nonché il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni di parità con gli uomini in tutti i campi,

Tenuto presente il grande contributo delle donne, finora non pienamente riconosciuto, al benessere della famiglia ed al progresso della società, l'importanza del ruolo sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell'allevamento dei figli,

Consapevoli del fatto che il ruolo delle donne non deve essere fonte di discriminazione e che anzi l'allevamento dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, e con la società nel suo insieme,

Consapevoli che per poter ottenere una piena uguaglianza fra uomini e donne è necessario un mutamento nel ruolo tradizionale dell'uomo nonché nel ruolo delle donne nella società e nella famiglia,

Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie per l'eliminazione di tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

68

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

Articolo 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione contro le donne, e, a questo scopo, si impegnano a:

- iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, la realizzazione pratica di tale principio;
- adottare appropriate misure legislative e di altra natura, comprese, se del caso, quelle di natura sanzionatoria, per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, un'efficace protezione delle donne contro ogni atto discriminatorio;
- astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con tale obbligo;
- prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;
- prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, regolamento, consuetudine e pratica che costituisca discriminazione contro le donne;
- abrogare dalla normativa nazionale tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione contro le donne.

Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico,

sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

Articolo 4

Non va considerata discriminazione, ai sensi della definizione indicata nella presente Convenzione, l'adozione da parte degli Stati parte di misure temporanee speciali finalizzate ad accelerare l'uguaglianza di fatto tra uomini e donne; tali misure, tuttavia, non devono in alcun modo dar luogo al permanere di norme disuguali o distinte, e devono essere abrogate non appena raggiunti i loro obiettivi in materia di uguaglianza di opportunità e di trattamento.

L'adozione da parte degli Stati parte di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per:

- modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne,
- far sì che nell'educazione familiare sia integrata una comprensione del ruolo sociale della maternità ed il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'allevamento e nella crescita dei figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Articolo 6

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, devono garantire, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

- di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
- di prendere parte all'elaborazione ed attuazione delle politiche di governo di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
- di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica del paese.

Articolo 8

Gli Stati devono prendere ogni misura adeguata per garantire che le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano l'opportunità di rappresentare il proprio governo a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

Gli Stati parte devono assicurare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento o conservazione della cittadinanza. Deve in particolare essere garantito che né il matrimonio con uno straniero né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio modifichino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano automaticamente la cittadinanza del marito.

Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza dei figli.

PARTE TERZA

Articolo 10

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia di istruzione e in particolare per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

- le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in tutti i tipi di formazione professionale;

- l'accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici ed attrezzature della medesima qualità;

- l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di formazione che contribuiscano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento

a questo fine;

- le medesime opportunità di usufruire di borse di studio e altre sovvenzioni;

- le medesime opportunità di accesso ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario tra uomini e donne in materia di istruzione;

- la riduzione del tasso d'abbandono scolastico da parte delle studentesse e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;

- le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;

- l'accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo che possano contribuire a garantire la salute e il benessere delle famiglie, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Articolo 11

1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione contro le donne in materia di lavoro per assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, in particolare:

- il diritto al lavoro come diritto inalienabile di ogni essere umano;

- il diritto ad usufruire delle stesse opportunità occupazionali, compresa l'applicazione degli stessi criteri di selezione nell'accesso al lavoro;

- il diritto alla libera scelta della professione e del lavoro, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro ed a tutte le condizioni di servizio e prestazioni aggiuntive, nonché il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente;

- il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni aggiuntive, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro;

- il diritto alle prestazioni della sicurezza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite;

- il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione produttiva.

2. Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate finalizzate a:

- proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo per maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

- introdurre l'istituto del congedo di maternità retribuito o che dia diritto a prestazioni sociali equivalenti, con la garanzia di mantenimento del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali;
 - incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari per rendere possibile ai genitori la conciliazione tra obblighi familiari, responsabilità professionali e partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido;
 - assicurare una protezione speciale durante la gravidanza delle donne impegnate in attività lavorative di cui si sia dimostrata la nocività per la loro salute.
3. Le leggi di tutela relative alle questioni prese in esame dal presente articolo dovranno essere periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità.

Articolo 12

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell'assistenza sanitaria al fine di assicurare loro l'accesso ai servizi sanitari, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare su una base di uguaglianza fra uomini e donne.
2. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte garantiranno alle donne servizi appropriati e, se necessario, gratuiti relativi a gravidanza, parto e post-parto, nonché una alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

Articolo 13

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, e in particolare:

- il diritto agli assegni familiari;
- il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.

Articolo 14

1. Gli Stati parte devono tener conto dei problemi particolari che si trovano di fronte le donne delle zone rurali e del ruolo importante che esse hanno per la sopravvivenza economica della loro famiglia, tra le altre cose attraverso il lavoro nei settori non monetizzati dell'economia;

gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali;

2. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai vantaggi che ne derivano, su una base di uguaglianza tra uomini e donne ed in particolare garantendo loro il diritto:

- di partecipare all'elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli;
- di avere accesso a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, la consulenza ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
- di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale, di ricevere ogni tipo di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale, nonché di poter beneficiare, fra le altre cose, di tutti i servizi territoriali e di divulgazione delle informazioni sulle tecniche produttive, per migliorare le proprie competenze tecniche;
- di organizzare gruppi autogestiti e cooperative finalizzati ad ottenere parità di accesso alle opportunità economiche, tramite il lavoro dipendente o il lavoro autonomo;

- di partecipare a tutte le attività della propria comunità locale;
- di avere accesso ai mutui e al credito agricolo, ai servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento in materia di riforma agraria e fondiaria, nonché ai programmi di nuovi insediamenti rurali;
- di beneficiare di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto concerne l'alloggio, i servizi sanitari, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA

Articolo 15

1. Gli Stati parte devono riconoscere l'uguaglianza tra uomini e donne di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte devono riconoscere alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare vanno riconosciuti alle donne uguali diritti di concludere contratti e amministrare proprietà ed un uguale trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica delle donne, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte devono accordare uguali diritti a uomini e donne in materia di legislazione sulla circolazione delle persone e di libertà di scelta della residenza e del domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donna:
 - lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
 - lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
 - gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
 gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli avrà preminenza sopra ogni altra considerazione;
 - gli stessi diritti e responsabilità in materia di custodia dei beni dei minorenni, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei minori avrà preminenza sopra ogni altra considerazione;
 - gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
 - gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, usufrutto e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno effetto giuridico e saranno prese tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per stabilire un'età minima per il matrimonio e rendere obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

PARTE QUINTA

Articolo 17

Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (in seguito indicato come " il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di 18, e, dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale e competenza nella materia trattata dalla

presente Convenzione. Gli esperti partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati parte tra i propri cittadini, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.

La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati parte l'invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati e comunica la lista agli Stati parte.

I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione, avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri verrà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

L'elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato verrà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.

Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.

I membri del Comitato riceveranno, dietro approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle condizioni fissate dall'Assemblea e tenuto conto dell'importanza delle responsabilità assunte dal Comitato.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessarie per l'espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate in virtù della presente Convenzione.

Articolo 18

Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, da essi adottate per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi realizzati in materia:

durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;

in seguito almeno ogni quattro anni ed, inoltre, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.

Articolo 20

Il Comitato si riunisce di norma per un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati ai sensi dell'art.18 della presente Convenzione.

Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Articolo 21

Il Comitato rende conto annualmente delle proprie attività all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio economico e sociale; il Comitato ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Tali suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

Articolo 22

Le agenzie specializzate hanno diritto di essere rappresentate quando viene esaminata dal Comitato l'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze.

Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

PARTE SESTA

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli alla realizzazione dell'uguaglianza tra uomini e donne eventualmente contenute:

nella legislazione di uno Stato parte,

oppure

in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore nello Stato in questione.

Articolo 24

Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria sul piano nazionale mirata a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati.

L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una richiesta di questo tipo.

Articolo 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

75

Articolo 28

Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione.

La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 29

Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

Ogni Stato parte, che avrà formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, potrà in qualsiasi momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

I dati del servizio di Medicina preventiva delle migrazioni. Molte richieste d'intervento Infibulazione, 167 casi a Roma e anche dieci bambine. Ha lasciato il segno anche a Roma il dramma dell'infibulazione: dal 1990 a oggi nell'ospedale San Gallicano sono state registrate 167 storie di dolore e violenza. Tra queste persone sofferenti, anche dieci bambine mutilate negli organi genitali prima di essere adottate. E sono dozzine le donne africane infibulate che hanno chiesto negli ultimi tempi di essere operate per potere avere rapporti sessuali. Il professor Aldo Morrone, responsabile del servizio di Medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di Dermatologia tropicale, lancia l'allarme: "Il fenomeno è più grande di quello che dicono le cifre ufficiali - osserva - perchè vengono a farsi curare solo giovani e donne che hanno avuto infezioni o altre malattie correlate".

La pratica risale a culture dell'Africa sub-sahariana anteriori all'islam, al cristianesimo e all'ebraismo. Le grandi migrazioni dal sud al nord del mondo hanno fatto arrivare anche da noi le conseguenze di questi atti primitivi. I collaboratori di Morrone ricordano ancora il caso di una bambina africana di 12 anni che soffriva spesso di infezioni alle vie urinarie.

Quando i medici del San Gallicano hanno notato, due anni fa, problemi dovuti all'infibulazione, i genitori non volevano crederci: "Noi non le abbiamo fatto nulla. Lo giuro - disse il padre romano -. L'abbiamo solo adottata cinque anni fa...". In molti casi il medico "non conosce la materia - ricorda Morrone - e le cisti ovariche e gli altri disturbi vengono ricondotti ad altre patologie". In certi Paesi la donna, che non va colpevolizzata, è considerata, anche oggi, meno di nulla e la mutilazione degli organi genitali, fatta per preservarne la verginità, è solo la dimostrazione della violenza dell'uomo sulla donna. Cosa si può fare? "Bisogna dare alle donne la consapevolezza che si può essere fedeli alla propria cultura anche abbandonando questa pratica - risponde Morrone -. Si tratta di investire nella prevenzione e avviare una rivoluzione culturale per ridare dignità al ruolo della donna. A Roma vivono oltre 300 mila immigrati: si può fare molto, se si vuole".

È un dramma nascosto quello delle donne immigrate vittime di mutilazione genitale femminile in Italia. (la Repubblica 11 settembre 2010)

È un dramma nascosto quello delle donne immigrate vittime di mutilazione genitale femminile in Italia. Solo nella capitale dal 1996 sono state curate in diecimila. A lanciare l'allarme sul fenomeno è Aldo Morrone, direttore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie nella povertà (*Inmp*) all'ospedale romano San Gallicano.

Anche se in Italia la legge vieta questa pratica, la situazione è sempre più preoccupante. Secondo alcune stime recenti ogni anno almeno 600 bambine sono a rischio. «Nel nostro Paese ci sono ancora medici e le anziane delle comunità che, a pagamento, praticano l'infibulazione - spiega Morrone - ce ne accorgiamo solo quando le donne vengono al nostro ambulatorio e osserviamo danni recenti che fanno pensare a un intervento di questo genere».

Spesso le mutilazioni sono fatte senza anestesia, con coltelli, lame di rasoio, vetri rotti o forbici. L'emorragia che ne consegue viene arrestata tamponando la ferita con garze e bendaggi o, nei casi migliori, con punti di sutura. Le conseguenze sono infezioni, cheloidi, tetano e addirittura infertilità, oltre a problemi nei rapporti sessuali e durante il parto.

La legge

A quattro anni dalla legge (n.7-01-2006) che vieta l'infibulazione è ancora difficile fare un bilancio sulla sua efficacia in Italia. Nel mondo più di 130 milioni di donne e bambine hanno subito mutilazioni genitali (Mgf) e solo in Italia si calcola che siano 40.000. È il dato più alto in Europa, che in totale conta 500mila vittime.

Nel nostro paese non esistono dati ufficiali sul questo fenomeno “nascosto” visto che chi pratica questa usanza può essere punito con una pena che può arrivare a 12 anni di reclusione. Spesso il problema è quello delle vacanze nei paesi d'origine. Se in Italia “il taglio” è vietato, la possibilità di superare l'ostacolo è infatti quello di effettuare l'infibulazione all'estero. Le 10mila donne passate dal San Gallicano provenivano soprattutto dall'Africa dove questa tradizione, slegata da dettami religiosi, è radicata.

In molti paesi europei le mutilazioni vengono eseguite nei centri di chirurgia estetica vaginale o in quelli dove si fanno piercing e tatuaggi. «Il fenomeno paradossale - dice Morrone - è quello delle giovani ragazze, adolescenti nate in Italia da genitori immigrati o trasferitesi da piccole che “desiderano” essere infibulate, una volta raggiunta la maggiore età». Le ragazze che hanno fatto questa richiesta, nonostante i numerosi colloqui con i mediatori culturali, in qualche caso, sono riuscite a portare a termine la loro intenzione altrove.

«Abbiamo avuto notizie di una ragazza africana - conclude Morrone - che, una volta maggiorenne, si è fatta infibulare in Germania. È difficile modificare questo modello culturale. Da una collaborazione con colleghi spagnoli siamo addirittura venuti a sapere di immigrate che, approfittando delle vacanze estive, portavano le loro figlie a farsi infibulare nei Paesi d'origine».

Infibulazione: in Italia si pratica, eccome. Sono a rischio migliaia di bimbe immigrate, (05 febbraio 2011, <http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2011/02/05/news/>)

“In Italia, ogni anno ci sono 2000-3000 bambine a rischio di essere infibulate”. È l'allarme lanciato da Aldo Morrone, direttore dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), alla vigilia della Giornata Mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, fenomeno che solo in Italia interessa 30-35mila. Tuttavia, le tragedie personali della mutilazione genitale hanno dimensione planetaria, se si pensa che nel mondo sono oltre 120 milioni le donne vittime di questa pratica, in 29 paesi, con 3 milioni di bambine e ragazze che ogni anno subiscono l'infibulazione. La ricerca. È un dramma nascosto quello delle donne immigrate vittime di questa pratica. Solo nella capitale, dal 1996, sono state curate in diecimila. I dati arrivano dalla ricerca svolta in quattro regioni italiane e raccolti nel libro: *"Sessualità e culture- Mutilazioni genitali femminili: risultati di una ricerca in contesti socio-sanitari"*, a cura di Aldo Morrone e Alessandra Sannella. Lo studio ha esaminato un campione composto da 1.421 persone che lavorano in ambito socio-sanitario. Coinvolgendo 313 mediatori culturali e 1.108 operatori sanitari si è cercato di capire chi di loro era venuto a contatto con bambine a rischio di infibulazione.

Si pratica a pagamento. Anche se in Italia la legge vieta questa pratica, la situazione è sempre più preoccupante. “Nel nostro Paese ci sono ancora medici e le anziane delle comunità che, a pagamento, praticano l'infibulazione - spiega Morrone - ce ne accorgiamo solo quando le donne vengono negli ambulatori e osserviamo danni recenti che fanno pensare a un intervento di questo genere”.

Senza anestesia. Spesso le mutilazioni sono fatte senza anestesia, con coltelli, lame di rasoio, vetri rotti o forbici. Situazioni a rischio che possono portare anche alla morte. L'emorragia che ne consegue viene arrestata tamponando la ferita con garze e bendaggi o, nei casi migliori, con punti di sutura. Le conseguenze sono infezioni, cheloidi, tetano e addirittura infertilità, oltre a problemi nei rapporti sessuali e durante il parto. Le bambine del Corno d'Africa. “Essere a rischio non vuol dire che verranno infibulate - afferma Morrone - ma

si tratta di bambine che provengono da Paesi a forte tradizione rescissoria, come Corno d'Africa, fascia sub-sahariana, Egitto e Sudan, e se non riusciamo ad intercettarle facendo conoscere alle famiglie la realtà italiana e la legge che vieta l'infibulazione, c'è la possibilità che questo numero passi da rischio a realtà". A quattro anni dalla legge (n.7-01-2006) che vieta l'infibulazione è ancora difficile fare un bilancio sulla sua efficacia in Italia. Nel mondo più di 130 milioni di donne e bambine hanno subito mutilazioni genitali (Mgf) e solo in Italia si calcola che siano 30.000-35.000. È il dato più alto in Europa, che in totale conta 500mila vittime. Nel nostro Paese non esistono dati ufficiali su questo fenomeno nascosto visto che chi pratica questa usanza può essere punito con una pena che può arrivare a 12 anni di reclusione. Spesso il problema è quello delle vacanze nei paesi d'origine. Se in Italia "il taglio" è vietato, la possibilità di superare l'ostacolo è infatti quello di effettuare l'infibulazione all'estero.

In molti paesi europei le mutilazioni vengono eseguite nei centri di chirurgia estetica vaginale o in quelli dove si fanno piercing e tatuaggi. "Il fenomeno paradossale - dice Morrone - è quello delle giovani ragazze, adolescenti nate in Italia da genitori immigrati o trasferitesi da piccole che desiderano essere infibulate, una volta raggiunta la maggiore età. Siamo a conoscenza anche di casi in cui, dopo un viaggio nei Paesi d'origine - prosegue Morrone - alcune bambine sono state infibulate. Su questo gli insegnanti possono svolgere un'azione di sentinella, osservando i comportamenti e i cambiamenti d'umore delle bambine".

Contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, secondo Morrone, è possibile solo conoscendo a fondo le sue origini e la sua diffusione in Africa, dove viene praticato in 28 Paesi. "È un fenomeno possibile tra le comunità immigrate più isolate. Per questo è importante lavorare con la scuola e i mediatori culturali. Bisogna favorire l'integrazione", dice Morrone che lancia un appello: "Si potrebbero offrire dei benefit sociali alle donne immigrate che, formalmente, rinunciano all'infibulazione. Partirei da buoni per l'acquisto di libri scolastici, accesso facilitato agli asili nido e alle scuole elementari, strumenti che facilitano l'integrazione".

*** Dal sito di "Non c'è pace senza giustizia" ecco le tappe della lunga battaglia per sconfiggere la pratica delle mutilazioni genitali femminili.*

DATE E PASSAGGI IMPORTANTI DI 10 ANNI DI ATTIVITÀ

dicembre 2000 - Tourela, Mali Nel Dicembre del 2000 Emma Bonino visita il villaggio di Tourela in cui la tradizione delle MGF è stata spontaneamente abbandonata e sostituita da una festa, che simboleggia il rito di passaggio dalla adolescenza all'età adulta.

2000, Parlamento Europeo Su iniziativa degli eurodeputati radicali e di Emma Bonino il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione di condanna delle MGF come violazione dei diritti fondamentali della persona.

6 marzo 2001 - Roma, ITALIA Di ritorno a Roma dopo la visita in Mali, Emma Bonino organizza alla Camera dei Deputati una prima conferenza internazionale, con la partecipazione di militanti anti-MGF provenienti da diversi Paesi africani. Tra gli altri, alla Conferenza prende parte KhadyKoita, senegalese, una delle protagoniste più attive e determinate nella lotta alle mutilazioni genitali femminili.

10-12 dicembre 2002 - Bruxelles, BELGIO NPSG, con EURONET-FGM, AIDOS e sette ONG africane, lancia la campagna internazionale "Stop FGM!".

21-23 giugno 2003 - Cairo, EGITTO Il Consiglio Nazionale per l'Infanzia e la Maternità (NCCM) egiziano organizza al Cairo, con NPSG e AIDOS, la Conferenza internazionale sugli "Strumenti legislativi per la

prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili", patrocinata dalla First Lady Suzanne Mubarak, adottando la Dichiarazione del Cairo per l'Eliminazione delle MGF.

luglio 2003, il Protocollo di Maputo Gli Stati membri dell'Unione Africana (UA) adottano il Protocollo aggiuntivo alla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli relativo ai Diritti delle Donne (comunemente chiamato Protocollo di Maputo), il cui art. 5 bandisce le MGF come una patente violazione dei diritti umani di base.

16-18 settembre 2004 - Nairobi, Kenya Il governo del Kenya e NPSG, in collaborazione con la Association of Media Women in Kenya, organizzano una Conferenza internazionale dal titolo: "Sviluppare un contesto politico, legale e sociale per l'implementazione del Protocollo di Maputo" che adotta una dichiarazione finale per sottolineare l'importanza della legge come parte di un approccio multi-disciplinare nella lotta alle MGF.

2-3 febbraio 2005 - Gibuti, Gibuti Con il patrocinio della First Lady Kadra Mahmoud Haid, il governo di Gibuti e NPSG organizzano una Conferenza Sub-Regionale dal titolo "Verso un consenso politico e religioso contro le MGF". La dichiarazione finale evidenzia come, dopo un ampio scambio di vedute tra i dignitari religiosi presenti, sia da ritenere indubbia l'inesistenza di basi religiose nel Corano come nei testi di riferimento delle altre religioni rivelate, a giustificazione della pratica.

21-22 febbraio 2006 - Bamako, MALI Il governo del Mali, NPSG e diverse ONG locali organizzano a Bamako la "Conferenza sub-regionale sulle MGF e l'implementazione del Protocollo di Maputo", con la partecipazione della First Lady TouréLobboTraoré. Lo scopo della conferenza è di esortare gli Stati ad applicare il Protocollo di Maputo attraverso l'adozione di leggi ad hoc e a sensibilizzare la popolazione attraverso campagne di informazione e prevenzione.

15-17 dicembre 2007 - Khartoum, Sudan L'ONG sudanese Entishar Charity Society e NPSG organizzano un seminario sulla legislazione in materia di MGF e sul Protocollo di Maputo, nel contesto più ampio dei diritti delle donne in Africa.

27-28 marzo 2008 - Asmara, Eritrea L'Unione Nazionale delle Donne Eritree (NEUW) e NPSG organizzano una conferenza regionale sull'eliminazione delle Mutilazioni Genitali Femminili.

8-9 ottobre 2008 - Gibuti, Gibuti L'Unione Nazionale delle Donne di Gibuti (UNFD) e NPSG, organizzano, sotto gli auspici della Presidenza del Parlamento di Gibuti, un seminario parlamentare su "La legge contro le Mutilazioni Genitali Femminili e la sua applicabilità".

14-15 dicembre 2008 - Cairo, Egitto Cinque anni dopo la Conferenza Internazionale del Cairo sugli strumenti legislativi in materia di Mutilazioni Genitali Femminili, il Consiglio Nazionale egiziano per l'Infanzia e la Maternità (NCCM) e NPSG rinnovano la loro collaborazione per organizzare una riunione di alto livello, patrocinata dalla First Lady Suzanne Mubarak, per rilanciare la campagna internazionale e attirare l'attenzione mondiale sul fenomeno.

agosto-settembre 2009 - Banjoul, Gambia e Bamako, Mali NPSG concentra le sue energie nel mobilitare la volontà politica a favore dello sviluppo di legislazioni di messa al bando delle MGF, sostenendo le attiviste in Mali e organizzando, insieme al Comitato gambiano sulle pratiche tradizionali che incidono sulla salute di donne e bambini (GAMCOTRAP), un seminario parlamentare in Gambia.

9-10 novembre 2009 - Ouagadougou, Burkina Faso NPSG organizza in collaborazione con il Ministero dell'Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale e con il patrocinio della First Lady Chantal Compaoré, la riunione "Dal Cairo a Ouagadougou: verso la messa al bando universale delle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)".

4 febbraio 2010 - Nouakchott, Mauritania NPSG insieme con il Mauritanian Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children (AMPSFE - IAC Mauritania), e con il Network of Parliamentarians on Population and Development, organizza un seminario parlamentare su "Le Mutilazioni Genitali Femminili e la legge".

3-4 maggio 2010 - Dakar, Senegal Il Ministero della Famiglia del Senegal in collaborazione con NPSG e con l'organizzazione senegalese La Palabre, organizza la Conferenza inter-parlamentare "Armonizzare gli strumenti legali contro le Mutilazioni Genitali Femminili: dividerne i successi, consolidarne i risultati, perseguirne i progressi! Verso la messa al bando della pratica alle Nazioni Unite".

giugno 2010 - Kampala, Uganda Il Parlamento ugandese approva una mozione che chiede al governo, all'Assemblea Legislativa dell'Africa orientale e all'Unione Africana di presentare alla 65a Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite una risoluzione di messa al bando delle Mutilazioni Genitali Femminili. In Uganda la lotta alle MGF è fortemente incoraggiata dalla First Lady Janeth Kataha Museveni. Queste sono solo alcune delle tappe importanti che ci hanno portati così vicini ad una Risoluzione dell'ONU, ma nel corso degli anni tante e diverse personalità e istituzioni si sono impegnate in questo senso dando il loro preziosissimo contributo: i leader religiosi cristiani e musulmani, il Parlamento Europeo (con le Risoluzioni del 13 marzo 2008, dell'8 maggio 2008, del 24 marzo 2009, del 26 novembre del 2009) e diverse agenzie delle Nazioni Unite - OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM e OMS.

Dossier infibulazione, <http://www.fondedisperanza.org/>

Sotto il nome generico di infibulazione, vengono spesso raccolte tutte le mutilazioni a carico dei genitali femminili, praticate in 28 paesi dell'Africa sub-sahariana, per motivi non terapeutici, che ledono fortemente la salute psichica e fisica delle bambine e donne che ne sono sottoposte.
(Fonte: Wikipedia)

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha distinto le mutilazioni in 4 tipi differenti a seconda della gravità per il soggetto:

- Circoncisione o infibulazione assunnah: si limita alla scrittura della punta del clitoride con fuoriuscita di sette gocce di sangue simboliche
- Escissione al uasat: asportazione del clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra
- Infibulazione o circoncisione faraonica o sudanese: asportazione del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale.
- Nel quarto tipo sono inclusi una serie di interventi di varia natura sui genitali femminili.

Queste pratiche sono eseguite in età differenti a seconda della tradizione: per esempio nel sud della Nigeria si praticano sulle neonate, in Uganda sulle adolescenti, in Somalia sulle bambine.

81

Ovviamente, mentre la prima è puramente simbolica e non comporta quasi nessuna conseguenza, le altre e soprattutto la terza ledono gravemente sia la vita sessuale sia la salute delle donne, ed è contro quest'ultima che si adoperano i movimenti per l'emancipazione femminile, soprattutto in Africa.

Solo un problema Africano?

L'Italia è ormai il primo paese in Europa per il più alto numero di donne infibulate. Tra le 20 e le 30 mila donne immigrate hanno subito una mutilazione genitale e circa 5 mila bambine rischiano la stessa sorte. Per la prima volta dei medici italiani stanno per pubblicare uno studio scientifico sulla loro esperienza con le donne mutilate. Aldo Morrone, responsabile del Servizio di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale dell'ospedale San Gallicano di Roma, ha anticipato a Repubblica i risultati della ricerca:

«La mutilazione genitale femminile è stata una sorpresa per la classe medica italiana. Quando agli inizi degli anni Ottanta abbiamo osservato i primi casi, per la verità non conoscevamo questa pratica. Il motivo per cui queste donne venivano da noi non era tanto la mutilazione genitale ma perché affette da malattie veneree. Mi colpì il primo caso di una donna somala che aveva avuto un'infibulazione completa. Le chiesi di poter fare una fotografia della lesione e la signora rispose che non c'era alcun problema, per lei era perfettamente normale essere infibulata, per lei quello era il suo stato naturale. Allora capii l'importanza di curare gli aspetti culturali e psicologici.

In Italia le donne originarie dei paesi africani dove vengono praticate le mutilazioni genitali femminili sono circa 41 mila. Sono stati 147 i casi di donne immigrate che abbiamo seguito clinicamente e che avevano richiesto il nostro intervento per lesioni di natura genitale.

L'infibulazione viene fatta in condizioni di assoluta mancanza di igiene. La componente medica è certamente importante, cioè bisogna che i ginecologi e i medici di famiglia conoscano il problema. Ma l'unica maniera per risolverlo è di intervenire a livello culturale in modo da garantire una continuità della cultura di queste persone pur modificando la pratica dell'infibulazione, abolendola, sostituendola con un'altra pratica. Ad esempio, avviene soprattutto nel Ghana, si fa una festa simbolica in cui si simboleggia la mutilazione genitale senza eseguirla realmente».

Il secondo aspetto, è l'arrivo in Italia di bambine, per esempio somale infibulate e adottate da famiglie italiane, soprattutto a seguito dell'operazione "RestoreHope". All'epoca avevano grossi problemi con la prima mestruazione. Le bambine non ricordavano di essere state infibulate. E i genitori adottivi hanno fatto mille giri

prima di arrivare a capire che si trattava di un effetto collaterale dovuto all'ostruzione di cheloidi, di cicatrici. All'inizio è stato vissuto in modo traumatico. I genitori italiani non sapevano neanche dell'esistenza dell'infibulazione. In alcuni casi questo trauma è perdurato perché si è trattato di situazioni con necessità di intervento chirurgico per deinfibulare, eliminare queste forme di cicatrizzazioni e ricostruire con la chirurgia plastica tenendo conto anche dell'età perché se c'è un'ulteriore fase di sviluppo bisogna poi reintervenire. (Fonte: Corriere Della Sera)

Testimonianze

Per capire in profondità com'è il retaggio culturale che da millenni c'è dietro la pratica dell'infibulazione, riportiamo la testimonianza di una donna somala.

82

Fatima, oggi è cittadina italiana, sposata nel nostro Paese.

Confessa il trauma interno vissuto al momento del matrimonio: «Quando mi sono sposata non mi piaceva fare l'amore, non è che sono insensibile ma avevo paura, paura di provare dolore. È logico, se sono tutta chiusa come può avvenire la penetrazione? Quando arrivai in Italia le ragazze della mia età si divertivano, per loro avere rapporti sessuali non era una preoccupazione ma un piacere, mentre io li vivevo come un incubo. Quando domandavo alle ragazze somale sposate: “Come è andata con tuo marito?”, loro mi rispondevano: “È andata male, molto male, abbiamo sofferto tanto, abbiamo provato dolore dappertutto fino alla testa, mamma mia quanto abbiamo sofferto!”. Ecco perché io non volevo avere rapporti sessuali. Ed è allora che mi sono domandata: perché mi sono fatta infibulare? Se non fossi infibulata tutto sarebbe stato più facile, il sesso, il parto, avere figli non sarebbe stato un problema». Dopo il matrimonio Fatima ha subito due interventi per farsi deinfibulare, ora gode di un'attività sessuale soddisfacente, vuole avere figli ma giura che mai e poi mai farebbe infibulare la propria figlia.

«A 10 anni volevo operarmi come tutte le mie amiche. Mia madre non voleva che venissi infibulata, lei aveva sofferto tanto, ma a all'età di dieci anni io non capivo. Ogni giorno piangevo, mi rifiutavo di mangiare, mi ero barricata in casa, non volevo più parlare con nessuno, urlavo in continuazione: -Ti prego mamma fammela fare, voglio essere come tutte le altre mie amiche-. Mi sentivo male quando stavo in mezzo alle mie compagne di gioco. Mi prendevano in giro e mi insultavano: -Sei grande, hai dieci anni e non hai ancora fatto l'infibulazione. Tu non sei una musulmana, sei una cristiana. Sei una puttana. Sei tutta aperta, bisogna chiudere. Una ragazza per bene deve essere infibulata-. Ero disperata perché ero diversa dalle mie amiche che sghignazzando mi provocavano: -Se non sei una puttana, facci vedere che sei cucita, ma se sei aperta vuol dire che sei una puttana-». (Fonte: Corriere Della Sera)

Modi e forme delle violazioni

Il primo rapporto sull'infibulazione in Italia ha esaminato il caso di 147 donne di cui 27 ha subito l'infibulazione, che è l'escissione di parte o di tutti i genitali esterni e il restringimento dell'apertura vaginale, 34 è stata sottoposta all'escissione del clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole labbra, mentre su 86 è stata praticata l'escissione del prepuzio con asportazione parziale o totale della clitoride. Sono queste, secondo la classificazione mondiale della sanità, le tre forme più diffuse di mutilazione sessuale genitale a cui sono state sottoposte 130 milioni di donne in tutto il mondo, mentre si calcola che ogni anno due milioni di donne subiscono questa pratica.

In Italia la Costituzione vieta espressamente qualsiasi violazione all'integrità corporea della persona ma non esiste ancora uno specifico reato contro l'infibulazione.

Una cultura da cambiare

Con il pretesto di conservare la verginità, richiesta dai mariti, e ridurre le pulsioni sessuali, queste bambine subiscono l'asportazione totale dei genitali esterni.

Al momento della "cerimonia" le ragazzine più grandi non devono gridare: sarebbe una prova negativa, farebbero vergognare i loro genitori. "Se piangi non sei degna di tuo padre", cantano le donne del villaggio. All'uscita le piccole trovano i tamtam ad accoglierle: è una festa. "Se non sei escissa non hai amici, non hai diritto a farti corteggiare da nessun ragazzo, non puoi comportarti da donna". Sette giorni per rimarginare la ferita, altrimenti si va in ospedale. Se si sopravvive in quella stanzetta buia, lontane da casa, spesso lontane dai genitori, dopo essere state tagliate con un coltellino arrugginito senza nessuna anestesia.

E così si continua, 100, 130 milioni nel mondo denuncia l'Oms, ogni anno due milioni in più, in Africa, ma anche in Europa, negli Stati Uniti, ovunque. Anche se ogni tanto arriva qualche notizia confortante: qualche giorno fa in Guinea, a Koroussa, cinquecento chilometri a est della capitale Conakry, decine di mutilatrici hanno abbandonato il loro ferro del mestiere in una cerimonia simbolica.

2 milioni di bambine fra i 4 e 12 anni vengono mutilate ogni anno. Per rimanere pure!

La donna più anziana del villaggio porta una bambina piccola nella boscaglia. Ha solo sette anni. L'anziana donna mutila le parti intime della piccola con un coltello sporco e arrugginito. La bimba cerca di difendersi, le sue grida arrivano sino al villaggio, ma la sua condanna è già stata eseguita. L'anziana le dice di stare zitta, perché ora è pura. Così potrà andare in sposa all'uomo che la comprerà. La bimba torna a casa coprendosi gli occhi, soffrendo per il dolore e l'umiliazione. Ha subito la violenza dell'antica tradizione!

Questa storia è realmente accaduta e accade ancora nei centri rurali di molti paesi dell'Africa sub sahariana. Le bambine più fortunate possono andare in ospedale a subire questa vergognosa mutilazione. Lì, almeno, c'è assistenza medica e, un posto igienicamente controllato.

Ma per bambine povere queste mutilazioni spesso finiscono in tragedia. Queste piccole, oltre alla paura e al dolore violento, subiscono conseguenze che possono essere anche gravissime come le emorragie prolungate, la setticemia, il tetano, la sterilità. Spesso muoiono!

Una barbarie spaventosa che va combattuta.

Le donne immigrate mediatrici di cultura e di pace

Giulia Raymondi¹⁸

Nel vasto campo degli studi sull'universo femminile i temi dell'esilio, dell'immigrazione e dell'intercultura sono di particolare interesse. Lo studio delle motivazioni psicologiche e sociali che inducono le donne ad emigrare e l'analisi delle modalità dell'accoglienza che esse ricevono nel paese di destinazione ci offrono la possibilità di un'illuminante lettura, da un punto di vista femminile, dei cambiamenti della nostra società e del valore della nostra quotidianità.

¹⁸ In [://www.babelonline.net/home/003/ventaglio/Raymondi_donne.pdf](http://www.babelonline.net/home/003/ventaglio/Raymondi_donne.pdf)

Le donne immigrate sono diventate per noi una presenza costante e qualche volta anche disturbante; esse svolgono un importante ruolo sociale ed economico, svolgendo mansioni subalterne, che noi accettiamo che se ne facciano carico, pur compatendole.

In questo breve scritto vorrei soffermarmi su due temi significativi che riguardano la condizione della donna immigrata. Il primo tema è attinente al microcosmo al quale ella appartiene e riguarda il ruolo di mediazione culturale che tradizionalmente vi svolge. La donna immigrata è mediatrice tra il mondo, la storia, i legami, le tradizioni che sono state lasciate, e il nuovo mondo nel quale si trova a vivere; tra la lingua d'origine e il proprio nucleo familiare, in genere ricostituito nel paese di destinazione, e la realtà di questo nuovo paese e della nuova lingua da apprendere. Tradizione contro modernità, ripiegamento identitario contro integrazione: è questo il conflitto che permette ed in qualche modo “spinge” le donne immigrate a svolgere la loro funzione di mediazione.

L'analisi di questo fenomeno, sia pure limitata all'Italia contemporanea, non è semplice perché i gruppi etnici sono molti ed ogni progetto migratorio ha una sua specificità e delle proprie strategie d'inserimento messe in atto dalle donne. Capoverdiane, filippine, cinesi, eritree, egiziane, donne provenienti dall'Est europeo e dall'America Latina, curde, maghrebine etc, hanno modalità diverse di vivere l'immigrazione, che andrebbero approfondite nella loro specificità. Tuttavia a tutte è, purtroppo, comune una condizione d'isolamento, di solitudine affettiva, di “invisibilità”. L'invisibilità, in particolare, si riferisce al fatto che il lavoro di collaboratrici domestiche, che è il canale iniziale, quasi esclusivo, dell'inserimento lavorativo delle donne immigrate, non favorisce affatto il contatto con il territorio, con i servizi, le relazioni interpersonali e interetniche¹⁹.

Il secondo argomento che discuterò in questa sede riguarda il clima sociale e politico dei paesi europei di accoglienza che, rispetto ai temi dell'immigrazione è oggi estremamente conflittuale. Si cerca di conciliare – prima sul piano ideologico, poi su quello pratico – istanze contrastanti: uguaglianza, identità, alterità. Sul piano pratico l'equilibrio di questa armonizzazione non è facile da creare né da mantenere: le comunità di accoglienza non hanno spesso la maturità culturale e storica per accettare l'insediamento degli immigrati e per rispettarne l'alterità. Spesso la considerazione dell'immigrato è limitata alla sua condizione di forza lavoro e, purtroppo, anche gli atti istituzionali rispecchiano, a mio giudizio, l'orientamento secondo il quale l'“immigrato”, prima di essere persona, è lavoratore. A sostegno di questa tesi, analizzerò alcune disposizioni contenute nel Trattato di Amsterdam, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella legislazione italiana vigente. Verrà così in evidenza la contraddizione tra l'asserito desiderio di ribadire e valorizzare i diritti umani, da una parte, e le difficoltà politiche e storiche di una tale realizzazione a livello istituzionale, dall'altra.

1. La donna immigrata mediatrice di cultura

La vita della donna immigrata è caratterizzata, quindi, tradizionalmente, dal ruolo della mediazione. Naturalmente, la mediazione può essere portatrice di valori positivi e di valori negativi, anche se, nell'interpretazione più comune, la mediazione ha un significato fortemente positivo nel senso di contribuire a stabilire o a ristabilire rapporti interpersonali equilibrati per una convivenza perlomeno possibile. L'osservazione della quotidianità consente di affermare che essere mediatrice significa, in qualche modo, trasmettere la propria cultura, costituita soprattutto dal proprio vissuto. In altri termini, ampliando il quadro, ed estendendolo all'universo femminile nel suo insieme, si può dire che la donna è, sul piano sociale, mediatrice e, sul piano simbolico, “traduttrice”: solo lei può “tradurre” la realtà che vive in quei temi fondamentali che diventano campi fecondi per sviluppare una maggiore o rinnovata consapevolezza. A maggior ragione ciò si verifica in contesti travagliati quali le migrazioni o le immigrazioni, dove le donne esprimono la loro sapienza dei conflitti. Sapienza che non trova alcuna possibilità di manifestarsi, invece, nel caso della guerra dove si concretizza la fine di ogni

¹⁹G. Favaro, M. Tognetti Bordogna, *Donne dal mondo, Strategie migratorie al femminile*, Milano, Guerini, 1991.

possibile mediazione, perchè la guerra è nella logica dell'azzeramento dell'avversario²⁰, e quindi, nell'esclusione del conflitto.

Il ruolo della donna quale mediatrice di cultura è amplissimo e potrebbe essere interessante analizzarlo ed approfondirlo nelle diverse epoche storiche. Si può riandare con la memoria alle antiche culture e religioni dell'Africa e dell'America Latina. La donna africana tradizionale, prima dell'arrivo del colonialismo e del cristianesimo, aveva i suoi poteri ed era molto rispettata. Il concetto di genere era fortemente elasticizzato. La donna poteva compiere atti che oggi appartengono solo agli uomini come scegliere il marito, la moglie per il figlio o addirittura, in alcune tribù, la regina madre poteva decidere di avere più di un marito. I ruoli svolti dall'uomo e dalla donna erano sempre complementari. Ad esempio, nell'economia familiare primitiva la donna coltivava l'orto ed il marito produceva il grano. In seguito il colonialismo introdusse l'economia di mercato che stravolse gli equilibri socio - economici, portando la divisione sessuale del lavoro.

L'uomo cominciò ad essere scelto per lavorare fuori casa, per andare a scuola, perchè libero dagli incarichi della casa, mentre la posizione della donna - moglie veniva sempre più svalutata. È stato, quindi, l'arrivo di altre culture "più evolute" a creare la spaccatura rigida del concetto di genere in base al quale la donna diventa solamente "femmina". Nei secoli successivi alla diffusione del cristianesimo il ruolo istituzionale della sacerdotessa, che mediava tra l'uomo e dio, venne completamente negato e con esso le altre prerogative proprie delle donne, mentre, i privilegi ed i riconoscimenti, tradizionalmente attribuiti agli uomini all'interno delle tribù, vennero integrati nel nuovo assetto religioso portato dalla chiesa²¹.

Oggi la donna africana, oltre ad essere depositaria del ricordo degli antichi poteri che ha conservato per secoli, per quanto le è stato consentito dalla condizione di inferiorità culturale nella quale è stata relegata, resta la mediatrice tra le sue tradizioni e la modernità.

Nella storia della colonizzazione del Messico da parte degli Spagnoli, è storicamente documentata l'esistenza di una donna azteca che, attraverso la letteratura dell'epoca, è diventata una figura significativa. Tale donna era soprannominata la "Malinche", nelle fonti e nelle illustrazioni dell'epoca. La Malinche è considerata sia dagli indiani che dagli spagnoli, "una mediatrice", più che una semplice interprete. La sua lingua materna era il nahuatl, la lingua degli aztechi; ma essendo stata venduta come schiava ai maya, conosceva anche la loro lingua. Quando poi, nel corso della colonizzazione, scelse di abitare nel campo dei conquistatori spagnoli incominciò ad imparare la loro lingua. A quel punto non si limitò a diventare traduttrice da una lingua ad un'altra, ma cercò di collaborare per realizzare gli obiettivi ispanici, compiendo una sorta di conversione culturale che le avrebbe consentito anche di capire meglio la propria cultura e di non sottomettersi completamente ai dominatori²².

In effetti, l'idea che la lingua dei colonizzatori/invasori possa trasformarsi da idioma dell'oppressore/altro, in uno strumento di emancipazione e di liberazione dalla precedente condizione di sottomissione, che consente di parlare di libertà e di accedere a spazi vietati, si ritrova spesso nelle cronache storiche e nella ricca letteratura femminile²³.

²⁰Cfr. M.L. Boccia, L. Gallucci, P. Masi, 'Balena' negli appunti, "DWF", 3, 2000, p. 12.

²¹P. Aweto, conferenza *La donna africana, Storia e cultura* - Corso di perfezionamento in Storie e Temi del pensiero femminile", 2 giugno 2000, Università Roma Tre.

²²T. Todorov, *La conquista dell'America. Il problema dell'altro*, Torino, Einaudi, 1984, p. 122 ss.

²³La riflessione sulla lingua è frequente negli scritti della scrittrice algerina Assia Djebar "... il berbero delle campagne, l'arabo delle città, la lingua dell'altro - il francese" - "...ascolto delle voci femminili in una lingua priva di squame per non essere mai uscita alla luce del sole ... silenzi del serraglio di ieri..parole del corpo velato.." (*L'amour, la fantasia*, 1985, *Ombre sultane*, 1987, *Vaste est la prison*, 1995); .A.M.Tommasini e OuizaFerhi, conferenza *A sud del Mediterraneo*- Corso di perfezionamento "Una tela di tanti colori - Essere oggi donne e uomini pari e diversi in una prospettiva interculturale", 20 ottobre 2001, Università Roma Tre

2. Gli studi sull'immigrazione femminile, le ragioni, i metodi e le ricerche

Solo da poco tempo sono state sviluppate teorie sociologiche delle migrazioni, ovvero teorie che considerano anche gli aspetti sociali e culturali di questi movimenti di popoli e non si occupano solo di studiarli unicamente dal punto di vista della funzionalità o integrabilità delle persone rispetto alle società di destinazione o di partenza. Fino a poco tempo fa, infatti, ci si è concentrati sulla ricerca delle leggi scientifiche - prevalentemente demografiche e/o economiche - con riferimento ad una singola società locale/nazionale, senza considerare che il fenomeno migratorio, nella propria specifica realtà storica è dipendente, in primis, da trasformazioni economiche e sociali profonde che investono allo stesso tempo le strutture familiari, i comportamenti demografici e la divisione del lavoro tra uomini e donne, sia nei paesi di emigrazione sia nei paesi di immigrazione ed in secondo luogo dalle leggi che governano la vita del paese di origine e del paese di arrivo e dalle norme giuridiche che regolano i rapporti tra i cittadini ed i migranti²⁴. Anche attraverso i risultati di inchieste sull'impatto dell'immigrazione in Italia, realizzate spesso a livello regionale, al fine di attivare, nell'ambito del servizio pubblico, iniziative a favore degli immigrati/e a livello locale, è stato evidenziato un aspetto critico che non facilita la comprensione del fenomeno e che è ricollegabile alle arretrate metodologie di studio. Infatti, spesso i servizi offerti dalle istituzioni e dagli organismi privati del terzo settore vengono realizzati avendo come unico denominatore lo status di immigrato, senza tener conto della specificità dell'utente con riferimento ai diversi percorsi migratori, le condizioni di vita attuale, la diversa intensità dei legami familiari etc. Ciò quando per decifrare il ruolo ed il tipo d'inserimento delle donne migranti è indispensabile tener conto delle trasformazioni economiche e sociali alle quali si accennava in precedenza. In effetti, gli squilibri economici che sono seguiti alla colonizzazione, l'instabilità politica e la modernizzazione hanno eroso i meccanismi di riproduzione della famiglia allargata, minato le basi economiche e culturali dei regimi patriarcali, modificato i comportamenti riproduttivi, mutato i rapporti economici e di potere tra donne ed uomini²⁵. Inoltre, l'alfabetizzazione, il controllo delle nascite, l'assunzione di ruoli economici non sono andati di pari passo con una nuova divisione del lavoro tra i sessi e tra le diverse caste e classi sociali. Anzi, nei paesi dove è in corso un processo di reislamizzazione la crisi economica, unita al ritorno di una cultura ostile all'emancipazione femminile, ha ridotto, o addirittura azzerato, per le donne, le opportunità di studio e di lavoro.

Nell'ambito di una visione più ampia, alcune ricerche che hanno riguardato i servizi socio/ sanitari e dalle interviste a testimoni diretti - il tema della salute e della cura del benessere e della malattia sono osservatori privilegiati di indagine per decifrare il ruolo e il tipo di inserimento della donna migrante - è emerso che queste, vivendo tra due culture, anche indipendentemente dalla loro disponibilità e dalla ricerca del cambiamento, sono costrette a fronteggiare situazioni nuove, a riflettere sui vincoli e le restrizioni ai quali sono sottoposte nel paese di origine, ed a sviluppare modalità di comportamento nuove. In particolare, il processo di cambiamento che caratterizza la donna immigrata non investe solo lei, ma tutto il gruppo ed il sistema di riferimento culturale al quale appartiene. Naturalmente, questo processo presenta aspetti specifici in quanto la salvaguardia, al tempo stesso, della identità di donna e della identità nazionale possono non armonizzarsi con il desiderio di emancipazione e tale situazione di tensione può portare ad una disintegrazione sociale generatrice di sensazioni di disagio come l'insicurezza e la ricerca dell'isolamento²⁶.

Le donne emigrate possono appartenere al ceto medio, provenienti da zone urbane, emancipate dai rapporti familiari di tipo patriarcale, che non riescono a soddisfare i loro bisogni di reddito e di affermazione professionale nei paesi in cui le opportunità di lavoro qualificato sono, come sopra ricordato, scarse e

²⁴ Cfr. M. de Bernardi *Il significato delle distanze*, in G. Vicarelli (a cura di), *Le mani invisibili, La vita e il lavoro delle donne immigrate*, Roma, ed. Ediesse, 1994.

²⁵ I dati sono tratti da una ricerca comparata condotta dalle Nazioni Unite nel 1991 in sette paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina "Women, households and change".

²⁶ In particolare, è stato accertato che le tensioni e le contraddizioni originano comportamenti diversi raggruppabili in quattro categorie principali: 1) lotta contro l'assimilazione; 2) un adattamento temporaneo al cambiamento per realizzare il proprio progetto economico; 3) un adattamento ai nuovi modelli che resta teorico a causa dell'opposizione del suo entourage; 4) un'integrazione volontaria, mai priva di conflitti (cfr. *Donne dal mondo*, cit.).

decrementi. Accanto a loro si incontrano donne che non si sono mai poste il problema di sottrarsi all'autorità del padre o del marito, che si riconoscono pienamente nelle tradizioni della comunità originaria, ma che si sono trovate, loro malgrado, a dover provvedere alle necessità economiche della propria famiglia e sono dovute partire. Alcune di queste, insieme alla forzata indipendenza economica, acquistano così potere all'interno del nucleo familiare. Altre si limitano a spedire a casa gran parte del denaro che guadagnano nella speranza di ritornare a riprendere il posto di sempre. In questo quadro complesso le associazioni delle immigrate, delle quali si parlerà in modo approfondito più avanti, offrono un importante osservatorio e un punto di riferimento per l'incontro e la conoscenza di queste donne, del loro bagaglio di storia e di problemi legati all'inserimento nella società ricevente. Infatti, queste associazioni, che forse in un primo tempo si sono configurate come nicchie, costituite su base etnica, e in qualche modo isolanti rispetto al contesto esterno, oggi sono diventate luoghi d'incontro, di promozione e partecipazione delle immigrate, anche provenienti da continenti e paesi diversi. Sono diventate i soggetti intermediari tra le istituzioni pubbliche e private e le immigrate riuscendo a restituire loro, almeno in parte, la visibilità precedentemente negata e contribuendo ad assottigliare le distanze culturali e a stemperare, quindi, le probabili conflittualità²⁷.

3. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Il Trattato di Amsterdam²⁸ dichiara espressamente che “la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro” fanno parte integrante della “cooperazione sociale” (art. 137 del Trattato CE nella nuova versione) e all'art.141 integra in modo molto simile il vecchio art. 119 con disposizioni relative alla concreta applicazione del principio della parità retributiva. L'art. 17 (del Trattato CE nuova versione) istituisce la cittadinanza dell'Unione, definendo cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro. E poi vengono enumerati i vari diritti connessi, tra i quali la libertà di circolazione, il diritto elettorale attivo e passivo a livello comunale nello stato membro in cui si risiede, una protezione diplomatica e consolare anche da parte delle rappresentanze degli altri stati (artt.li 18,19,20 del Trattato CE nuova versione).

Affrontando il nostro tema ci si deve chiedere quali diritti abbiano i cittadini appartenenti a stati extracomunitari o, addirittura, le persone immigrate il cui status giuridico non è definito. Senza dubbio con la definizione giuridica della cittadinanza dell'Unione non sono ancora nati dei cittadini europei paragonabili al popolo di uno stato titolare della sovranità; non è ancora nato, cioè, uno stato sovranazionale in cui le popolazioni europee possano essere considerate il fondamento dell'Unione. A questo proposito ricca ed estremamente stimolante è la letteratura sul tema della cittadinanza europea che si chiede in quale misura sarà possibile affiancare al progetto economico dominante della liberalizzazione dei mercati un progetto politico autenticamente democratico. Il concetto di diritti sociali di cittadinanza, elaborato durante gli anni Quaranta nel contesto della discussione britannica sul welfare, non si può ridurre a “un minimo garantito di benessere e di sicurezza_economica”, ma si deve estendere (*à la* Marshall) a tutto lo spettro della vita civile e sociale e, quindi, al “diritto di piena partecipazione alle conquiste sociali”.²⁹

²⁷ Dall'intervento di J. Lima De Oliveira al seminario “*Donne, migrazioni, diversità: l'Italia di oggi e di domani*”, 1.3.2001, promosso dal Dipartimento pari opportunità e Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità.

²⁸ Firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997. Il Trattato di Amsterdam ha modificato il Trattato sull'Unione europea (firmato a Maastricht il 7.2.1992), il Trattato che istituisce la Comunità europea (firmato a Roma il 25.2.1957), gli altri trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi.

²⁹ T. Pitch, *Guerra umanitaria e cittadinanza*, “DWF”, 3, 2000, p. 30.

Alcune studiose femministe, ispirandosi, appunto, a T. H. Marshall, hanno ripreso nella loro analisi di politica sociale i diversi elementi che compongono i diritti di cittadinanza, sviluppandoli in un approccio teoretico capace di fondare - attraverso la combinazione di diritti sociali civili e politici (intesi non solo come status, ma anche come prassi sociale) - la capacità politica di agire delle donne e dei movimenti femministi. In questa prospettiva è diventata nota la seguente definizione di *citizenship* di Ruth Lister: “A fruitful conceptualization of citizenship, with the potential to enhance women’s political agency as well as their structural position, has to embrace both individual rights (and, in particular social rights) and political and other forms of participation as well as to analyse the relationship between the two. In this way citizenship emerges as a dynamic process in which the two dimensions of status and practice interact with each other, linked through human agency”. È interessante, quindi, in questa analisi delle studiose del mondo anglosassone, che da tempo osservano gli sviluppi dell’integrazione europea, l’individuazione, accanto ad una nuova comunità giuridica- “integration through law” -, di un processo parallelo di integrazione attraverso una pratica formale ed informale dei diritti di cittadinanza - “integration through citizenship practice” - intesa quale una struttura europea di reti, distinta dai canali istituzionali, di pubbliche opinioni e di flussi di comunicazione che hanno una vita propria³⁰. Ed in effetti, il primo periodo, in cui si è cominciato a formulare l’idea di cittadinanza, quale risultato dell’elaborazione dell’insieme, non istituzionale, di regole, sentenze, accordi e forme di cooperazione, sia come atti formali che come consuetudini, pratiche e discorsi informali, che riguardano i diritti di cittadinanza, i movimenti sociali, e le diverse espressioni dell’identità europea, sono gli anni Settanta. Proprio in quell’epoca ha iniziato ad emergere una tendenza volta ad immaginare un’Unione non solo economica, ma anche politica³¹.

Dunque, in base al citato art. 17 del Trattato di Amsterdam, lo status di cittadino europeo è ormai accolto nei trattati e giuridicamente definito; non si parla più di popoli europei, ma di diritti e doveri individuali “citizenship is not a certain status ... It is also an identity, an expression of one’s membership in a political community.” La domanda che viene spontanea, allora è la seguente: è necessario avere un’identità europea per dare un fondamento ai diritti connessi alla *cittadinanza europea*?³². La risposta, dal nostro punto di vista, è naturalmente negativa, se si ritiene che il diritto di cittadinanza e gli altri diritti non rappresentino un possesso o un avere, ma siano l’espressione dei rapporti sociali, delle regole, delle relazioni, e dei vincoli tra gli esseri umani. Questa lettura corrisponde al concetto di cittadinanza attiva, sopra ricordato, che è stato definito dalle studiose “integration through citizenship practice”.

Di fronte alla nascita di una “post -statualità” è interessante il confronto con il modello di realtà statale prenazionale che la storia della modernizzazione dell’Europa ci offre. Si pensi, a questo proposito, al “modello” del Sacro Romano Impero, al quale l’attuale costruzione europea viene spesso paragonata, in cui, nell’ambito di paesi e culture diverse fra di loro, si creano forme di rappresentanza più vicine alla realtà e più moderne rispetto a quelle che poi furono espresse da un potere statale esclusivo fondato su una vera e propria identificazione nazionale. Dal punto di vista del diritto, il Sacro Romano Impero era un “mostro giuridico”, una via di mezzo tra la monarchia e la federazione in cui la suddivisione dei poteri e le competenze erano fortemente confuse. In questa compagine l’unico elemento unificante era il diritto romano come diritto comune ma, malgrado ciò, questo Impero realizzò una formazione politica, con una significativa concretizzazione dell’idea di cittadinanza³³. In effetti, il concetto di cittadinanza ha assunto accezioni diverse dilatandosi o restringendosi, secondo le diverse epoche storiche. Una frase dello studioso Ulrich K. Preuss riassume un’idea di cittadinanza che è comprensiva del nostro modo di immaginare la cittadinanza oggi: “Lo status di cittadino non si fonda semplicemente sull’uguaglianza astratta, che deriva dalla comune appartenenza allo Stato, ma è radicata nella varietà dei modelli di vita presenti nella Società che, secondo questo concetto di democrazia, devono rispettarsi

³⁰ U. Gerhard, *Engendered Citizenship - L’Unione europea come comunità giuridica e come struttura politica di opportunità anche per le donne?*, Convegno sulla Carta dei Diritti Europei, 12 dicembre 2001, Fondazione Basso, Roma.

³¹ In uno studio intitolato: “European Citizenship Practice. Building Institutions of a non State”, A. Wiener ha cercato di rintracciare le prime testimonianze di un’ “Europa dei cittadini” e di ricostruire il contesto dal quale è nata questa idea.

³² U. Gerhard, op. cit.

³³ Ibid.

anche nella sfera delle decisioni politiche”. Da ciò segue che l'appartenenza all'Unione dovrebbe derivare dalla presa d'atto della concreta appartenenza ad un territorio e dalla responsabilità comune che ciò, inevitabilmente, implica.

Nel ricollegare questa idea al tema dell'immigrazione, si può dire che la vera pietra di paragone dell'attuazione di una nuova concezione della cittadinanza sarà soprattutto data dal rapporto che si saprà instaurare con coloro che chiedono asilo politico e con gli immigrati dei paesi extraeuropei.

Le premesse, che a livello teorico sono buone, non sono altrettanto promettenti a livello istituzionale ed, in particolare, sembra preoccupante il nuovo orientamento del legislatore italiano.

Il citato Trattato di Amsterdam, proprio in relazione alle misure sull'asilo politico e sull'immigrazione, invita a conservare e a sviluppare l'Unione “quale spazio di libertà, sicurezza, giustizia.” (art. 61 del Trattato CE nuova versione, come modificato ed integrato dal Trattato di Amsterdam). Questa stessa dichiarazione di principio viene ribadita nel Preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, adottata dalla Convenzione il 2.10.2000³⁴, il quale, al secondo capoverso del secondo paragrafo, recita: “Essa [l'Unione] pone la *persona* al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Purtroppo tale affermazione non trova riscontro nelle disposizioni della Carta stessa, dove i diritti di cittadinanza sono, *in primis*, necessariamente connessi all'identità europea ed, in subordine, allo status di lavoratore: emerge con chiarezza, al di là delle affermazioni di principio, che l'individuo -persona in quanto tale non ha alcuna effettiva tutela (cfr art. 41 della Carta dei diritti, che rimane una disposizione puramente teorica in quanto nessuna persona che non risieda legalmente nel territorio di uno stato membro può accedere alle istituzioni dell'Unione ed all'Autorità giudiziaria senza conseguenze comunque fortemente penalizzanti per la sua posizione).

A ben vedere non c'è coerenza tra gli enunciati del Preambolo, quali “Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future” e “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati qui di seguito” (paragrafo sesto e settimo del Preambolo), e i numerosi articoli che seguono. Inoltre, nella Carta alcune volte si parla di “cittadini”, altre volte di “persone”, altre volte ancora di “lavoratori” o di “individui”. Senza alcuna pretesa di completezza si riportano alcuni esempi di ciò. Il riferimento esplicito ai cittadini extracomunitari è contenuto nell'art. 18 “Diritto di asilo” e nell'art. 15 “Libertà professionale e diritto di lavorare” dove si dice che i *cittadini* dei paesi terzi che sono *autorizzati a lavorare* nel territorio degli Stati Membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. Inoltre, è previsto che (art. 34) “Ogni *individuo* che risiede o si sposti *legalmente* all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Inoltre, è sancito che ogni *individuo* ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento gratuito (art.29) e che ogni *lavoratore* ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose” (art.31).

Sotto il capo III “Uguaglianza” si riafferma, nel ribadire il principio di uguaglianza, il carattere subalterno dei “diversi” per razza, colore della pelle, orientamento sessuale, religione (art.21). È pungente il commento, a questa disposizione della Carta dei diritti, scritto da Elettra Deiana sul *Foglio de il paese delle Donne* nell'articolo “Carta senza regole”³⁵. Si ricorda il passaggio dove la giornalista scrive “la parte femminile della società entra così a determinare la Carta dei diritti in maniera del tutto subalterna: non è un soggetto consapevole, ma una condizione debole da tutelare, insieme a tutta la sfilza di condizioni deboli, bisognose in maniera indifferenziata, di tutela giuridica a causa della loro diversità: razza, lingua, convinzioni politiche, orientamento sessuale, religione

³⁴ La Convenzione, creata dal Consiglio europeo di Colonia il 3 e 4 giugno 1999 si compone di 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di Governo, 30 rappresentanti dei Parlamenti degli Stati Membri, 16 rappresentanti del Parlamento Europeo, un rappresentante del Presidente della Commissione.

³⁵ *Il foglio de il paese delle Donne*, n.36/37, 18.12.2000, pp. 1-2.

etc. L'universalismo della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, a cui si ispira il Preambolo della Carta, si configura vuoto, abitato da fantasmi umani, lontano dai problemi, dalle contraddizioni dell'Europa globalizzata... il sottaciuto modello normativo che misura l' "Altro" e da cui si misurano le diversità da proteggere continua ad essere maschile, eurocentrico, proprietario (anche delle regole democratiche e del potere di elargirle), eterosessuale."³⁶

Vale la pena di aggiungere un ultimo inciso tratto dal medesimo articolo: "Le differenze di cui si nutre la contemporaneità non costituiscono in radice il terreno da cui ripensare e rideclinare l'uguaglianza e l'universalità dei diritti. Ci si limita a ribadire il "no" alle discriminazioni: quelle che le élites intellettuali redattrici del documento hanno convenuto di dovere accogliere; non si iscrive nella Carta il "sì" del punto di vista soggetti vo, quello che rende forti e esigibili, quindi veramente universali, gli stessi diritti di tutela e di garanzia".³⁷

4. L'associazionismo delle donne immigrate

Al loro arrivo in Europa, le donne immigrate portano un bagaglio proprio costituito dal contesto geopolitico di origine, la lingua, la cultura ed uno status di debolezza socio-economico. In questo contesto, la loro unica legittimazione ad essere qui è collegata all'avere un lavoro. Tale situazione si viene spesso a scontrare con un forte analfabetismo democratico della terra di accoglienza in termini di appartenenza e cittadinanza. In questo modo si crea immediatamente il conflitto tra chi è già tutelato e chi è bisognoso di questa tutela. L'immigrata ha di fronte un gruppo organizzato che in partenza tende, ripetendo percorsi storici ben conosciuti e che sarebbe ingenuo pensare siano superati, ad omologare "l'altro" accettandolo soltanto apparentemente - forse senza rendersi veramente conto di ciò -, ma schiacciandone in realtà l'individualità. La strategia di mediazione socioculturale tradizionale adotta una politica di contenimento realizzando una forma di "pluralismo residuale". Il contesto, infatti, rimane rigido se si tende a rinchiudere le persone immigrate nell'ambito dei limiti culturali che li caratterizzano; ad esempio, se pensiamo ai lavori "adatti" agli immigrati subito ci vengono in mente i cuochi di ristoranti etnici, operatori turistici, insegnanti di ballo e così via. I codici di comunicazione vengono tradotti, le informazioni filtrate, si cerca una *normalizzazione* che è un'*assimilazione*. La strategia innovativa, ancora teorizzata e poco applicata, quella che non vuole assimilare ma creare l'appartenenza, dovrebbe essere costruita sul riconoscimento dell'altro, sulla condivisione delle regole - che sono trattabili -, sulla comunicazione interattiva, sull'interscambio di modelli e sull'adattamento reciproco.³⁸ In tale quadro una realtà che è andata a concretizzarsi in modo sempre più evidente è l'associazionismo femminile, al quale si accennava in precedenza, che nasce proprio dall'esigenza delle donne immigrate di incontrarsi, di stare insieme con le altre per condividere le difficoltà (solitudine, malattie ginecologiche, ansia) ed imparare dalle esperienze comuni. Presso queste associazioni si è generata la pratica dell'"accoglienza" che consiste nel creare un ambiente che genera fiducia, affidamento e che ha come elemento fondamentale la valorizzazione della persona. In particolare, la vera evoluzione dell'associazionismo delle immigrate, e delle donne in generale, è costituita dalla nascita e dal rafforzamento delle associazioni interculturali che è emersa negli ultimi anni.

"L'associazionismo interculturale diventa una strategia politica. Per le donne immigrate questo significa, partendo dal comune denominatore di genere, mettere insieme le diversità che le caratterizzano per affrontare collettivamente le difficoltà per la realizzazione dei progetti individuali, familiari e di gruppo".³⁹

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Dalla Conferenza "La società di tutti: multiculturalismo e nuova identità, Osservatorio sul Razzismo "M.G. Favara", Università di Roma Tre (23-24 febbraio 2001).

³⁹ 21 Cfr. l'intervento di M. L. Frias, Migranti e native: la sfida del camminare insieme, relazione al Seminario "Donne, migrazioni, diversità", 1 marzo 2001, cit.

È significativa, a questo proposito, una bella frase della scrittrice maghrebina Assia Djebar “ *Ho capito che non bastava dire “io” che bisognava trovare con precisione il “tu” a cui rivolgersi, quel secondo personaggio femminile che entrando in risonanza e in dialogo col primo permette a entrambi i esistere e di liberarsi*”.⁴⁰

Dall'incontro con associazioni di donne immigrate, e da quanto emerge dagli atti dei seminari e dei convegni, che vengono organizzati per dare loro visibilità e per consentire anche alle donne immigrate di incontrarsi e di confrontarsi, vengono in chiaro i disagi, le paure, le aspettative di queste ultime. Diversamente da quanto ci si aspetterebbe, esse raramente vogliono parlare del loro passato condividerlo. Da una parte perché, spesso, è un passato di debolezza; dall'altro in quanto il loro problema principale è far fronte all'oggi, ai problemi di coppia, ai figli, ad eventuali trasformazioni del tipo di lavoro. Questi problemi riguardano tutte le donne: italiane e straniere; però per le straniere il rischio di dovere lasciar perdere e non poter opporre resistenza a soprusi è molto più alto, con il conseguente rischio di isolarsi e restare nell'ombra e nell'illegalità. Per comprendere, in concreto, l'attività delle associazioni facciamo riferimento all'intervento, ad un seminario sull'immigrazione femminile che si è tenuto a Firenze nel 1999, di una delle associate di NO.DI. di Roma, (I nostri diritti). Questa associazione - costituita da donne immigrate - dal 1997, da quando hanno vinto la gara pubblica indetta dall'Ufficio Progetti Donna del Comune di Roma, lavora per le donne immigrate. Myriam Fuentes illustrava alcuni significativi aspetti del proprio lavoro: “Obiettivo principale dell'Associazione è delineare un tipo di intervento e sostegno della crescita e della consapevolezza dei diritti della popolazione femminile in Italia nei diversi e concreti ambiti della vita civile: diritto e famiglia, istruzione, soggiorno, casa, salute, lavoro, tutela dei minori, cittadinanza...” NO.DI. ha pensato di organizzare l'orientamento ai servizi attraverso l'accompagnamento a due livelli: - 1): l'accompagnamento fisico presso un'istituzione, perché sono molte le difficoltà di approccio come la paura, il problema della lingua, il non sapere bene cosa chiedere; 2): l'accompagnamento attraverso gli strumenti, cioè attraverso una chiamata telefonica, una lettera, un fax o la richiesta di un incontro per risolvere una determinata situazione.⁴¹

La ricerca sull'associazionismo delle donne immigrate a livello europeo è abbastanza avanzata. All'interno del Consiglio d'Europa è stato istituito il Comitato Direttivo per l'Uguaglianza tra gli uomini e le donne (Cdeg) che studia la situazione delle donne immigrate e ha consacrato un'attività specifica alle donne immigrate vittime della tratta e della prostituzione forzata.

L'associazionismo degli immigrati può essere considerato, quindi, un'efficace modalità di organizzazione sociale utile e produttiva, non solo per gli stranieri ma anche per le società di accoglienza.

Questa utilità trova espressione concreta nelle principali funzioni svolte dall'associazionismo in ambiti fondamentali: l'ambito intimo e psicologico, ma mai solo personale, dell'identità, l'ambito esterno e sociale della tutela. Invece, l'ambito contrattuale e politico della rappresentanza, in Italia, non è ancora molto sviluppato, anche se al tavolo delle pari opportunità della legislatura precedente a quella attuale, si sono sedute, in occasioni diverse, parecchie donne immigrate.

Anche le associazioni assumono diverse tipologie nelle quali le donne immigrate svolgono un ruolo, se non dirigenziale, per lo meno attivo: associazioni straniere monoetniche, dette “comunità” (comunità nigeriana, capoverdiana ecc.), associazioni straniere multietniche (Bystress, donne africane), associazioni straniere di tipo culturale monoetniche o multietniche (centro culturale Italia-Iran), associazioni miste di italiane e straniere impegnate sui temi dell'immigrazione e dell'antirazzismo (Lega internazionale dei diritti e liberazione dei popoli), associazioni di donne italiane impegnate sui temi del femminismo e del diritto alla differenza (Giardino dei Ciliegi)⁴².

40 A. Djebar, *Donne di Algeri nei loro appartamenti*, Firenze, Giunti, 1988.

41 23 Cfr. M. Fuentes, *Atti del seminario Ripensare i servizi: un contributo dell'immigrazione femminile. Il modello dell'accompagnamento: relazione di genere e servizi*, Firenze, 13.4.1999, Ass. NO.DI. di Roma.

42 24 G. Campani, *Amiche e sorelle*, in *Le mani invisibili*, cit.

Naturalmente le associazioni femminili non sempre, a differenza di NO.DI., riescono ad avere finanziamenti pubblici. Questi si possono ottenere con il tempo e con la dimostrazione della validità del proprio lavoro e delle proprie iniziative. Soprattutto all'inizio queste associazioni si sostengono solamente con le quote delle proprie associate e magari con contributi occasionali da parte delle istituzioni locali su specifici progetti presentati o grazie a meritevoli iniziative sociali e/o culturali, che, tuttavia, non sempre hanno la diffusione che meriterebbero per mancanza dei mezzi adeguati.

L'Associazione Candelaria è anche un esempio dell'associazionismo interculturale a cui si accennava. Candelaria è nata nel 1997 dall'incontro con donne immigrate provenienti da diversi continenti; successivamente ha realizzato un'interazione con la comunità locale dando origine, nel febbraio del 1999, insieme alle donne italiane, alla costituzione del "Consorzio Casa Internazionale delle donne", formato già da 19 associazioni. Da allora le donne di Candelaria si riuniscono stabilmente nella sede di Via della Lungara, offrendo, grazie al lavoro soprattutto volontario delle socie, un servizio di prima accoglienza, orientamento e accompagnamento per le donne immigrate⁴³.

In Italia l'associazionismo femminile è un'esperienza ancora limitata perché l'immigrazione è relativamente recente rispetto, ad esempio, alle comunità del Nord - Europa, dove già da svariati anni esistono delle comunità stabilizzate. Inoltre, è interessante sottolineare che le relazioni tra le associazioni che rappresentano le donne immigrate e le donne italiane non sono sempre pacifiche; l'idea di sorellanza spesso non è, infatti, sufficiente ad attraversare le differenze etniche e di classe.⁴⁴

5. I diritti umani delle donne

"I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte integrante, inalienabile ed indivisibile dei diritti umani universali. La partecipazione piena e paritaria delle donne alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale a livello nazionale, regionale ed internazionale, e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale" (Dichiarazione della Conferenza ONU sui diritti umani, Vienna, 1993)

La "Piattaforma d'azione (della Conferenza ONU) sulle donne di Pechino" del 1995, è stata il punto di partenza di una rinnovata crescita della consapevolezza culturale e politica dei movimenti di donne ed il fattore propulsivo dello sviluppo di un'articolata rete internazionale. Anche in Italia, in virtù di questa nuova e vitale attenzione al tema dei diritti umani, l'attività delle associazioni di donne, ed anche la politica internazionale, hanno dato maggior rilevanza a questa temi impegnandosi, in particolare, per l'istituzione della Corte penale internazionale e per i diritti delle donne vittime del fondamentalismo con particolare riguardo all'Afghanistan ed all'area del Mediterraneo, dove, in relazione alla situazione di crisi dei Balcani, dell'Algeria, della Palestina e della Turchia si sono concentrate le iniziative e si sono intensificate le relazioni di sostegno e le comunicazioni tra donne⁴⁵. Mentre la Piattaforma di Pechino rappresenta un atto di impegno politico la precedente, e meno conosciuta, "Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne" (Cedaw), entrata in vigore in Italia il 10 luglio 1985, è un atto vincolante sul piano giuridico da parte degli stati che lo hanno ratificato e un documento di riferimento fondamentale di tutela e di riconoscimento dei diritti delle donne. L'art. 17 della Convenzione istituisce un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e l'Italia si è impegnata in prima linea per l'approvazione del Protocollo opzionale (approvato dall'Assemblea generale dell'ONU, è stato aperto alle firme il 10 dicembre 1999, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani),

43 Cfr. la relazione di J. Lima de Oliveira alla tavola rotonda del Corso di perfezionamento "Una tela di tanti colori - Essere oggi donne e uomini pari e diversi in una prospettiva interculturale", 1.6.2001, Università Roma Tre.

44 Cfr. G. Campani *Amiche e sorelle*, cit.

45 I riferimenti sono tratti da Quaderni internazionali di Vita italiana. Donne 2000 a 5 anni dalla Conferenza mondiale di Pechino: le cose fatte, gli ostacoli incontrati, le cose da fare, a cura del Dipartimento pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, maggio 2000.

grazie al quale singoli o gruppi (associazioni di donne o organizzazioni che difendono i diritti umani) possono ricorrere direttamente al detto Comitato Cedaw.⁴⁶

6. L'attuale legislazione in Italia

La base di partenza e di riferimento più recente dell'attuale assetto normativo in tema di diritti umani delle donne è senza dubbio la sopra ricordata "Piattaforma d'azione della Conferenza ONU sulle donne" di Pechino, risultato della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (settembre 1995). In quella sede alla globalizzazione dell'economia di fine millennio si rispondeva con la proposta di globalizzazione dei diritti: diritto dei popoli ad uno sviluppo sostenibile e centrato sulla persona umana, protagonismo delle donne, diritti sessuali e riproduttivi, lotta all'esclusione sociale ed alla povertà. Anche la politica interna dell'Italia è stata significativa con il rafforzamento dei meccanismi istituzionali esistenti (Consigliere di parità, Comitato per l'imprenditorialità femminile, Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici). È stato istituito, con decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 1997 n. 405, il Dipartimento per le pari opportunità che costituisce la struttura amministrativa e di supporto per il lavoro della ministra per le Pari opportunità. Al Dipartimento sono state attribuite funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento in tema di pari opportunità ed alla ministra sono state delegate funzioni di mainstreaming che interessano la politica del governo nel suo insieme, nel senso che la ministra è legittimata ad interloquire con tutti gli altri ministeri e settori della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di obiettivi concordati in materia di pari opportunità. Nel marzo del 1999 anche al Senato è stata istituita una Commissione per la parità e le pari opportunità, composta da senatrici e dipendenti di tutte le categorie.

In tema d'immigrazione le iniziative della precedente legislatura hanno riguardato i diritti delle immigrate, i diritti delle detenute (un'importante vittoria è stata quella relativa alla nuova legge sulla tutela dei diritti delle detenute e dei loro figli minori), la lotta a tutte le forme di discriminazione. Per quel che riguarda i diritti delle donne immigrate è da segnalare la presenza di una donna immigrata nella Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e la partecipazione di due donne immigrate in rappresentanza della medesima Commissione e del Dipartimento pari opportunità alla Consulta sull'immigrazione istituita presso il Dipartimento Affari sociali. Inoltre, il 6.3.1998 è stato approvato il cosiddetto T.U. sull'immigrazione: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo n.286/1998, frutto di un ricco dibattito politico che, attualmente, è in corso di modifica da parte dell'attuale Governo. Il testo vigente riconosce, tra l'altro, allo straniero, comunque presente nel territorio dello stato, i diritti fondamentali della persona umana, indipendentemente dalla nazionalità e dalla posizione giuridica; garantisce l'accesso alle cure sanitarie urgenti e i diritti relativi alla protezione sociale in caso di gravidanza, anche agli irregolari, l'istruzione obbligatoria, il diritto all'unità familiare, la previsione di nuove figure, quale il mediatore culturale, l'avvio di una politica per l'inserimento e l'integrazione social e degli immigrati, norme contro l'abuso e lo sfruttamento di donne e minori introdotti clandestinamente nel paese, misure per l'inserimento scolastico di bambini ed adulti immigrati.

Per quel che riguarda la lotta contro ogni forma di discriminazione è importante ricordare l'apertura della passata legislatura alla libertà delle diverse scelte etiche e di stili di vita non solo per quel che riguarda le differenze

46 Ibid..

sessuali, anche in relazione alle discriminazioni legate ai diversi orientamenti sessuali, alla nuova concezione della famiglia, famiglia di fatto, famiglia allargata, famiglia unisessuale⁴⁷.

Purtroppo, la proposta di legge, c.d. Bossi - Fini, di modifica della vigente legge sull'immigrazione, (schema di disegno di legge recante “ Modifiche al decreto legislativo del 25 luglio 1998 n.286 - Testo unico sull'immigrazione - ed al decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con legge 28 febbraio 1990 n. 39) attualmente all'esame della Camera dei deputati, dopo essere stato approvato dal Senato, è fortemente peggiorativa dell'attuale. Viene, infatti, prevista l'abrogazione dello sponsor; sono introdotti forti limiti al ricongiungimento familiare - il lavoratore, oltre a moglie e figli, potrà chiamare in Italia solo i genitori purchè non abbiano un sostentamento nel loro paese; diventa inscindibile il collegamento del permesso di soggiorno al contratto di lavoro - ciò significa che un immigrato che lavora da anni regolarmente in Italia se perde il posto di lavoro perderà anche il permesso di soggiorno: è lampante che questa previsione normativa potrebbe essere usata come spada di Damocle dai datori di lavoro ed, inoltre, se si verificasse il caso sopra descritto, gli immigrati che tornassero definitivamente nel loro paese, non potrebbero beneficiare della restituzione dei contributi per il loro lavoro in Italia, con il risultato immediato della fuga di migliaia di persone che da un giorno all'altro si potrebbero trovare nella situazione di dover lasciare l'Italia con le loro famiglie per non perdere questi soldi preziosi⁴⁸.

Viene introdotto il reato di clandestinità ed il prolungamento da trenta a sessanta giorni della permanenza degli immigrati clandestini nei centri di raccolta, dove le condizioni di vita sono al limite della sopravvivenza, per dare alle autorità più tempo per identificarli.

Come si evince da questo breve esame i diritti degli immigrati sono strettamente connessi allo status di lavoratore, status non facile da conquistare per un immigrato che quando arriva in Italia non conosce neppure la lingua italiana. Si dimentica, prima di tutto, che l'immigrato è una persona portatrice dei tanto conclamati “valori indivisibili ed universali di dignità umana”.

Riferimenti bibliografici

AA.VV. Atti del seminario *Le donne e i diritti di famiglia in Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto*, Ass. Trame di terra, Imola, novembre 2000 - gennaio 2001.

AA.VV., *Immigrazione. Dossier statistico 2000*, Roma, ed. Caritas, 2000.

N. al Sa'dawi, Firdaus. *Storia di una donna egiziana*, Firenze, Giunti, 1986.

A. Djebbar, *Donne di Algeri nei loro appartamenti*, Firenze, Giunti, 1988.

B. Emecheta, *Cittadina di seconda classe*, Firenze, Giunti, 1987.

G. Favaro, “*Le donne migranti tra continuità e mutamento*”, in AA.VV, “Lontano da dove”, Milano, Angeli, 1990.

M. Fiorucci, *La mediazione culturale strategie per l'incontro*, Roma, Armando, 2000.

C. Frondizi, *Nuovi diritti di cittadinanza, immigrati*, Roma, Ediesse, 2000.

M.I. Macioti e E. Pugliese, *Gli immigrati in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1998.

M. Tognetti Bordogna, *Le donne migranti: doppia invisibilità e problemi sanitari*, “Politica ed Economia”, ottobre 1990.

M. Tognetti Bordogna, *Le donne straniere di fronte ai servizi alla persona: l'uso e la conoscenza del consultorio familiare*, in Atti del Convegno Nazionale sui consultori (Rimini, 21-27 maggio), Roma, Ediz. C.C. Internazionale.

⁴⁷ Cfr art. 2 della Costituzione italiana, artt. 12 e 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato ed integrato dal Trattato di Amsterdam.

⁴⁸ Cfr. Brescia Multicolore, “Il Manifesto”, 25 novembre 2001.

Donne migranti. Una riflessione a partire dal libro a cura di M.I. Maciotti, G. Vitantonio, P. Persano, *Migrazioni al femminile*, in *Jura Gentium*, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269, V (2009), 1

*Eleonora Luciotto*⁴⁹

In questi ultimi 25 anni, alla crescita senza precedenti delle interdipendenze economico-politiche che legano tra loro gli stati nazionali e i grandi operatori istituzionali ed imprenditoriali, è andato affiancandosi lo sviluppo di un intreccio di microlegami, che procede per linee proprie lungo assi imprevedibili e spesso informali e sotterranei, e che appare in grado di mettere in comunicazione tra loro, attraverso reti individuali, familiari, di gruppo e associative, anche le aree più lontane.

Le migrazioni sono ormai diventate un fenomeno globale. Le migrazioni su lunga distanza non sono una novità di questi ultimi anni, né del Novecento⁵⁰. Nell'ultimo periodo si può affermare, però, che la qualità delle migrazioni abbia subito l'influenza della globalizzazione, che, secondo alcuni, può costituire una sorta di "brodo" comunicativo e relazionale dove è più difficile sentirsi del tutto smarriti⁵¹.

Le ragioni delle migrazioni internazionali sono molteplici. Nel rapporto finale della Conferenza ONU sulla Popolazione e lo Sviluppo (Conferenza del Cairo, 1994), si individuavano tra i fattori che costringevano le persone a migrare, "squilibri economici internazionali, povertà e degrado ambientale, insieme all'assenza di pace e sicurezza, violazioni di diritti umani e livelli diversi dello sviluppo di istituzioni giudiziarie e democratiche"⁵²; ma vi sono anche fattori meno drammatici quali la ricerca di maggiore emancipazione dal contesto familiare, di libertà di espressione, di crescita culturale, nonché curiosità intellettuale.

Per quanto riguarda invece le ragioni d'attrazione per la manodopera straniera (a basso costo), se ne possono evidenziare alcune tra le più rilevanti: indebolimento dei sistemi di welfare, aumento della flessibilità e segmentazione dei mercati del lavoro⁵³, invecchiamento della popolazione, crescita dell'economia informale, terziarizzazione e crescita della domanda di donne nel terziario, miglioramento della condizione femminile in occidente (nonostante persista una "diffusa resistenza al riequilibrio della suddivisione del carico di lavoro domestico tra partners nell'ambito delle coppie coniugali"⁵⁴).

L'Italia fa parte di quel gruppo di paesi, dell'area mediterranea, di recente immigrazione (come Spagna, Grecia e Portogallo) poiché risulta interessata dal fenomeno soltanto negli ultimi due decenni⁵⁵. In passato, l'immigrazione verso l'Italia era dovuta principalmente alle politiche restrittive adottate dagli altri paesi europei, che fino ad allora avevano assorbito i maggiori flussi migratori, così che la penisola rappresentava per lo più un paese di transito più che di soggiorno definitivo. Soltanto dagli inizi degli anni novanta il flusso in entrata degli immigrati ha superato quello in uscita.

I cittadini italiani si sono rivelati ostili ad integrare o, semplicemente, ad accogliere gli stranieri (poveri); essi sono spesso contrari a garantire ai nuovi arrivati un futuro, dei diritti, una cittadinanza piena. D'altronde in Italia le

⁴⁹ Studentessa del Corso di laurea in Economia dello sviluppo avanzata, della Facoltà di Economia, Università degli studi di Firenze

⁵⁰ C. Bonifazi, *L'immigrazione straniera in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 123-4

⁵¹ F. Pastore, *Dobbiamo temere le migrazioni?*, Rom- Bari, Laterza, 2004, pp. VII-VIII

⁵² Progetto Utopie, *Migrazioni*.

⁵³ F. Lagomarsino, *Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 28.

⁵⁴ M. I. Maciotti, G. Vitantonio, P. Persano (a cura di), *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, Macerata, EUM, 2006, p. 36.

⁵⁵ Progetto Utopie, *Migrazioni*, "È ben noto che l'Italia è stata a lungo un paese di emigrazione e che solo verso la fine degli anni '70 ha cominciato ad essere interessata dall'immigrazione proveniente dal Sud del mondo".

politiche migratorie si dimostrano fortemente inadeguate ad accogliere e valorizzare le competenze e le professionalità degli immigrati, oltre che a offrire loro dei servizi di accoglienza che li guidino in un percorso di cittadinanza reale, che porterebbe a una concreta integrazione. A ciò si aggiunge che, come avviene in molti altri paesi industrializzati, gli atteggiamenti nei confronti della presenza degli immigrati sono spesso ambigui: sempre più è inevitabile riconoscere che questa presenza è necessaria per il paese e fondamentale per alcuni settori d'attività, ma allo stesso tempo la stessa viene spesso stigmatizzata come causa di molti mali della società, dando, spesso, origine a comportamenti xenofobi diffusi.

Per dirla con le parole di Ferruccio Pastore: “gli immigrati fanno cose che gli autoctoni non vogliono fare (perlomeno non ai salari correnti) [...] servono a svolgere tutti quei lavori che nel mondo anglosassone sono spesso designati sinteticamente con tre “d” : dirty, dangerous, demanding, ossia sporchi, pericolosi e duri”. Secondo quanto affermato da Anna Maria Artoni, ex presidente dell'associazione dei giovani imprenditori di Confindustria: il lavoro degli immigrati ha consentito nell'ultimo decennio la sopravvivenza, o ha rivitalizzato interi settori produttivi. Tra gli esempi più evidenti, la pesca a Marzara del Vallo, la floricoltura della Liguria, la pastorizia in Abruzzo o nel Lazio.

Principali paesi di provenienza

I principali paesi di provenienza degli stranieri, al 1° gennaio 2008, erano: Romania (625 mila), Albania (402 mila), Marocco (366 mila), Cina (157 mila), Ucraina (133 mila)⁵⁶, Filippine, Perù, Tunisia, Polonia, Sri Lanka. Gli immigrati regolari in Italia, a fine 2008, oscillavano fra i 3.800.000 e i 4 milioni, con un'incidenza del 6,7% sul totale della popolazione, leggermente al di sopra della media Ue, secondo la stima fatta da Caritas italiana e Fondazione Migrantes nel dossier annuale presentato il 30 ottobre a Roma⁵⁷.

L'attenzione al migrante non può essere, però, indifferenziata: appare necessario dare importanza alla specificità dei percorsi non solo in relazione alla cultura di provenienza, ma anche ad altri fattori, tra i quali il livello socio-culturale e l'appartenenza di genere⁵⁸. Quest'ultimo punto sarà al centro di questa breve analisi relativa, appunto, ai percorsi migratori femminili, che nelle ultime due decadi sono emersi come il risultato di conflitti geo-politici e di processi di ristrutturazione economica riguardanti, in particolare, l'est Europa e il Terzo Mondo⁵⁹. E' questo un elemento che mostra la grande capacità di adattamento delle migrazioni internazionali di questo periodo e la duttilità delle strutture familiari di molti paesi d'emigrazione nella scelta delle proprie strategie, rivelando un completo ribaltamento delle tradizionali relazioni di genere all'interno del processo migratorio⁶⁰.

Migrazioni al femminile

L'esistenza di migrazioni il cui elemento dominante è costituito da donne rappresenta un importante fattore di novità del fenomeno ed è, a tal proposito, che s'inizia a parlare di "femminilizzazione" dei flussi migratori per indicare che “tali flussi corrispondono ad una crescente domanda di manodopera femminile immigrata [...] per due principali settori: le occupazioni tradizionalmente femminili – domestiche, infermiere, prostitute (delle quali, però, non tratterò) – e i settori produttivi così detti labour intensive”⁶¹.

I paesi dell'area mediterranea sono, infatti, caratterizzati da un modello migratorio femminile in cui prevale l'immigrazione di donne attive, immigrate da sole per inserirsi in un mercato del lavoro riservato nello specifico ad una manodopera femminile⁶².

⁵⁶ Immigrati/ Cresce il numero di extracomunitari in Italia. Raddoppiano gli irregolari.

⁵⁷ Caritas, dossier immigrazione in Italia quasi 4 milioni i regolari.

⁵⁸ D. Iotti, Percorsi migratori al femminile, relazione presentata al convegno "Fra dijn e superIo" dall'associazione Diversa/mente, Bologna, 28 ottobre 2002.

⁵⁹ F. Lagomarsino, Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador, cit, p. 22.

⁶⁰ C. Bonifazi, L'immigrazione straniera in Italia, cit, pp. 133-5.

⁶¹ F. Lagomarsino, Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador, cit, p. 28

⁶² Ivi, p. 22.

La situazione attuale in Italia

In Italia le donne rappresentano oggi quasi la metà dei migranti (48,6%); quelle che arrivano da sole rappresentano ormai circa il 69%, di cui il 9% con figli, da sommarsi al 31% che giunge per ricongiungimento familiare, anche se ultimamente le percentuali si stanno di nuovo invertendo.

Mentre, in un primo periodo, le donne straniere giungevano in Italia soprattutto tramite ricongiungimento familiare, che riservava loro lo statuto di "migrante al seguito"⁶³ (ovvero soggetti passivi del progetto migratorio), nella fase attuale le immigrate arrivano per lavorare ("migrante lavoratrice"), e frequentemente da sole. Esse diventano in molti casi, le protagoniste del progetto migratorio, scegliendo di partire secondo un piano familiare ben strutturato e prendendo su di sé la responsabilità di dare un futuro alla famiglia. La donna si fa breadwinner⁶⁴ e abbandona il classico ruolo di housewife.

Tale fenomeno risponde direttamente ad un aumento della richiesta di lavoro da impiegare in mansioni tipicamente "femminili"⁶⁵, che smaschera il maschilismo latente, di cui è permeata la società in cui viviamo. Le lavoratrici straniere sono, difatti, divenute necessarie all'interno di alcune nicchie di mercato riservate specificatamente a donne, soprattutto nel settore dei servizi a bassa qualificazione, che, garantendo condizioni di lavoro estremamente precarie, paghe basse e scarsa considerazione sociale, fanno sì che simili occupazioni divengano appetibili solo per le straniere, più povere e bisognose di denaro.

Potrei intanto elencare 5 diverse tipologie di donne immigrate in Italia, senza pretese di essere esaustiva, ma soltanto al fine di una semplificazione generale:

- le donne venute da sole con un progetto lavorativo (principalmente eritree, etiopi, latinoamericane, filippine, donne provenienti dall'est europeo⁶⁶);
- le donne appartenenti a flussi prevalentemente maschili, giunte per ricongiungimento familiare (soprattutto marocchine, tunisine, senegalesi, ghanesi, albanesi..) spesso disposte a lavorare;
- le donne giunte insieme ai coniugi in u percorso migratorio più familiare e che spesso sono inserite in attività economico-commerciali etniche e /o gestite direttamente dalla famiglia (cinesi, indiane, cingalesi)⁶⁷;
- le rifugiate;
- le donne che arrivano attraverso il mercato del sesso.

Questo lavoro, a causa della sua brevità, si soffermerà in particolare sulle lavoratrici immigrate, appartenenti per lo più al primo e secondo gruppo, e nello specifico maggiormente sul "lavoro di cura", rappresentando ormai l'impiego del 57% delle donne arrivate da sole.

Donne e lavoro

Se, da una parte, la scelta migrativa per le donne sole potrebbe costituire la possibilità di mettere in crisi le strutture patriarcali dei paesi di provenienza, così come dei paesi d'arrivo, è da considerare, però, che d'altra parte

⁶³ Ivi, p. 27.

⁶⁴ M. I. Maciotti, G. Vitantonio, P. Persano, *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, cit., p. 32.

⁶⁵ Ivi, p. 24.

⁶⁶ F. Lagomarsino, *Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador*, cit, p. 45 "paesi dove la religione più professata [...] è prevalentemente cristiana cattolica."

⁶⁷ F. Lagomarsino, *Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador*, cit, p. 44-5

esse vengono solitamente imbrigliate attraverso un vero e proprio "addomesticamento al lavoro" (come ha suggerito Maria Mies⁶⁸) nei luoghi di approdo:

- chiusura nella sfera domestica, invisibilità (in particolare nel caso delle badanti, ma d'altro lato, pure in quello delle ricongiunte che, per scelta familiare, non lavorano e si occupano della casa e dei figli);
- spolticizzazione del lavoro, ovvero assenza di sindacati che tutelino la professione di badantato, di luoghi d'incontro dove sarebbe possibile confrontarsi con altre donne in simili situazioni per potersi organizzare e, quindi, tutelare maggiormente⁶⁹.

In particolare l'indebolimento dei sistemi di welfare, sopra citato tra le cause di attrazione, appare destinato a ricadere principalmente sulle donne, dal momento che sopravvive la logica per cui il carico di lavoro o, appunto, la suddivisione domestica dello stesso, in senso lato (cura della casa, dei figli o degli anziani), resta "per definizione" una mansione propriamente femminile.

La "doppia esclusione"

Le caratteristiche proprie dell'identità "di genere" femminile, la condizione subalterna della donna, la mansione lavorativa svolta frequentemente ai margini e la poca conoscenza della lingua italiana sono i principali presupposti della cosiddetta "doppia esclusione", di cui le donne migranti sono comunemente vittima.

Per "doppia esclusione" s'intende, chiaramente, che la donna migrante riassume in sé le caratteristiche per esser vittima di una doppia discriminazione: essa è prima di tutto una donna, e per questo vittima di una società maschilista; in aggiunta la migrante è una straniera "portatrice di un bagaglio culturale sconosciuto, percepita come l'altro, come il differente, irriducibile alle identità che una cultura considera come acquisite e non rimettibili in discussione"⁷⁰.

In relazione a quanto appena detto vi è la paura dello straniero, che è soprattutto paura dell'uomo straniero, giovane e maschio, e quindi potenzialmente violento. Nel caso delle badanti, la società che le "accoglie" vede comunemente di buon grado l'assenza della componente maschile; questo è dovuto al fatto che "nel pensiero occidentale perdura tuttavia nei confronti della donna migrante questa visione della donna come un 'niente', concependola come un corpo funzionale al mantenimento di altri corpi, con cui non può sviluppare un rapporto paritario"⁷¹. Tale ipotesi spiegherebbe, innanzi tutto, l'impiego quasi esclusivo di donne nel badantato e, in seconda battuta, la totale alienazione alla quale, le nostre società "civilizzate", stanno sottoponendo, senza alcuno scrupolo, delle persone.

Appare interessante anche la descrizione che Palidda fornisce alla visione della straniera come della "buona selvaggia": "le migranti possono anche rivelarsi generose, affidabili, in grado di imparare molte cose, persino di cucinare pietanze appetitose e che, malgrado le stranezze dei popoli "un po' primitivi", possono essere delle buone cattoliche; insomma, qualcosa di simile a un "buon selvaggio" che si lascia civilizzare e "ammaestrare"⁷².

Un'altra teoria maggiormente ispirata a visioni di stampo neo-marxista, è quella del "triplo svantaggio" o, seguendo Campani, formula trinitaria, che aggiunge alla condizione "discriminatoria multipla e multiforme"⁷³ delle donne migranti la povertà, oltre al genere e alla provenienza, come ulteriore motivo di esclusione ed emarginazione, permettendo così di "ripensare le relazioni di genere all'interno del gruppo dominante dominato"⁷⁴.

⁶⁸ Maria Mies è docente di sociologia presso la Fachhochschule Köln; autrice di numerosi influenti libri femministi, tra cui *Indian Women and Patriarchy*, New Delhi, Concept, 1980, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*, London, Zed books, 1986.

⁶⁹ M. I. Maciotti, G. Vitantonio, P. Persano (a cura di), *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, cit, p. 78.

⁷⁰ Ivi, p. 172.

⁷¹ Ivi, p.175.

⁷² S. Palidda, *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008, pp. 137-8.

⁷³ 25. M. I. Maciotti, G. Vitantonio, P. Persano, a cura di, *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, cit, p.30.

⁷⁴ G. Campani, *Genere, etnia e classe*, Pisa, Edizioni ETS, 2000, p.71.

Il "doppio sfruttamento"

L'esclusione non è il solo aspetto ad essere duplice, essendo possibile definire tale anche lo sfruttamento, cui sono soggette le immigrate. Per questo, con il termine "doppio sfruttamento" si vuole intendere una situazione debilitante da due punti di vista: socio-lavorativo e affettivo.

Il primo riguarda la pressoché totale indifferenza nei confronti di titoli di studio, bagaglio culturale e professionalità delle donne arrivate in Italia.

Nella maggior parte dei casi, a lasciare il proprio paese, è la fascia più istruita della popolazione. Nello specifico, il flusso di lavoratrici proveniente dall'Europa dell'est appare caratterizzato da una significativa presenza femminile, tendenzialmente con un alto livello d'istruzione (la maggior parte possiede un elevato titolo di studio: laurea e diploma superiore insieme rappresentano il 53%, di cui il 10% sono le laureate⁷⁵) che in Italia non incontra, però, alcun riconoscimento; questo comporta una generale non corrispondenza tra il titolo di studio posseduto e l'attività lavorativa svolta nel paese d'approdo.

Si delinea pertanto una situazione di sottoutilizzo del capitale umano posseduto dalla popolazione immigrata, che frena la possibilità di una circolazione dei saperi a livello globale.

Se già quest'aspetto, riducendole ad impieghi poco gratificanti, consegna le migranti ad una condizione di silenzio ed invisibilità, la frustrazione cresce al momento in cui esse prendono coscienza dell'isolamento affettivo al quale sono relegate. Appare necessario tenere in considerazione anche l'aspetto affettivo di queste persone che sono partite rinunciando frequentemente all'amore filiale, al legame con la famiglia di origine, con il luogo di nascita e, quasi, ai propri ricordi, rinchiusi nella memoria, o in una scatola piena di oggetti, difficilmente condivisibili con qualcuno.

Generalmente, una simile condizione di "segregazione fisico-emotiva" da vita ad una serie di reazioni, che concatenandosi sono all'origine della creazione delle così dette identità multiple o complesse, ovvero sintesi personali nate dall'incontro/scontro tra culture di provenienza e società occidentale, industrializzata, post-fordista (più toyotista). La cultura di origine rappresenta infatti una sorta di pelle, che contiene e dà forma alla soggettività e non può essere ignorata o sostituita troppo repentinamente, senza lasciare traumi. Essa viene tuttavia continuamente interpretata e riadattata dall'individuo, attraverso lunghe e, a volte, dolorose trasformazioni⁷⁶.

Purtroppo, le donne arrivate da sole vivono frequentemente la "quadrupla" condizione di svantaggio, risultante da "doppia esclusione" e "doppio sfruttamento". Esse mostrano di avere notevole urgenza nel cercare, al tempo stesso, un'occupazione stabile ed un'abitazione dove vivere; il fatto che non vogliono "perdere" molto tempo nella ricerca di un impiego gratificante elimina la possibilità di frequentare corsi gratuiti di lingua o di formazione, rendendo quasi lineare la loro confluenza di massa nel lavoro domestico o di cura (che impiegherà il 57% delle "nuove arrivate"), l'unico in grado di assicurare loro entrambe le necessità in breve tempo⁷⁷ e, d'altro canto, di quadruplicare le incognite.

Mediatrici culturali

Un compito fondamentale che vede impegnati tutti i migranti è lo svolgimento di una continua mediazione tra culture differenti. Anche le donne sono responsabili del difficile compito di bilanciare i rapporti tra cultura di provenienza e cultura d'arrivo. La prima vale in entrambi i paesi ai poli della migrazione, quello d'arrivo, dove

⁷⁵ Dati relativi all'utenza dello sportello "Ponte", offerto dall'associazione Nosotras, Firenze, 2007.

⁷⁶ D. Iotti, Percorsi migratori al femminile, relazione presentata al convegno "Fra dijn e superIo" dall'associazione Diversa/mente, cit., p. 2.

⁷⁷ Dati relativi al Progetto Zeinab, associazione Nosotras, Firenze, 2008.

verranno sempre identificate come straniere, e quello d'origine, dove torneranno dopo aver vissuto dei profondi cambiamenti interiori, visibili e, a volte, condannabili dalla famiglia.

A quanto pare, però, vi è chi sostiene che vi siano dati empirici che possono dimostrare come le donne riescano a realizzare, solitamente, le loro ambizioni meglio e di più rispetto agli uomini. Uno dei motivi è senz'altro la maggiore adattabilità che mostrano nei confronti, ad esempio, dei ruoli familiari del paese ospitante che, comunemente, si differenziano dall'impostazione patriarcale delle famiglie d'origine. Molte di loro riescono a ridisegnare la propria identità di madri e di mogli in modo soddisfacente ⁷⁸.

Conclusioni

Considerando la famiglia come centro decisionale per le scelte relative alla migrazione dei propri membri, nel nostro caso principalmente le donne, singolarmente o in gruppo, si apre la strada al concetto di "famiglie transnazionali", che al posto dell'individuo razionale, mette a fuoco l'intera famiglia. Di comune accordo, i membri della famiglia decidono che, per massimizzare le entrate (e ambire ad "un futuro più roseo", visto che il presente promette male), i propri membri debbano abitare e lavorare in diversi paesi o continenti⁷⁹. Le "famiglie transnazionali" hanno oggi un importante ruolo nel sostentamento di chi resta nel paese d'origine, siano essi i coniugi, i figli con un genitore, i genitori anziani o altri. Se, però, si prendono in considerazione i conflitti di potere e di status che possono sorgere all'interno del nucleo familiare (escludendo quindi la visione idillica della famiglia razionale), è nostro interesse focalizzare l'attenzione sulla donna come protagonista presente di importanti flussi migratori.

Sicuramente essa appare, oggi, come interprete principale d'un lento e silenzioso sviluppo all'interno della società d'accoglienza, come di quella d'origine; nel contempo non è da trascurare il fatto che proprio il processo d'inserimento ed integrazione della donna straniera nel nostro Paese agevolerà il processo di edificazione e consolidamento di una società realmente multietnica ed interculturale.

Sarebbe, perciò, necessario che le istituzioni agevolassero le donne straniere, sole, con figli o, a maggior ragione, quelle che conciliano l'assenza di un compagno con l'esser madri. Possibili richieste da avanzare potrebbero essere:

- che facciano pressione sulle aziende perché vengano garantite pari opportunità sul lavoro;
- che aumentino il numero dei posti negli asili nido pubblici;
- che offrano nuovi spazi "temporanei" per i bambini per permettere alle donne di lavorare;
- che inizino col riconoscere i titoli di studio conseguiti all'estero seguendo un criterio equo e non discriminatorio.

"È stato ampiamente dimostrato come la povertà produce un maggior impatto sulle donne mentre, al contrario, un aumento del potere delle donne porta ad un più forte e rapido processo di riduzione della povertà e delle differenze"⁸⁰.

Bibliografia

Bonifazi C., *L'immigrazione straniera in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2007.

Campani G., *Genere, etnia e classe*, Pisa, Edizioni ETS, 2000.

Iotti D., *Percorsi migratori al femminile*, relazione presentata al convegno "Fra dijn e superIo" dall'associazione Diversa/mente, Bologna, 2002.

⁷⁸ M. I. Maciotti, G. Vitantonio, P. Persano, a cura di, *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, p. 35.

⁷⁹ Secondo tale visione, il tempo trascorso con i figli è meno importante del fatto di poter procurar loro del denaro.

⁸⁰ Giancamillo Trani, *Alcune riflessioni sulle donne immigrate*.

Lagomarsino F., *Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni dall'Ecuador*, Milano, Franco Angeli, 2006.

Macioti M. I., Vitantonio G., Persano P., a cura di, *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, Macerata, EUM, 2006.

Palidda S., *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008.

Pastore F., *Dobbiamo temere le migrazioni?*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

Dati relativi all'utenza dello sportello "Ponte", gestito dall'associazione Nosotras, Firenze, 2007.

Dati relativi al Progetto Zeinab, associazione Nosotras, Firenze, 2008.

Le leggi delle donne dal 1945

Alida Castelli

- La Costituzione e le donne

1° febbraio 1945, Decreto Legislativo N. 23

Estensione alle donne del diritto di voto.

1948 - Costituzione. Repubblicana, Artt. 3 e 37

La Costituzione repubblicana del 1948 sancisce in via definitiva il principio della parità tra uomo e donna, sia a livello generale, attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale di cui all'art.3, sia con disposizioni specificatamente riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività pubbliche.

Le disposizioni costituzionali innovano profondamente l'ordinamento previgente, che escludeva le donne da qualsiasi attività di rilievo pubblico e differenziava profondamente all'interno della famiglia la posizione della moglie da quella del marito.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”.

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione...”

2003 - Riforma della Costituzione Art. 51

“La Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le Pari Opportunità tra donne e uomini”

- Le leggi per il lavoro

LEGGE 26 agosto 1950, N. 860

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri

Prima legge di tutela della lavoratrice madre. Sancisce, tra l'altro, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto, di astensione obbligatoria dal lavoro. Viene, inoltre, ribadito l'obbligo per i datori di lavoro di istituire le “camere di allattamento”.

LEGGE 9 gennaio 1963, N. 7

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio

Si introduce il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private, con esclusione di quelle addette ai servizi familiari e domestici. Sono nulle le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti che prevedono il licenziamento in conseguenza del matrimonio, se attuati nel periodo intercorrente dalla richiesta di pubblicazione matrimoniale sino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze.

LEGGE 9 febbraio 1963, N. 66

Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

LEGGE 3 luglio 1965, N. 929

Legge di esecuzione della direttiva n. 100 del Bureau International du Travail (BIT), sancisce l'uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile.

LEGGE 6 dicembre 1971, N.1044

Piano quinquennale per l'istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato

Lo Stato, riconoscendo che l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni. In particolare la legge punta a realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione di almeno 3.800 asili-nido comunali.

LEGGE 30 dicembre 1971, N.1204

Tutela delle lavoratrici madri

Viene introdotto per la prima volta il concetto fondamentale di maternità non solo come valore individuale ma come valore "sociale" cui quindi la società tutta deve farsi carico. Predisporre una serie di rimedi assistenziali, economici e normativi che consentano alla donna di continuare a svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari.

LEGGE 9 dicembre 1977, N. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Viene per la prima volta introdotto il concetto di parità e non solo di tutela delle lavoratrici; viene sancita l'estensione del diritto di assentarsi dal lavoro anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre. Per effetto di questa legge si registra un forte incremento dei livelli di occupazione femminile, anche perché si proibisce la ricerca di personale, selezionata per sesso, e si unificano le liste di collocamento fino a quel momento divise per sesso.

LEGGE 29 dicembre 1987, N. 546

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Vengono riconosciuti anche alle donne lavoratrici autonome i diritti delle lavoratrici dipendenti.

LEGGE 11 dicembre 1990, N. 379

Indennità di maternità per le libere professioniste

I diritti delle lavoratrici dipendenti vengono estesi anche alle libere professioniste.

LEGGE 10 aprile 1991, N. 125

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Lo Stato Italiano con questa legge recepisce i principi del Trattato di Amsterdam. Si introduce a completamento del concetto di parità tra uomo e donna nel lavoro il concetto di pari opportunità, di azione positiva per rimuovere gli ostacoli e il concetto di discriminazione indiretta. Viene istituito il comitato pari opportunità a livello nazionale e la figura della consigliera di parità. Tale figura viene ulteriormente ribadita e precisata nei suoi compiti dalle modifiche successive (D. L. n° 196 del 23 maggio 2000)

LEGGE 25 febbraio 1992, N. 215

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Si istituisce un fondo nazionale per lo sviluppo del lavoro autonomo delle donne.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, N.626

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Il decreto, contenendo una serie di disposizioni che prevedono l'organizzazione della funzione di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e l'obbligo della valutazione dei rischi e della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, è diventato la normativa fondamentale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

LEGGE 29 ottobre 1999, N. 380

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile

E' permesso anche alle donne l'accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza.

LEGGE 28 dicembre 1999, N. 493

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici

Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora, ad esclusione di coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.

Ulteriori Informazioni presso tutte le Sedi INAIL (Numero verde 803888)

LEGGE 8 marzo 2000, N. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città

La legge mira a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap. Da un lato la legge destina ad un Fondo per l'occupazione un congruo contributo a favore delle aziende che prevedano azioni positive in favore della flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, dall'altro consente ai genitori di usufruire di particolari forme di flessibilità, tra le quali part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato. Nello specifico, l'utilizzo della banca delle ore è una scelta libera del singolo lavoratore che può depositare una parte delle ore prestate come lavoro straordinario in un conto individuale, dal quale può attingere secondo le sue esigenze a determinate condizioni e rispettando alcune regole. Il lavoratore che decide di mettere un certo numero di ore in banca, lo deve fare mese per mese in modo da valutare le proprie esigenze e bisogni e decidere se avere più salario o più tempo per sé.

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000 n. 196

Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive

Modifica migliorandola la legge n. 125 del 1991 introducendo tra l'altro le Consigliere provinciali di Pari Opportunità aumentandone le competenze. Introduce l'obbligo dei Piani Triennali di Azione Positiva nelle Pubbliche Amministrazioni.

FINANZIARIA 2003, ART. 91

Asili nido nei luoghi di lavoro

Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, viene istituito un fondo a tasso agevolato per finanziare la realizzazione delle strutture.

2007: Direttiva del 23 maggio 2007

Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche.

Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione – Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità.

Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso. Le donne impiegate nella Pubblica Amministrazione rappresentano il 54% del personale: da qui, dunque, è bene cominciare a lavorare per valorizzare la presenza femminile, favorire la carriera delle donne in posizioni apicali e sostenere politiche organizzative tese alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. La dissonanza tra la presenza delle donne nel pubblico impiego e il limitato avanzamento professionale è anche una questione di democrazia: un gap che la Direttiva mira a colmare, per garantire una maggiore efficienza e un migliore funzionamento della macchina pubblica, anche in attuazione dei principi costituzionali.

LEGGE (in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) approvata in via definitiva al senato il 25/09/2007

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

Approvato in via definitiva dal Senato il 25 settembre scorso un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera" Le disposizioni appena approvate stabiliscono che le dimissioni volontarie dal lavoro, per essere valide, devono essere presentate su appositi moduli.

I moduli, che avranno una validità di 15 giorni, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Obiettivo delle nuove disposizioni, informa il Governo, è quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell'assunzione. Il testo approvato dal Senato deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi dall'entrata in vigore il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, dovrà definire le caratteristiche dei moduli.

Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N. 198 "Codice Delle Pari Opportunità Tra Uomo e Donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 Novembre 2005, N. 246"

Decreto Legislativo N. 151 Del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge n. 53 del 2000.

Il codice delle pari opportunità e il testo unico a sostegno della maternità e paternità, racchiudono oggi tutta la normativa italiana che riguarda il rapporto donne e lavoro e i congedi parentali.

- Le leggi per i rapporti nella famiglia e la tutela delle donne

LEGGE 1° dicembre 1970, N. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Meglio conosciuta come legge "sul divorzio", introduce non solo la possibilità di separarsi e successivamente divorziare, ma importanti norme sulla tutela dei minori e sulla tutela del coniuge più debole.

LEGGE 19 maggio 1975, N. 151

Riforma del diritto di famiglia

Attua il principio costituzionale dell'eguaglianza dei coniugi. È la più importante legge che modifica i rapporti all'interno della famiglia. Da un lato registra trasformazioni che erano già presenti nella società italiana, dall'altro

pone fine a norme antiche e particolarmente “odiose” per la donne e per i minori. Viene abolito il concetto di “capofamiglia” unico capo indiscutibile nella famiglia, e si riconoscono i diritti, anche economici per entrambi i coniugi.

LEGGE 29 luglio 1975, N. 405

Istituzione dei consultori familiari

Vengono istituiti con una programmazione regionale i Consultori familiari avente carattere socio-sanitario per la tutela della salute riproduttiva delle donne

LEGGE 22 maggio 1978, N. 194

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Le norme contenute nel testo, erroneamente noto come “legge sull'aborto”, aumentano i finanziamenti per i consultori familiari, e disciplinano l'interruzione volontaria della gravidanza, ponendo fine alle pratiche illegali, e normando in maniera precisa e severa il ricorso all'aborto. Contiene anche numerosi interventi rivolti alla prevenzione della pratica abortiva.

LEGGE 5 agosto 1981, N. 442

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e del matrimonio riparatore

L'art. 587 del Codice Penale riguardava l'omicidio come delitto di genere in quanto relativo alla moglie, alla figlia e alla sorella. La donna era dunque l'oggetto, il contenitore dell'onore, mentre l'onore apparteneva al soggetto maschile con cui la donna era in relazione.

LEGGE 15 febbraio 1996, N. 66

Norme contro la violenza sessuale

Riformando il codice “Rocco” si riconosce sostanzialmente che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro una persona, con le modifiche importanti che ciò comporta dal punto di vista giudiziario. Vengono inasprite le pene, in special modo contro la violenza ai minori e la violenza di gruppo, casistiche che in quegli anni cominciano ad emergere con frequenza sempre più preoccupante.

LEGGE 23 dicembre 1998, N. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Istituisce il diritto ad un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (Art. 65) e prevede importanti misure a sostegno dei nuclei familiari

LEGGE 5 aprile 2001, N. 154

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Qualora il coniuge o il convivente abbia tenuto “condotta pregiudizievole”, per tutelare l'incolumità della persona offesa, il giudice può adottare come misura cautelare, l'allontanamento dell'imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati di sussistenza.

- I diritti e le tutele delle donne immigrate

Legge n. 91 del 5 Febbraio 1992

Decreto Legislativo n. 286 del 25 Luglio 1998 (Testo Unico)

DPR n. 394 del 31 Agosto 1999 (Regolamento Attuativo)

Legge n. 189 del 30 Luglio 2002

Le donne immigrate che, per ragioni di lavoro, di studio o ricongiungimento familiare, vivono nel nostro paese sono molte.

Questi brevi cenni nascono dall'esigenza di fornire alle stesse informazioni utili su: maternità, lavoro, ricongiungimenti familiari e protezioni sociali.

- La maternità

Alle immigrate madri o in stato di gravidanza, se sono lavoratrici dipendenti con regolare rapporto di lavoro, sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalle leggi 1204/1971 Tutela delle lavoratrici madri e 53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità, della paternità, per il diritto alla cura, alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Se lavoratrici autonome, hanno diritto a quanto previsto dalla legge 546/1987. Se collaboratrici domestiche, hanno diritto solo al congedo di maternità (5 mesi di astensione obbligatoria). Non possono essere licenziate fino al 3° mese dopo il parto e hanno diritto all'assegno di maternità solo se hanno versato 6 mesi di contributi settimanali nell'anno precedente o un anno di contributi nel biennio antecedente l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.

Se non lavorano hanno diritto all'assegno di maternità solo se sono in possesso della carta di soggiorno.

L'assegno di maternità va richiesto presso il Comune di residenza.

Le immigrate irregolari in stato di gravidanza non possono essere espulse e hanno diritto gratuitamente alle cure ambulatoriali e ospedaliere durante la gravidanza e il parto presso una struttura del servizio sanitario nazionale e potranno avere un permesso di soggiorno fino al sesto mese di vita del bambino per cure mediche.

- Lavoro

Le immigrate con regolare permesso di soggiorno e con regolare rapporto di lavoro subordinato hanno diritto all'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro in base al settore e alla categoria di appartenenza e usufruiscono delle leggi di parità e pari opportunità (legge 903/1977 e 125/1991) e degli stessi servizi garantiti alle cittadine italiane.

Possono convertire il permesso da lavoro subordinato in lavoro autonomo nonché svolgere attività lavorativa come socie lavoratrici di cooperativa. Qualora le lavoratrici immigrate in possesso di soggiorno per lavoro subordinato perdano il posto di lavoro, anche per dimissioni, potranno iscriversi nell'elenco anagrafico presso i Centri per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi e hanno diritto all'indennità di disoccupazione o l'indennità di mobilità se hanno maturato i requisiti.

Possono essere inserite nell'elenco anagrafico presso i Centri per l'impiego anche le immigrate in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio e di formazione e svolgere attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali o 1040 ore nell'arco dell'anno.

Le immigrate con regolare permesso di soggiorno e iscritte nell'elenco anagrafico godono degli stessi diritti delle cittadine italiane in materia di avviamento al lavoro compreso l'avviamento nella Pubblica Amministrazione.

- Ricongiungimento familiare

Le immigrate in possesso della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio o asilo politico possono chiedere il ricongiungimento con i propri familiari.

Il ricongiungimento può essere richiesto per:

- il marito se non sono legalmente separate;
- i figli minori di 18 anni (o con più di 18 anni totali) purchè a loro carico o a carico del marito;
- i genitori con più di 65 anni per motivi di salute purchè siano a loro carico e con nessun altro figlio nel paese di origine.

Per ottenere il ricongiungimento familiare occorre dimostrare di avere:

- un alloggio, in regola con i parametri della legge regionale sull'edilizia pubblica;

- un reddito annuo il cui minimo viene calcolato in base al numero dei familiari per cui si chiede il ricongiungimento. Per l'anno 2004 non doveva essere inferiore a 4.783 per il ricongiungimento di un familiare, 9.566 per il ricongiungimento di 2/3 familiari, 14.349 per il ricongiungimento di un 4 o più familiari;

- un documento che attesti il grado di parentela.

I familiari a cui è stato concesso il ricongiungimento devono essere in possesso del visto di ingresso che viene rilasciato dal consolato italiano del paese di origine.

I familiari delle immigrate a cui è stato concesso il ricongiungimento, entro 8 giorni dall'arrivo devono richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, potranno svolgere lavoro subordinato o autonomo, iscriversi ai Centri per l'impiego, accedere all'assistenza sanitaria e frequentare corsi di formazione professionale o altri indirizzi scolastici.

I figli minori devono essere iscritti nel permesso di soggiorno della madre o del padre sino a 14 anni, dopo i 14 anni sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. Al compimento di 18 anni avranno un permesso di soggiorno professionale per lavoro, studio o altro.

- Assistenza sanitaria

Le immigrate con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, asilo politico e umanitario, per motivi familiari, etc, devono essere iscritte obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale e godono della stessa assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari, garantita ai cittadini italiani.

Le immigrate con permesso di soggiorno per motivi di studio possono versare al servizio sanitario nazionale un contributo annuale che dà il diritto di usufruire delle prestazioni sanitarie per sé e i familiari a carico.

Le iscrizioni al servizio sanitario nazionale devono essere effettuate presso l'Azienda Sanitaria Locale.

Le immigrate irregolari possono usufruire delle cure ambulatoriali o ospedaliere per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva rivolti agli stranieri temporaneamente presenti.

- Protezione sociale

Alle immigrate sottoposte con ricatto o violenza allo sfruttamento sessuale che intendono sottrarsi da tale condizione viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vengono inserite in un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il permesso di soggiorno dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno e consente di svolgere lavoro subordinato e accedere ai servizi sanitari e ai corsi di formazione.

- Carta di soggiorno

La carta di soggiorno è un permesso di durata illimitata e può essere richiesta dalle immigrate regolarmente soggiornanti da almeno 6 anni oppure dalle immigrate che hanno un/una figlio/a o un marito italiano o comunitario residente in Italia e con il quale convivono.

Per gli autori

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo. Sulla pubblicazione di scritti e contributi decide il Comitato Scientifico entro 60 giorni dal ricevimento dopo aver verificato che la proposta sia conforme alle norme redazionali e che il manoscritto non sia stato già pubblicato in altra sede. I materiali inviati non verranno restituiti.

La Rivista pubblica anche recensioni di libri.

La Rivista si ispira alla Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica pertanto l'autore o gli autori devono singolarmente allegare la dichiarazione all'autorizzazione alla pubblicazione in open access (allegato finale). Le firme digitali sono accettate.

Norme redazionali

1. Cosa spedire alla redazione

108

Articolo deve essere inviato in formato Word, non utilizzando in nessun caso programmi di impaginazione grafica. Non formattare il testo in alcun modo (evitare stili, bordi, ombreggiature ...). Se i contributi sono più d'uno, devono essere divisi in diversi file, in modo che a ciascuna unità di testo corrisponda un diverso file. I nomi dei file devono essere contraddistinti dal cognome dell'autore. Nel caso di più contributi di uno stesso autore si apporrà un numero progressivo (es.: baccaro.doc, baccaro1.doc, ecc.).

Si tenga presente che i singoli articoli sono raggiungibili in rete attraverso i motori di ricerca. Sugeriamo dunque di utilizzare titoli che sintetizzino con chiarezza i contenuti del testo e che contengano parole chiave a questi riferiti.

Allegare al file dell'articolo completo:

- un abstract (max 1000 caratteri) in italiano, inglese ed eventualmente anche in spagnolo.
- una breve nota biografica dell'autore/trice. A tale scopo dovranno essere comunicati i titoli accademici ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o eventuale Ente di appartenenza.
- le singole tabelle e le immagini a corredo dei contenuti, devono essere in file separati dal testo, numerati per inserirli correttamente nel testo stesso e accompagnate da didascalia e citazione della fonte.
- inserire il materiale (abstract, cenno biografico, indice, testo dell'articolo, bibliografia, siti consigliati) in un unico file, lasciando a parte solo le immagini e le tabelle.
- la bibliografia deve essere collocata in fondo all'articolo.

2. Norme per la stesura dell'articolo

Nel caso in cui l'articolo superi le due cartelle è preferibile suddividere lo scritto in paragrafi titolati, o in sezioni, evidenziati in un indice all'inizio dell'articolo.

Il testo deve avere una formattazione standard, possibilmente con le seguenti caratteristiche:

- testo: garamond 12;
- interlinea "1,15 pt";
- titolo capitolo: garamond 12 grassetto;
- titoli paragrafi: garamond 12;
- evitare soprattutto i rientri (non inserire tabulazioni a inizio capoverso);
- non sillabare;
- evitare le virgolette a sergente «», ma usare solo virgolette alte (" ");
- non usare le virgolette semplici (") e preferire le virgolette inglesi (' ' ');
- fare attenzione all'uniformità dello stile quando si fanno copia/incolla di testi soprattutto provenienti da Internet;
- evitare sempre il maiuscoletto e il maiuscolo e il sottolineato.

Un termine che ammette due grafie differenti deve sempre essere scritto nello stesso modo (per esempio, i termini "psicoanalisi" e "psicanalisi" sono entrambi corretti, ma è importante utilizzarne uno solo per tutto il testo).

Le parole in lingua straniera (ad es. in latino) ed espressioni quali *en passant* vanno scritte in corsivo.

Il riferimento alle illustrazioni va scritto nel seguente modo: (Fig. 1).

Corsivo e virgolette vanno evitati come effetti stilistici.

Si raccomanda il rispetto di alcune convenzioni come le seguenti: p. e pp. (e non pag. o pagg.); s. e ss. (e non seg. e segg.); cap. e capp.; cit.; cfr.; ecc.; vol. e voll.; n. e nn.; [N.d.A.] e [N.d.T.].

I numeri di nota dovranno sempre precedere i segni di interpunzione (punti, virgole, punti e virgole, due punti ecc.), ma seguire le eventuali virgolette di chiusura. Esempio: "Nel mezzo del cammin di nostra vita"²³.

La frase deve sempre finire con il punto. Esempio: Verdi, nel 1977 (87) si chiedeva: "Perché l'alleanza non resse?".

a. Note a piè di pagina

Per le note a piè di pagina usare corpo 10 Times New Roman.

b. Elencazioni di punti

Rientrare di cm 0,5. Se sotto lo stesso punto sono riportati più periodi, rientrare la prima riga dei periodi successivi al primo di cm 1.

Quando l'elencazione è preceduta da una frase che finisce con due punti, fare minuscola la prima parola di ogni punto (se non è un nome proprio) e mettere il punto e virgola dopo l'ultima parola di ogni singolo punto. Quando invece la frase che precede l'elencazione finisce con il punto, fare maiuscola l'iniziale della prima parola e mettere il punto dopo l'ultima parola. Preferire per contrassegnare i punti al trattino tradizionale un simbolo grafico, non variando ogni volta il simbolo usato.

c. Citazioni

- Citazioni nel testo

Le citazioni brevi (fino ad un massimo di due righe) vanno riportate tra virgolette. Citazioni più lunghe si riportano senza virgolette, ma vanno evidenziate lasciando una riga prima e dopo la citazione, in modo tale che quest'ultima rimanga distinta dal corpo del testo ma senza rientro.

Le omissioni si segnalano esclusivamente con tre puntini tra parentesi quadre: [...].

- Citazioni da web

Delle fonti reperite in rete va dato conto con la stessa precisione (e anzi maggiore) delle fonti cartacee. Se ricostruibili, vanno indicati almeno autore, titolo, contenitore (ossia il sito, la rivista *online*, o il portale che contiene il documento citato), data del documento, URL (tra parentesi angolari), e data della visita (tra parentesi tonde), come nell'esempio sotto riportato. Gli indirizzi (URL) vanno scritti per esteso, senza omettere la parte iniziale, l'indicatore di protocollo (es.: <http://>), ed evitando di spezzarli (se necessario, andare a capo prima dell'indirizzo).

es.: Pellizzi F., *I generi marginali nel Novecento letterario*, in «Bollettino '900», 22 maggio 1997,

<<http://www3.unibo.it/boll900/convegni/gmpellizzi.html>> (15 agosto 2004).

d. Figure

Tutte le figure devono essere numerate, in modo progressivo iniziando da uno per ogni capitolo. Nel testo è necessario indicare la posizione esatta in cui inserire le foto e le tabelle (nel caso creare un elenco a parte) e riportare la didascalia, comprendente eventuale indicazione dell'autore il soggetto, luogo, anno, la fonte.

In didascalia di solito si utilizza l'abbreviazione tab., fig..

Le immagini dovranno essere caricate in files a parte debitamente numerati con numerazione progressiva che rispetti l'ordine di inserimento nel saggio.

Nel testo non si può scrivere «come evidenzia la tabella seguente...» dato che ciò creerebbe la rigidità di doverla necessariamente collocare dopo i due punti. È molto più vantaggioso numerare progressivamente per capitolo tutte le figure e le tabelle e scrivere ad es. «come evidenzia la tab. 2», in modo che questa può essere inserita in qualsiasi punto della pagina o addirittura in quella a fronte, dove risulta più comodo ed esteticamente più confacente: ad es. all'inizio pagina, sopra il riferimento nel testo.

Il formato dei file grafici deve essere tra i più diffusi, preferibilmente Jpeg o Gif o Tiff.

Per le tabelle e i grafici è da preferire il formato excel o trasformate in Jpeg.

e. Titoli e sottotitoli

Titolo capitolo: non centrarli sulla pagina ma allinearli a sinistra. La distanza tra il titolo, se è di una riga, e il testo o il titolo del paragrafo è di 10 spazi in corpo 12.

Titoli paragrafi, sottoparagrafi e sotto-sottoparagrafi e altri titoli o parole in evidenza su riga a sé: lasciare 2 righe bianche prima di digitarli e ancora una riga bianca dopo averli digitati. Se il titolo finisce a fine pagina spostarlo alla pagina successiva aumentando il numero di righe bianche (di norma una o due sono sufficienti). Anche i titoli dei paragrafi, sotto paragrafi, ecc. sono allineati a sinistra, senza rientro.

f. Bibliografia

Gli autori sono invitati a utilizzare la bibliografia secondo i criteri illustrati di seguito, perché consente di ridurre l'uso delle note bibliografiche che, per un testo visionabile sul video, distolgono l'attenzione dal contenuto.

◊ *titoli dei periodici e dei libri* in corsivo senza virgolette inglesi;

◊ *titoli degli articoli* tra “virgolette inglesi” (si trovano in “inserisci - simbolo”);

◊ *nome autore*: nel testo il cognome dell'autore va preceduto, quando citato, dal nome; nella bibliografia alla fine del capitolo o del libro e nelle citazioni bibliografiche in nota mettere sempre prima il cognome. Non mettere la virgola tra il cognome e il nome dell'autore ma solo (nel caso di più autori) tra il primo autore e quelli successivi digitando preferibilmente una “e” prima del nome dell'ultimo autore;

◊ *data di pubblicazione*: metterla tra parentesi dopo il nome; per gli articoli dopo il nome della rivista o dopo il numero del fascicolo, sempre divisa da una virgola.

◊ *editore*: metterlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola. Mettere, quindi, sempre dopo una virgola, il luogo di pubblicazione;

Esempi:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), "Time and outcome evaluation", *Journal of marketing*, 55: 54-62.
Murray H.A. (1938), *Explorations in personality*, Oxford University Press, New York.

- Bibliografia nel testo

Le indicazioni bibliografiche devono essere espresse direttamente nel testo fra parentesi tonde, secondo il seguente schema.

- Nome dell'autore (se non espresso nel testo) e anno di pubblicazione senza virgola:

Uno studio recente (Neretti, 1999) ha confermato questa opinione.

Il recente studio di Neretti (1999) ha confermato questa opinione.

I recenti studi di Neretti (1999; 2000; 2001a; 2001b) hanno confermato questa opinione.

Recenti studi (Bianchi, 2000; Neretti, 1999; Vitali, 2001) hanno confermato questa opinione.

- L'eventuale numero della pagina in cui si trova la citazione, obbligatorio quando la citazione è diretta, è separato da virgola senza nessuna sigla (Neretti, 1999, 54).

- Riviste

Cognome dell'autore e iniziale del nome puntato, anno di pubblicazione fra parentesi, separato da uno spazio, *titolo incorsivo*, nome della rivista tra virgolette preceduto da "in", numero della rivista.

Esempio:

Alberti G. (1999), *Democratizzazione e riforme strutturali*, in "Politica Internazionale", nn. 1-2.

Per le riviste, non si ritiene necessario il luogo di pubblicazione, né l'indicazione della pagina esatta in cui si trova l'articolo.

- Articoli di periodico

titolo tra virgolette, nome del periodico - per esteso o in forma abbreviata in corsivo - numero del volume, pagine di riferimento:

Stevenson T. (2003), "Cavalry uniforms on the Parthenon frieze", *American Journal of Archeology* 104, 629-654.

Nel caso di un periodico composto da vari fascicoli con numerazione separata nell'ambito della stessa annata, si scrive: 104/4

- Articolo di giornale

Nelle citazioni da quotidiani, al nome dell'autore e al titolo dell'articolo si fanno seguire il titolo del giornale tra virgolette angolari, giorno, mese e anno della pubblicazione.

- Tesi di laurea

Dopo il nome e il cognome dell'autore e il titolo, che si riportano con le stesse norme usate per i libri, si aggiunge il nome del relatore, la Facoltà e l'Università di appartenenza, l'anno accademico in cui la tesi è stata discussa.

Il materiale deve essere inviato esclusivamente a: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Gli Autori riceveranno una mail di conferma del ricevimento del materiale.

I dati personali conferiti vengono trattati con il rispetto della normativa relativa alla tutela della privacy e in particolare ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

Dichiarazione

La sottoscritta (o il sottoscritto) _____

Nata/o a _____ il _____

Residente in via _____

Città _____ tel. _____ mail _____

con la presente

AUTORIZZAla pubblicazione a titolo gratuito nella rivista on line open access “Rivista di
psicodinamica criminale” dell’articolo dal titolo

Firma _____

Data